



# UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di Laurea Magistrale in  
BANCA, FINANZA AZIENDALE E MERCATI FINANZIARI

## **Profili fiscali degli strumenti di risoluzione della crisi di impresa**

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Brunella Bellè

Candidato:

Carmelina Alletto

---

Anno Accademico 2014-2015



## Sommario

Introduzione .....	4
1 Crisi d'impresa ed evoluzione normativa per la gestione .....	7
1.1 La crisi e i suoi effetti .....	7
1.2 L'evoluzione legislativa della disciplina fallimentare .....	10
2 Strumenti idonei al risanamento dell'impresa.....	15
2.1 Criteri di scelta delle procedure più idonee al risanamento della crisi d'impresa .....	15
2.2 Il concordato preventivo: vantaggi, svantaggi e presupposti .....	18
2.3 Domanda di concordato preventivo.....	21
2.4 Effetti fiscali del concordato preventivo .....	24
2.4.1 Le imposte sui redditi .....	24
2.4.2 L'imposta sul valore aggiunto .....	34
2.4.3 L'imposta di registro e l'imposta regionale sulle attività produttive .....	36
2.5 L'accordo di ristrutturazione del debito.....	38
2.5.1 Tipologie di accordi.....	41
2.5.2 Contenuto dell'accordo e trattamento dei creditori .....	42
2.5.3 Aspetti fiscali della ristrutturazione dei debiti.....	47
2.5.4 Procedimento di omologazione ed esecuzione dell'accordo .....	54
2.6 Piano attestato di risanamento.....	55
2.6.1 Caratteristiche del piano di risanamento .....	58
2.6.2 Aspetti fiscali del piano attestato di risanamento .....	60
3 La transazione fiscale.....	65
3.1 La transazione fiscale e la sua evoluzione normativa.....	65
3.2 Presupposto e ambito di applicazione della transazione .....	67
3.2.1 La transazione fiscale nel concordato preventivo.....	71
3.2.2 La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti .....	76
3.3 I tributi che possono essere oggetto di transazione .....	78
3.3.1 La transazione fiscale dei tributi locali.....	78
3.3.2 L'applicazione della transazione fiscale sul credito IVA e Aiuti di Stato .....	80
3.4 La disciplina dei privilegi.....	85
3.5 Effetti della transazione fiscale .....	87
Conclusioni .....	91

## Introduzione

Il fenomeno della crisi d'impresa è uno degli argomenti più dibattuti negli ultimi tempi, a causa della crescente e perdurante crisi economica.

Per molto tempo la crisi è stata vista come una fase fisiologica del normale ciclo di vita dell'impresa, a cui gli imprenditori dovevano essere preparati. Infatti le novità tecnologiche, il cambiamento del mercato e delle esigenze dei consumatori hanno comportato l'apporto di un cambiamento nei processi produttivi e dei prodotti da offrire sul mercato; le imprese che non sono state in grado di effettuare tali cambiamenti sono uscite dal mercato.

A partire dagli anni '70, e soprattutto nell'ultimo decennio, la crisi viene interpretata come una caratteristica propria del sistema economico, industriale e finanziario, che impatta anche sul sistema sociale, coinvolgendo più interessi, quali i creditori dell'impresa e i lavoratori.

Una volta che l'impresa riesce a percepire la difficoltà economica in cui versa, deve cercare una soluzione per poter risanare l'impresa e riportarla ad una situazione di stabilità economica-finanziaria. A tal fine il legislatore ha cercato di delineare un sistema normativo adeguato, con il D.L. 35/2005, in modo da superare la legge fallimentare preesistente che proponeva esclusivamente la liquidazione dell'impresa come unica soluzione per la regolazione dell'insolvenza dell'imprenditore. Obiettivo primario del legislatore è quello di garantire la salvaguardia e la continuità dell'attività aziendale, abbandonando la liquidazione dei beni aziendali per il soddisfacimento dei creditori dell'impresa.

La problematica in tale circostanza è la mancanza, da parte del legislatore, di un interesse circa i profili tributari degli istituti concorsuali: l'unica norma di carattere tributario presente nella novellata disciplina è l'art. 182-ter della legge fallimentare che introduce l'istituto della transazione fiscale. L'elaborato si propone l'obiettivo di esaminare le problematiche tributarie che affiorano in relazione alle procedure concorsuali e concordate di gestione della crisi d'impresa, tentando di ripercorrere i tratti salienti dell'evoluzione normativa in materia, di analizzare gli orientamenti della dottrina giuridica e della giurisprudenza al riguardo, nonché di cogliere, in concreto, gli effetti dell'ingerenza dell'Amministrazione Finanziaria all'interno di una procedura negoziale avviata a causa dello stato di insolvenza del debitore. Dal confronto tra le diverse regole fiscali applicabili alle varie soluzioni alla crisi di impresa viene messo in evidenza come non sia presente un regime unitario ed uniforme, ma regole

dettagliate di volta in volta riferibili a ciascuna di queste. Questa varietà rischia di condizionare la scelta della procedura da intraprendere, determinando un contesto fiscale non neutrale e contrario alla natura stessa di tali istituti, aventi come obiettivo primario la salvaguardia del valore aziendale.

In particolare, nel primo capitolo ho cercato di tracciare l'evoluzione normativa nell'ambito delle procedure concorsuali, cercando di mettere in evidenza quali sono gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, e in che modo ha reso più agevole il loro ricorso per le imprese in difficoltà.

Nel secondo capitolo, partendo da una breve analisi dell'iter procedurale, ho tentato di analizzare l'aspetto fiscale di ogni singolo istituto, tra cui, nel seguente ordine, il concordato preventivo, la ristrutturazione dei debiti e il piano attestato di risanamento, evidenziandone le rispettive problematiche interpretative e le caratteristiche differenti. Questo perché è proprio l'aspetto fiscale che può guidare le scelte intraprese dall'imprenditore, ed in particolare quale tra i diversi strumenti di risanamento è quello più conveniente e adeguato dal punto di vista economico. Sono stati analizzati gli aspetti fiscali di regolazione della crisi, sia dal lato dell'imprenditore proponente, sia dal lato dei creditori, con particolare riferimento alle sopravvenienze, alle plusvalenze, alle perdite su crediti, e gli aspetti inerenti la tassazione diretta e indiretta. Infine sono state esaminate le tappe che hanno segnato il dibattito antecedente l'emanazione del Decreto Sviluppo, in modo da esporre le motivazioni che hanno spinto la Dottrina giuridica maggioritaria ad estendere in via interpretativa il bonus da accordo di ristrutturazione al pari di quanto espressamente previsto dall'art. 88, comma 4, in relazione al concordato preventivo. Sono state esaminate, dunque, le novità fiscali apportate dal Decreto Sviluppo, con lo scopo di valutare se l'intervento legislativo suddetto, abbia effettivamente realizzato la sostanziale equiparazione, sul piano fiscale, tra le due procedure.

Nel terzo e ultimo capitolo, affronterò invece le problematiche riguardanti l'istituto della transazione fiscale, l'istituto attraverso cui si estrinseca l'attività dell'Amministrazione finanziaria e la sua partecipazione nell'individuazione del debito d'imposta relativo al periodo concorsuale.

Dopo un'analisi circa la genesi dell'istituto e gli aspetti procedurali che proponente e Uffici sono chiamati ad adempiere per poter dare avvio alla procedura della transazione, cercherò di mettere in evidenza le problematiche interpretative della stessa, facendo emergere in ogni modo l'importanza di tale istituto, che può essere vantaggioso sia per il soggetto proponente, che avrà la possibilità di chiudere definitivamente i suoi rapporti con il Fisco e con gli Enti previdenziali, sia per lo Stato, che potrà recuperare tutto il denaro, salvaguardando la stabilità

economica. Inoltre cercherò di mettere in evidenza i dubbi circa la compatibilità dell'istituto con i principi costituzionali ed la normativa comunitaria. Infatti, aspetto rilevante è l'ambito dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, in particolare l'Iva per cui il Legislatore ne ammette la esclusiva dilazione, e non falcidia, al fine di conformarsi al principio consolidato a livello comunitario. Inoltre tenterò di raffrontare le diverse modalità applicative nell'ambito del concordato preventivo art. 160 legge fallimentare e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti art. 182-bis legge fallimentare. Infine procederò all'analisi di alcune pronunce contrapposte della giurisprudenza e della dottrina giuridica circa l'obbligatorietà o la facoltatività del ricorso all'istituto della transazione fiscale ex art. 182-ter della legge fallimentare.

# 1 Crisi d'impresa ed evoluzione normativa per la gestione

## 1.1 La crisi e i suoi effetti

Il tema della crisi d'impresa è uno degli argomenti più dibattuti negli ultimi anni a fronte della profonda difficoltà economica che il nostro Paese si trova a dover affrontare. Da sempre la legislazione ha provato a fronteggiare questa problematica mirando, soprattutto nelle ultime riforme, a garantire la sopravvivenza delle imprese, inserendo non solo il caso di insolvenza da parte dell'impresa, ma anche il concetto di crisi. Infatti in origine la legge fallimentare affrontava il problema di insolvenza delle imprese, cioè il caso di crisi irreversibile, prevedendo quali soluzioni la liquidazione e l'amministrazione controllata; invece nelle ultime riforme ha inserito anche il concetto di crisi, in modo da permettere alle imprese di ricorrere alle varie procedure concorsuale o alla negoziazione privata, riducendo per certi versi l'intervento dell'autorità giudiziaria<sup>1</sup>.

Il legislatore ha previsto vari strumenti per la risoluzione della crisi a seconda della fase in cui l'impresa si trova. Secondo gli analisti l'impresa vive un ciclo di vita diviso in quattro fasi:

- Fase iniziale, in cui l'impresa ha un volume di affari limitato e in lenta crescita, con assenza di profitti a fronte della presenza dei costi di avvio;
- Sviluppo, in cui l'andamento dei profitti e degli affari è in forte crescita;
- Maturità, in cui l'impresa ha elevati profitti;
- Declino, che registra un calo progressivo dei profitti fino al termine del ciclo di vita<sup>2</sup>.

Quindi secondo le teorie più diffuse la crisi è una delle fasi che l'impresa generalmente, anche più di una volta, si trova a dover affrontare, generata da cause interne ed esterne, da eventi nazionali ed internazionali, da situazioni relative al settore produttivo o alla singola impresa. Le principali cause interne possono essere:

- la carenza di programmazione o innovazione;
- l'inefficienza produttiva;

---

<sup>1</sup>Cfr. BONFATTI S., CENSONI P. F., *Lineamenti di diritto fallimentare*, CEDAM, 2013, pagg. 217-218.

<sup>2</sup>Cfr. FRANCIS LEFEBVRE, *Il fallimento*, IPSOA, 2012, pag. 13.

- la sovraccapacità o rigidità produttiva;
- il decadimento dei prodotti, a causa della forte concorrenza o del cambiamento dei gusti dei consumatori;
- lo squilibrio finanziario/ patrimoniale;
- errori comportamentali dovuti a comportamenti scorretti da parte del management;
- errori strategici gestionali;
- passaggio generazionale dell'impresa.

Tra le cause esterne si rintracciano:

- il contesto normativo in cui l'impresa opera;
- la situazione economica generale del Paese;
- una crisi finanziaria o recessione;
- politica del lavoro;
- situazione demografica e livello di istruzione del personale dipendente;
- situazione delle infrastrutture;
- livello della tassazione.

A tutte queste concause si aggiunge la dura congiuntura economico-finanziaria che il nostro Paese sta affrontando e che ha condotto ad una maggiore e repentina diffusione della crisi aziendale. I sintomi della crisi sono ravvisabili in:

- uno sbilanciamento patrimoniale;
- una riduzione del patrimonio netto;
- un aumento dei debiti finanziari;
- una maggiore difficoltà a rispettare le scadenze per i pagamenti verso i fornitori;
- una mancanza di liquidità, a causa della mancata riscossione dei crediti da parte dei clienti oppure dall'interruzione del credito bancario;

- una riduzione degli acquisti delle materie prime.

Quando l'impresa si trova in una situazione di crisi è ancora libera di poter scegliere tra le diverse modalità di risanamento più opportune e adeguate alla eliminazione o attenuazione dei fattori scatenanti, a seconda del grado di gravità e reversibilità della stessa, potendo distinguere tra declino, crisi, insolvenza e dissesto. Nella fase di declino l'impresa perde la propria capacità reddituale, risanabile attraverso un processo di risanamento; nella fase di crisi l'impresa registra un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario determinandone un'instabilità; una fase di insolvenza che determina una inattività dell'impresa; infine si giunge allo stato patologico dell'impresa, cioè la fase di dissesto<sup>3</sup>.

È evidente come il legislatore, introducendo lo stato di crisi, ha ampliato le aree nelle quali l'imprenditore può intervenire per il risanamento, non confinandolo solo ad una attività di liquidazione, attuabile solo nel caso di dissesto. Infatti nell'ormai superato Codice di Commercio il legislatore definiva l'insolvenza come la cessazione dei pagamenti, costituendo requisito sufficiente per la dichiarazione di fallimento. Oggi, invece, l'art. 5 l. fall.<sup>4</sup> descrive lo stato di insolvenza come l'impossibilità per il debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e, nell'attuale formulazione dell'art. 160 l. fall.<sup>5</sup>, prevede come presupposto per accedere alla procedura di concordato preventivo un concetto più ampio dell'insolvenza: lo "stato di crisi", uno stato più lieve, in cui si scorge per l'impresa la

---

<sup>3</sup>Cfr. FRANCIS LEFEBVRE. Il fallimento, IPSOA, 2012, pag. 14.

<sup>4</sup>Art. 5 l. fall. Stato d'insolvenza: *"L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

<sup>5</sup>Art. 160 l. fall. Presupposti per l'ammissione alla procedura: *"L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:*

*a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;*

*b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;*

*c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;*

*d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.*

*La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.*

*Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza"*.

possibilità di una eventuale ripresa. Inoltre l'ultimo comma dell'art. 160 l. fall. specifica che lo "stato di crisi" ricomprende lo stesso "rischio di insolvenza", intendendo con ciò la non capacità dell'imprenditore di adempiere ai debiti in prossima scadenza. Tutto ciò al fine di poter trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dell'imprenditore, cioè garantirne la continuità aziendale, e dall'altro quelli dei creditori, fornitori, dipendenti, azionisti. L'esigenza nasce soprattutto dalla pesante congiuntura che gli imprenditori sono chiamati ad affrontare, e permettere loro di utilizzare strumenti alternativi al fallimento, essendo quest'ultimo visto come una sconfitta personale per l'imprenditore. A dimostrazione di ciò si possono considerare i numerosi casi di suicidio di imprenditori che per effetto della crisi finanziaria ed economiche si sono trovati in grave stato di indebitamento e di insolvenza. Nella maggior parte dei casi l'imprenditore si è trovato in difficoltà a causa del rigetto di concessioni di linee di credito da parte di banche o società finanziarie, in concomitanza ad un aumento della pressione fiscale. Gli strumenti che il legislatore ha previsto per garantire ciò sono: il piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, l. fall.), gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l. fall.), il concordato preventivo (art. 160 l. fall.) e, più di recente, la transazione fiscale di cui all'art. 182 ter l. fall. e l'accordo per sovraindebitamento di piccole imprese, indirizzato a quegli imprenditori che si vedono precluso l'accesso alle procedure concorsuali. Il legislatore ha voluto garantire agli imprenditori una maggiore autonomia negoziale, lasciando più spazio alla privatizzazione nell'ambito delle trattative che conducono gli accordi, rendendo tali strumenti più idonei al risanamento dell'impresa. Ma prima di procedere all'analisi di questi strumenti con le rispettive peculiarità, passerò in rassegna l'exkursus normativo che ha preceduto la regolamentazione vigente.

## **1.2 L'evoluzione legislativa della disciplina fallimentare**

Le prime norme di regolazione delle procedure concorsuali risalgono al Codice del Commercio del 1882, ma è solo con la legge fallimentare del 1942, che si è cercato di garantire una maggiore tutela sia dei creditori che dei debitori, anche grazie all'affermarsi di nuovi ed efficienti strumenti per sottrarre l'impresa alla dichiarazione di fallimento. L'istituto andava incontro soprattutto alle aspettative di quegli imprenditori onesti ma sfortunati, permettendo la ripresa dell'impresa nel rispetto degli interessi di più utenti, quali lavoratori, fornitori, finanziatori. Fu a partire dagli anni 2000 che il legislatore apportò delle profonde modifiche alla disciplina delle procedure concorsuali, in particolare con la Commissione

Trevisanato<sup>6</sup>, con decreto legge 28 novembre 2001, in modo da garantire maggiore tutela per i lavoratori, estendendo anche alle imprese sottoposte a concordato preventivo la possibilità per i dipendenti di beneficiare di un trattamento straordinario, la cassa di integrazione straordinaria concorsuale, della durata di un anno<sup>7</sup>. Nel 2002, con la Legge n. 178 venne introdotto l'istituto della transazione fiscale con la quale l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di disporre del proprio credito nei confronti dell'imprenditore, ricomprendendo anche le componenti accessorie quali interessi e sanzioni<sup>8</sup>. Si tratta di un istituto che ha subito profondi cambiamenti nel corso degli anni e che approfondiremo più avanti. Successivamente il Legislatore con il D.L. n. 35 del 2005, convertito nella Legge n. 80 del 2005, apportò rilevanti modifiche agli istituti della revocatoria fallimentare e del concordato preventivo, introducendo anche un terzo strumento, l'accordo di ristrutturazione dei debiti, con l'obiettivo primario di allinearsi sempre più alla legislazione europea, la cui tendenza è “ *di considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori, ma piuttosto come destinate ad un risultato di conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento e il trasferimento a terzi delle strutture aziendali*”<sup>9</sup>. Successivamente, con il D.Lgs. n. 5 del 2006, viene ridotto maggiormente il potere dell'autorità giudiziaria, attribuendo al Giudice delegato un solo potere di controllo e di

---

<sup>6</sup>Commissione per la riforma della disciplina delle procedure concorsuali (c.d. Commissione Trevisanato), costituita alla fine del 2001 presso il Ministero della Giustizia al fine di elaborare un autonomo progetto di legge delega da presentare al Parlamento volto a riformare la disciplina della crisi d'impresa. La Commissione elaborò una proposta di legge, della quale i principali aspetti consistevano: nella sostituzione delle procedure concorsuali in vigore con una disciplina articolata in meccanismi di prevenzione, procedura di composizione concordata della crisi, procedura di insolvenza; nella possibilità di applicare le procedure anche a piccoli imprenditori, individuali e sociali, commerciali ed agricoli e grandi imprese, senza più prevedere un vincolo dimensionale; nel carattere “negoziale” della procedura di composizione concordata della crisi ed, invece, essenzialmente “liquidatorio” della procedura di insolvenza. Nonostante la condivisione dei principi riformatori, però, la Commissione si divise in due gruppi, i quali si differenziarono per la non condivisione di alcuni punti critici (come, ad esempio, l'utilizzo dello strumento della revocatoria, misure sanzionatorie penali, confine dell'attività dei giudici) e nel luglio 2003 presentarono due diversi disegni di legge al Ministero della Giustizia, il quale, non riuscendo a fare una scelta su quale dei due presentare al Parlamento, istituì una Commissione ristretta attribuendogli lo scopo di elaborare un disegno di legge sostitutivo della vecchia legge fallimentare. Anche il risultato di questa Commissione non ebbe alcun esito parlamentare. In data 8 marzo 2002 il Consiglio dei Ministri approvò un disegno di legge (n. S-1243) “*Modifiche urgenti al R.D. 16 marzo 1942, n. 267*”.

<sup>7</sup>CELENTANO P., FORGILLO E., *Fallimento e concordati. Le soluzioni giudiziali e negoziate delle crisi dopo le riforme*, p. 607.

<sup>8</sup>Circolare 8/E/2005, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

<sup>9</sup>Relazione illustrativa della Legge n. 80 del 2005, [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).

vigilanza delle procedure. È stato altresì introdotto il principio dell'audizione obbligatoria del debitore, assicurando in questo modo un contraddittorio tra le parti.

Un'ulteriore modifica avviene con il D.Lgs. n. 169 del 2007, che va ad ampliare i parametri per definire i soggetti esclusi dal fallimento<sup>10</sup>, in modo da permettere l'accesso a tale istituto ad un numero più elevato di soggetti.

Sono da considerare inoltre le due sentenze del Tribunale di Roma del 27 gennaio 2009 e del 20 aprile 2010 che hanno ritenuto, rispettivamente, che il tribunale può procedere ad una riqualificazione della proposta, anche non modificandone il contenuto, in modo da stabilire le classi aventi diritto di voto, e che non possono essere formate classi differenziate nel caso in cui si vogliano prevedere trattamenti differenziati. Inoltre il Tribunale di Monza del 5 agosto 2010 ha affermato che nel caso in cui vi siano opposizioni che lo facciano valere, in presenza di interessi omogenei il Tribunale può richiedere il classamento dei creditori. Vi è poi la sentenza del Tribunale di Monza del 30 settembre 2010 che attribuisce alla verifica giudiziaria lo scopo di accertare che la proposta concordataria sia dotata dei requisiti di stabilità e coerenza in modo da garantire un consenso consapevole e informato del ceto creditorio, assicurandone un corretto interscambio delle informazioni necessarie ad eliminare eventuali asimmetrie informative ed a consentire ai creditori di esprimere la valutazione di convenienza.<sup>11</sup>

Nel 2011 è stato poi approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. inerente l'Accordo per sovra indebitamento di piccole imprese destinato a quegli imprenditori che, non possedendo i requisiti oggettivi e soggettivi, non possono accedere alle procedure concorsuali, intendendo per sovra indebitamento la situazione di squilibrio tra debiti e patrimonio liquidabile che non permette al debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. In questo modo si vuole permettere al piccolo imprenditore di concludere un accordo di ristrutturazione del debito con almeno il 70% dei creditori.

Un'ulteriore e non ultima modifica è stata apportata nel 2012 con il D.L. n. 83, cosiddetto "decreto legge", convertito poi in Legge n. 134 del 2012, con l'obiettivo di rendere più

---

<sup>10</sup>I requisiti che devono coesistere sono:

- Attivo patrimoniale annuo che, nei tre esercizi precedenti la presentazione dell'istanza, non dovrà essere superiore a 300 mila euro;
- Ricavi lordi annui che, nei tre esercizi precedenti la presentazione dell'istanza, non dovranno superare i 200 mila euro;
- Ammontare dei debiti inferiore ai 500 mila euro, compresi i debiti non scaduti.

<sup>11</sup>DE CICCO O., 2011, *Procedure concorsuali e par condicio creditorum: la protezione dei creditori tra parità e ragionevolezza*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2011, pag. 353.

accessibili le procedure concorsuali a fronte della pesante congiuntura economica che le imprese si trovano a dover affrontare, incentivando l'imprenditore a denunciare tempestivamente la situazione di crisi. Tale strumento evoca in parte il dispositivo statunitense Chapter 1 previsto dal Title 11 del Bankrupt Code, che consente al debitore in crisi di riorganizzare la propria impresa attraverso la predisposizione di un piano di pagamento dei creditori, senza essere costrette a liquidare le proprie attività immediatamente. Gli interventi riguardano i piani attestati, le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Sono apportate modifiche miranti lo snellimento delle pratiche del concordato per far sì che vi possa essere un'emersione immediata della crisi d'impresa o in alternativa domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Le modifiche inerenti il concordato mirano soprattutto a garantire la continuità dell'attività aziendale, per questo è stato denominato "concordato in continuità aziendale"<sup>12</sup>. Inoltre l'art. 182 quater disciplina la prededucibilità dei crediti nel concordato e negli accordi di ristrutturazione, facendo rientrare i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari. In aggiunta è concessa al debitore la possibilità di pagare i creditori anteriori per prestazioni di beni e servizi, purché questi risultino indispensabili per la prosecuzione dell'attività d'impresa e funzionali al soddisfacimento dei creditori.

Una più recente modifica si è verificata con il Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, denominato "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria". Il Legislatore ha previsto *"ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficoltà e favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice nella gestione delle procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito"*<sup>13</sup> ha adottato la suddetta misura. Inoltre all'art. 182 quinquies viene specificata la concessione per il debitore a contrarre finanziamenti utili alla prosecuzione dell'attività aziendale, il cui ricorso dovrà specificare *"la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente e irreparabile"*

---

<sup>12</sup>Art. 136, Legge fallimentare n° 83/2012, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>13</sup>Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, in <http://www.gazzettaufficiale.it>.

*all'azienda*"<sup>14</sup>. Infatti si prevede nel caso di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti, il tribunale, sentiti i creditori principali, può autorizzare la concessione di un prestito, e ciò anche in caso di concordato in bianco, cioè in un piano in cui il rientro parziale dei debiti verrà presentato in un secondo momento. Ulteriori modifiche sono state apportate dal D.Lgs. n. 147/2015 e dalla L. n. 208/2015, che hanno riguardato la disciplina, rispettivamente, della deducibilità delle perdite e della nota di variazione Iva.

Da questo breve excursus normativo si evince come il legislatore abbia cercato nel tempo di garantire soprattutto al debitore maggiore tutela, al fine di preservare la continuità aziendale e di conseguenza il mantenimento dei posti di lavoro che ad oggi subiscono una drastica riduzione. Si è cercato di attribuire maggiore responsabilità a soggetti esterni e neutrali all'impresa al fine di trovare soluzioni alla crisi sempre più efficienti e adeguate alle varie situazioni. Inoltre il legislatore ha voluto coinvolgere sempre più gli istituti di credito, i più idonei al processo di risanamento in quanto disponenti di ingenti risorse finanziarie.

Inoltre è di questi giorni l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del disegno di legge delega per la riforma e il riordino delle procedure concorsuali, elaborato dalla commissione Rordorf, attuale presidente della Corte di Cassazione. Una prima novità riguarda la figura dell'autorità giudiziaria, la cui attività non è più confinata alla mera verifica di legalità. Ad esempio nel concordato preventivo il tribunale è chiamato a valutare la fattibilità economica del piano. Inoltre per imprenditori e amministratori sono state ampliate le responsabilità, ai quali viene richiesta l'istituzione di assetti organizzativi idonei alla individuazione tempestiva della crisi. L'imprenditore dovrà attivarsi per adottare strumenti previsti dall'ordinamento per uscire dalla, e in caso di sua inerzia l'organismo di composizione della crisi dovrà darne comunicazione all'autorità giudiziaria. Ed è propria questa procedura che rappresenta uno dei profili più importanti della legge delega. Anche i creditori qualificati, cioè Agenzia delle Entrate, gli Agenti della riscossione e gli enti previdenziali, sono obbligati a comunicare agli organi di controllo i mancati versamenti.

Nei successivi capitoli cercherò di approfondire gli strumenti di cui l'impresa può disporre in corrispondenza della vigente normativa.

---

<sup>14</sup>Art. 1, lettera b), D.L. n. 83/2015, in <http://www.gazzettaufficiale.it>.

## 2 Strumenti idonei al risanamento dell'impresa.

### 2.1 Criteri di scelta delle procedure più idonee al risanamento della crisi d'impresa

Ad oggi l'imprenditore può disporre di una vasta gamma di strumenti per poter fronteggiare la situazione di difficoltà in cui versa. Si è visto quali sono state le modifiche apportate alla normativa da parte del legislatore al fine di garantire la continuità aziendale, come ad esempio il concordato preventivo, che da strumento puramente liquidatorio passa a strumento idoneo al superamento della crisi. Gli sono stati affiancati ulteriori strumenti quali il piano di risanamento e gli accordi di ristrutturazione, destinati alla conservazione della continuità aziendale in modo più efficace e rapido. La scelta degli strumenti da utilizzare da parte dell'imprenditore si basa innanzitutto su un'analisi della realtà aziendale e dei fattori di rischio a cui è esposta, l'identificazione delle cause della crisi, che possono essere di natura finanziaria e/o industriale. In particolare dipendono:

- i. dall'entità dello stato di crisi dell'impresa. Di fronte, ad esempio, ad una crisi profonda il risanamento non può avvenire né tramite un piano attestato né mediante gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Infatti nel primo caso si tratta di uno strumento utilizzabile per situazioni di difficoltà transitoria e nel caso di operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione del debito che l'imprenditore vuole effettuare con uno o più creditori<sup>15</sup>; nel secondo caso invece sarebbe difficile il raggiungimento delle percentuali minime di adesione richieste, cioè il 60%, in quanto ciò inficerebbe la capacità del debitore di pagare integralmente il restante 40%;
- ii. dal tipo di intervento che si vuole porre in essere della posizione debitoria. Nel caso in cui si vuole optare per un semplice riscadenziamento delle date di pagamento di capitale o di interessi o della modifica del tasso applicato, lo strumento più idoneo risulta essere il piano di risanamento attestato, in quanto tale tipologia di operazione non richiede erogazione di nuova finanza. Invece nel caso di stralcio del debito o la sua conversione in capitale, in strumenti partecipativi, in prestiti obbligazionari convertibili, sono preferibili la ristrutturazione dei debiti per la minor richiesta di tempo oppure il concordato preventivo, in quanto produce i propri effetti anche nei confronti dei soci dissenzienti;

---

<sup>15</sup>BELTRAMI P., LOMBARDI G., *I criteri di selezione della procedura più adatta al risanamento di un'impresa in crisi*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2011, pag. 717/I.

- iii. dal livello di indebitamento. Nel caso in cui vi sia la necessità di nuova finanza lo strumento più adeguato potrebbe risultare l'accordo di ristrutturazione dei debiti o alternativamente il concordato per il risanamento. Nel caso in cui la crisi sia determinata da uno sbilanciamento della posizione debitoria di breve, rispetto a quella di medio/lungo termine, si potrebbe ricorrere ad una ridefinizione della posizione debitoria attraverso un piano di risanamento attestato<sup>16</sup>;
- iv. dalla necessità di copertura dei fabbisogni finanziari a breve termine. Per l'impresa in crisi risulta essere complesso il reperimento di risorse necessarie per lo svolgimento delle attività economiche. In questa circostanza si può ricorrere all'accordo di ristrutturazione oppure ai finanziamenti ponte, utilizzabile per pagamenti immediati e senza dilazioni delle forniture di beni e servizi<sup>17</sup>;
- v. dalla composizione del ceto creditorio. La concentrazione del ceto creditorio è determinante nella scelta dello strumento da utilizzare, in quanto potrebbe richiedere da parte del debitore minore fatica nella ricerca di consenso. In questo caso lo strumento più adatto risulta essere il piano di risanamento, che non richiede alcuna formalità e permette al debitore di presentare l'accordo ai creditori che rappresentano gli stakeholders principali per l'impresa, salvo nel caso in cui tra i creditori siano rilevanti le banche o istituti di crediti, per i quali potrebbe risultare più idonea la ristrutturazione dei debiti;
- vi. l'appartenenza dell'impresa ad un gruppo o la sua collocazione geografica. In questo caso specifico non esiste uno strumento che risulti essere più adeguato rispetto ad altri, ma bisognerà analizzare più approfonditamente il caso specifico per individuare quello che meglio risponde alle esigenze. Nello specifico "la strategia di risanamento deve coinvolgere l'intero gruppo.
- vii. la tempestività e riservatezza. Questi costituiscono elementi fondamentali e determinanti nella scelta dello strumento da utilizzare, in quanto soprattutto per le imprese che godono di una buona reputazione sarebbe preferibile uno strumento che non richiede forme di pubblicità. Sicuramente il concordato preventivo risulta poco idoneo a causa dei numerosi adempimenti burocratici che sicuramente ne ostacolerebbero la riservatezza e tempestività. Lo stesso discorso va fatto anche per la ristrutturazione dei debiti. Risulta invece più adatto il piano di risanamento in quanto

---

<sup>16</sup>RANALLI R., *La scelta dello strumento di risanamento della crisi aziendale*, in *Il fallimento*, n. 5/2012, pag. 503.

<sup>17</sup>Ibidem (6), pag. 504.

non richiede nessuna forma di pubblicità, rappresentando quindi uno strumento di grande interesse per le imprese in crisi che non vogliono rendere nota all'esterno la propria situazione di difficoltà, ritenuta reversibile e transitoria<sup>18</sup>;

- viii. blocco delle iniziative individuali cautelari o esecutive dei creditori. In questo caso risulta essere più idoneo il concordato preventivo anche a fronte delle recenti modifiche che hanno garantito maggiori garanzie a favore dell'impresa in difficoltà che hanno potuto beneficiare di un periodo di moratoria delle azioni esecutive e cautelari, ma che approfondirò nel prossimo paragrafo in modo più dettagliato.

Ulteriori differenze che sussistono tra le varie tipologie di strumenti, e che possono influenzare la valutazione di convenienza dell'imprenditore nella scelta dello strumento da utilizzare, attengono al trattamento fiscale. Infatti non esiste un regime unitario applicabile agli strumenti nel loro complesso, ma regole dettagliate che di volta in volta trovano attuazione a seconda dello strumento utilizzato. In realtà un regime specifico esiste solamente nei casi di fallimento e liquidazione coatta amministrativa, il cui art. 183 del TUIR<sup>19</sup> definisce il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la fine della procedura concorsuale, come la differenza tra residuo attivo<sup>20</sup> e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, computato in base ai valori fiscalmente riconosciuti<sup>21</sup>. Escluse le tipologie su menzionate, trova applicazione l'ordinamento vigente per la tassazione del reddito di impresa, prevedendo comunque delle deroghe a fronte delle particolari

---

<sup>18</sup>BELTRAMI P., LOMBARDI G., *I criteri di selezione della procedura più adatta al risanamento di un'impresa in crisi*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2011, pag. 732/I.

<sup>19</sup>Art. 183 del TUIR: *“Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.*

*Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento concorsuale è determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività”.*

<sup>20</sup>Tale valore è costituito dalla disponibilità risultanti una volta soddisfatti tutti i creditori ammessi al concorso e pagato il compenso del curatore e le spese di procedura.

<sup>21</sup>RANALLI R., *La scelta dello strumento di risanamento della crisi aziendale*, in *Il fallimento*, n. 5/2012, pag. 508.

casistiche. Una deroga viene enunciata dall'art. 86, comma 5 del TUIR, il quale prevede per il solo concordato preventivo, l'esclusione a tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di beni. Sul punto la Giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto tale applicazione a tutte le cessioni di beni, sia quelle nei confronti dei creditori che quelle nei confronti di terzi. Tale esclusione invece non viene prevista né per la ristrutturazione dei debiti né per il piano attestato di risanamento. Un'ulteriore distinzione può rivelarsi in riferimento alle sopravvenienze attive, così come definito dall'art. 88, comma 4 del Tuir, il quale prevede per il concordato preventivo e la procedura fallimentare, una tassabilità non assoluta delle sopravvenienze scaturenti dalla riduzione dei debiti in capo all'impresa. Tutt'altra disposizione è invece prevista per la ristrutturazione dei debiti e il piano attestato di risanamento, per i quali il D.L. 83/2012 non riconosce la medesima trattazione<sup>22</sup>. Un'equiparazione viene fatta in riferimento alle perdite su crediti tra le procedure concorsuali e la ristrutturazione dei debiti, riconoscendo un'automatica deducibilità delle perdite, purché sussistano elementi certi e precisi che le attestino. Si tratta di differenze, come già detto, che influenzano le scelte dell'imprenditore e che quindi dovrebbero essere limitate, se non addirittura eliminate. Al fine di ciò il legislatore ha previsto delle deroghe al regime ordinario, che se pur non assoggettato alla medesima trattazione del fallimento, prevede comunque una parziale detassazione dei proventi realizzati a seguito delle varie procedure. Tale deroga è giustificata dal fatto che l'ordinario regime non prevede delle tutele sia nei confronti dei creditori che dei debitori, il cui obiettivo primario è alla base degli strumenti per la risoluzione della crisi d'impresa.

## **2.2 Il concordato preventivo: vantaggi, svantaggi e presupposti**

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale introdotto con la legge 24 maggio 1903, n. 197, nel cui art. 1 recitava: *“Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei proprio creditori per proporre un concordato preventivo. Le società commerciali legalmente costituite possono, con ricorso al tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale. I patti e le condizioni del concordato devono però, prima dell'adunanza dei creditori, essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla*

---

<sup>22</sup>R. D. 267/1942, artt. 182-bis e 67, lettera d), in [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it): *“Questo limitatamente alla perdite, pregresse e di periodo”*.

*legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice*". Inoltre l'art. 42 andava ad eliminare la moratoria prevista agli artt. 819 e 820 del codice di commercio, per poi essere successivamente regolato nell'ambito della legge fallimentare del Regio decreto 16 marzo 1943, n. 267. Obiettivo primario di tale istituto era quello di risolvere la situazione di crisi in cui versa un'impresa, per tentare il risanamento oppure liquidare il patrimonio, prima di giungere alla dichiarazione di fallimento. In passato tale istituto consentiva all'imprenditore insolvente di evitare il fallimento, in presenza dei requisiti etici, attraverso una proposta di soddisfacimento di almeno il 40% dell'ammontare dei debiti verso i creditori chirografari e nel rispetto della *par condicio creditorum*. Ad oggi invece il concordato preventivo consente all'imprenditore in difficoltà di proporre una sistemazione della posizione debitoria in modo da favorire la continuità aziendale, attraverso un riequilibrio economico-finanziario.

Molti sono i vantaggi che tale istituto presenta, tra cui:

- maggiore tutela in capo al finanziatore, che può godere della prededucibilità della finanza ponte e del finanziamento posto in essere in esecuzione del concordato;
- permette al debitore di poter prevenire il fallimento e di conseguenza è garante di un minore spossessamento del debitore;
- libertà per il debitore nel definire il contenuto del piano di concordato;
- la possibilità di soddisfare i crediti privilegiati anche parzialmente;
- la possibilità di determinare i crediti anteriori alla procedura, la scadenza dei crediti e permettere il blocco delle azioni esecutive durante il periodo del concordato;
- la possibilità di applicare l'istituto della transazione fiscale;
- la produzione degli effetti del piano in capo ai creditori dissenzienti;
- numerosi vantaggi fiscali nell'ambito della dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'imposta di registro e dell'Irap.

Nonostante i numerosi vantaggi, l'istituto non è esente di svantaggi, tra i quali si possono menzionare:

- la conversione del concordato in fallimento se sussistono le circostanze previste dalla legge;
- maggiore controllo dell'autorità giudiziaria;
- il costo molto elevato della procedura.

Per quanto riguarda i presupposti, il legislatore ha introdotto due requisiti essenziali per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, uno oggettivo e uno soggettivo. Per quanto riguarda il primo profilo, i requisiti oggettivi, l'art. 160 della L.F. non parla più di stato di insolvenza, ma di crisi, ampliando così i casi che possono prevedere il ricorso al concordato

preventivo. È sufficiente che il debitore versi in uno stato di sovra indebitamento, intendendo con ciò uno squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore e il patrimonio disponibile, quindi l'incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni, essendo tale termine introdotto con l'art. 1, comma 2, lettera a). Dal punto di vista dei requisiti soggettivi, secondo quanto disposto dall'art. 160 della L.F., può accedere all'istituto del concordato "l'imprenditore che si trova in stato di crisi"<sup>23</sup>, discostandosi in questo modo dai requisiti richiesti precedentemente<sup>24</sup>. Vengono fatti rientrare in questo modo non solo l'imprenditore commerciale, individuale o collettivo, soggetto a fallimento, ma anche quelli soggetti a liquidazione coatta amministrativa e all'amministrazione straordinaria della grandi imprese insolventi<sup>25</sup>. Possono inoltre aderirvi le imprese già in stato di liquidazione o l'imprenditore che abbia cessato l'esercizio d'impresa o ancora l'imprenditore defunto, escludendo invece gli imprenditori commerciali di più modeste dimensioni in possesso dei requisiti elencati nell'art. 11 della L.F., a seguito della modifica con il Decreto n. 169/2007, che recita: *"Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:*

---

<sup>23</sup>Art. 160 l. fall. Presupposti per l'ammissione alla procedura: *"L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:*

- a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;*
- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;*
- c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;*
- d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.*

*La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.*

*Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza".*

<sup>24</sup>Cioè: iscrizione nel registro delle imprese e regolare tenuta della contabilità per almeno due anni, non essere stato dichiarato fallito o ammesso alla procedura di concordato preventivo nei cinque anni precedenti, non essere stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede e l'economia pubblica, l'industria ed il commercio.

<sup>25</sup>Salvo che non ne sia prevista l'esclusione da disposizioni legislative, come per le imprese assicuratrici (art. 238, comma 1 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), per le imprese bancarie (art. 80, comma 6, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), alcuni soggetti del mercato finanziario, come SIM, SGR e SICAV (art. 57, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Sido Bonfatti, Paolo Felice Censoni, *"Lineamenti di diritto fallimentare"*, 2013, pag. 240.

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”<sup>26</sup>.

Tra i criteri dimensionali prescelti dal legislatore si ritrovavano il capitale investito, il numero di dipendenti impiegato dall'imprenditore, il totale dell'attivo d'impresa, il totale di indebitamento complessivo, un criterio misto che fa riferimento al patrimonio netto, salvo che l'impresa non abbia conseguito una soglia minima di utili, altri criteri basati su indici civilistici di valutazione degli utili di bilancio<sup>27</sup>.

### **2.3 Domanda di concordato preventivo**

L'articolo 160, al comma 1, della legge fallimentare prevede che l'imprenditore possa proporre ai propri creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può includere:

- *“La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;*

- *L'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;*

- *La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;*

- *Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.”*<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>le Relazione illustrative della Legge n. 80 del 2005, art. 1, aveva ridefinito l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto fallimentare, intendendolo non in termini qualitativi ma quantitativo, rimanendone esclusi, oltre gli imprenditori agricoli ed enti pubblici che esercitano in via esclusiva o prevalente un'attività economica, anche i piccoli imprenditori sia individuali che collettivi.

<sup>27</sup>CELENTANO P., FORGILLO E., *“Fallimento e concordati. Le soluzioni giudiziali e negoziate delle crisi dopo le riforme”*, p. 607.

<sup>28</sup>Il piano può quindi prevedere, da quanto previsto all'art. 160, comma 1, lettera a) della legge fallimentare:

Prima della riforma fallimentare il concordato preventivo poteva realizzarsi attraverso un piano garantito da un terzo e per mezzo della cessione dei beni.

Può anche includere la possibilità di suddividere i creditori in classi e la soddisfazione non integrale dei creditori con diritto di prelazione, casi che approfondirò più avanti.

Il piano cui fa riferimento la norma deve contenere una descrizione dettagliata delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredata da una relazione di *“un professionista qualificato e indipendente che ne attesti la fattibilità”*<sup>29</sup>.

A seguito della recente modifica intervenuta con il Decreto sviluppo approvato il 15 giugno 2012 dal Consiglio dei Ministri, si prevede che questa relazione redatta dal professionista designato dal debitore stesso debba attestare la veridicità e la fattibilità del piano. Tale attestazione che il professionista è tenuto a rilasciare ha un'importanza notevole, soprattutto per il fatto che in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo al tribunale non compete il sindacato sull'accertamento della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, essendo tali valutazioni, appunto, riservate al professionista attestatore. A tutela del patrimonio del debitore è stata prevista l'inibizione delle azioni cautelari nel periodo precedente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del concordato preventivo<sup>30</sup>.

Infine la domanda di concordato deve essere comunicata al Pubblico ministero, il quale può esprimere parere contrario all'ammissione del concordato, producendo, a sostegno della sua tesi, documenti, prove e in tal caso chiedere il fallimento del debitore. Tale domanda dovrà essere poi pubblicata a cura del cancelliere nel registro delle imprese entro il giorno successivo al suo deposito, il cui primo effetto sarà la distinzione dei creditori concorsuali da quelli extraconcorsuali. Una più recente ed importante novità è l'istituto del pre-concordato o concordato in bianco, che attribuisce al debitore la possibilità di depositare il solo ricorso contenente la domanda di concordato, senza i necessari allegati<sup>31</sup>. In quest'ultimo caso risultano fondamentali le novità apportate dall'art. 4 dello schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di

- 
- la cessione di quote o pacchetti azionari a favore di terzi che si impegnino a rifinanziare la società;
  - un aumento di capitale riservato a terzi o a creditori, con esclusione del diritto di opzione, anche mediante la conversione di una parte dei crediti concorsuali in capitale di rischio, determinandone una maggiore incertezza circa la consistenza della massa creditoria nel concordato preventivo;
  - l'emissione di obbligazioni o di obbligazioni convertibili o di strumenti finanziari partecipativi a favore di terzi;
  - la fusione della società insolvente con altra società dotata di mezzi patrimoniali e finanziari; ecc.

<sup>29</sup>Ibidem (35), pag. 243.

<sup>30</sup>Art. 161, comma 5, l.fall., in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>31</sup>Da [http://www.studiocataldi.it/news\\_giuridiche\\_asp/news\\_giuridica\\_12942.asp](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12942.asp).

riscossione, l' "atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 185", che ha permesso l'attuazione dell'art. 3, comma 1, della L. n. 23/2014, denominata "Delega fiscale". Infatti il legislatore ha previsto, per i crediti tributari anteriori alla procedura di concordato preventivo, un termine diverso da quello previsto dall'art. 25 del D.P.R. per la notifica della cartella di pagamento. In particolare l'Agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione del decreto che revoca ovvero dichiara la mancata approvazione del concordato preventivo ex artt. 173 e 179 l.f.;
- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ex artt. 186, 137 e 138 l.f.;
- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'inutile decorso del termine di 90 giorni previsto dalla transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti per l'attuazione del medesimo, ex art. 182-ter, comma 7 ovvero dalla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;
- entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento ex art. 14 della L. 27 gennaio 2012, n. 3 ovvero del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del medesimo ex artt. 11, comma 5.

In questo modo si è cercato di garantire all'Amministrazione finanziaria il recupero dei crediti insoddisfatti a seguito della procedura di concordato preventivo, essendo tali scadenze perfettamente coerenti con le dinamiche temporali dello stesso, ovviando alla problematica presentata dal previgente art. 25, i cui termini risultavano il più delle volte già scaduti al momento della mancata approvazione. Altre problematiche si riscontrano invece in merito all'ambito di applicazione della novella in esame. L'art. 25 su menzionato individua in maniera differente, a seconda della tipologia del titolo di iscrizione del relativo ruolo, i termini di notifica della cartella di pagamento. In questo caso il ruolo, ai sensi delle lettere a) e b), funge da atto impositivo, cioè è lo strumento con cui viene riconosciuto il credito

tributario nei confronti del contribuente, la cui mancata notifica lo rende “*privo di effetti, addirittura inesistente secondo altra lettura, al pari di un avviso di accertamento non notificato*”<sup>32</sup>.

## **2.4 Effetti fiscali del concordato preventivo**

Dopo aver illustrato in linea generale l’iter della procedura concordataria, è fondamentale analizzare le conseguenze in ambito tributo nel caso di ricorso al concordato preventivo, anche se in un precedente paragrafo si era già accennato alla mancanza di una specifica disciplina, comune, del trattamento fiscale delle procedure concorsuali. A fronte di questa carenza sarà necessario analizzare i singoli tributi, distinguendo tra le imposte sui redditi, l’imposta di registro, l’imposta sul valore aggiunto e l’Irap. Invece per quanto riguarda i crediti tributari verranno affrontati nell’ultimo capitolo, in cui analizzerò in maniera dettagliata l’istituto della transazione fiscale.

### **2.4.1 Le imposte sui redditi**

Si era detto, in riferimento all’imposizione sul reddito d’impresa, che il legislatore ha previsto delle deroghe alla disciplina ordinaria del fallimento, proprio in funzione di una maggiore tutela sia nei confronti dei debitori ma anche dei creditori, in modo da poter garantire la continuità dell’attività d’impresa. Prima dell’emanazione del TUIR, non vi erano norme dedicate alla disciplina della tassazione del reddito per le imprese ammesse alle procedure concorsuali, proprio perché si riteneva che tali redditi, anche se derivanti da componenti straordinarie, fossero comunque imponibili ai fini delle imposte dirette, e quindi si ammetteva l’applicazione delle regole ordinarie previste per la tassazione delle imprese in condizioni di normale attività. Infatti nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi<sup>33</sup> non era prevista una disciplina *ad hoc* per la tassazione del reddito di impresa in caso di ricorso all’istituto del concordato preventivo, al contrario di quanto previsto per la liquidazione volontaria, il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa. La giurisprudenza di merito criticava fortemente tale disciplina, in quanto, il fatto di tassare componenti straordinarie, come ad esempio le plusvalenze e sopravvenienze attive, disincentivavano sia il debitore che il creditore al ricorso a tali istituti. Successivamente con gli artt. 54 e 55 del TUIR n. 917<sup>34</sup> del 1986, adesso disciplinate dagli artt. 88 e 86 del D.Lgs. n. 344 del 2003, esoneravano da

---

<sup>32</sup>AQUILANTI F., *Il nuovo termine della notifica della cartella di pagamento nei confronti dei debitori assoggettati a procedure concorsuali*, *Il fisco*, pag. 3151.

<sup>33</sup>Approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

<sup>34</sup>In realtà in tale sede si era avanzata la proposta di estensione della disciplina prevista per la liquidazione ordinaria anche per il concordato preventivo.

tassazione le plusvalenze derivanti da cessione di beni<sup>35</sup> in sede di concordato preventivo e le sopravvenienze attive derivanti da riduzione dei debiti dell'impresa ammessa al concordato preventivo. In riferimento al primo caso la giurisprudenza ha inizialmente limitato tale disciplina solo alla cessione dei beni nei confronti dei creditori, superato però successivamente dalla giurisprudenza di legittimità<sup>36</sup> e dalla prassi amministrativa, ampliando tale deroga anche ai casi di cessione di beni ai terzi. Soprattutto la Suprema Corte ha affermato che, nel caso di concordato preventivo con *cesso bonorium*, prima di tutto c'è la proposta/offerta di cessione di beni ai creditori, e in un secondo momento, con l'omologazione dell'accordo, si ha la vendita dei beni ad opera degli organi della procedura con attribuzione del ricavato ai creditori nella misura indicata dalla proposta di concordato omologata, con la probabilità di generare plusvalenze/minusvalenze rientranti nella fattispecie agevolativa appena contemplata<sup>37</sup>.

Una seconda deroga al regime ordinario fa riferimento alle sopravvenienze attive<sup>38</sup>, cioè quelle derivanti dalla differenza tra i crediti alla data di apertura della procedura e quanto il debitore si impegna a pagare in attuazione del concordato<sup>39</sup>, che secondo il regime ordinario dovrebbero essere soggette a tassazione ai sensi dell'art. 88, comma 1 del TUIR<sup>40</sup>. La giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto tale norma incoerente con una conclusione positiva del concordato e per tale motivo ne ha stabilito l'irrilevanza fiscale di tale componente<sup>41</sup>.

---

<sup>35</sup>Includendovi anche le rimanenze e il valore di avviamento. Tale regola risulta oggi disciplinato dall'art. 86, comma 5 del TUIR.

<sup>36</sup>Cass. Civ., sez. trib., 21 maggio 2007, n. 11701, in *Fisconline*: "la cessione dei beni ai creditori, quale particolare modo di attuazione del concordato preventivo (ex art. 160 L. fall., comma 2), si rivela infatti, in linea di principio, ontologicamente insuscettibile di plusvalenze tassabili, giacché di norma, sia che avvenga pro solvendo sia che si realizzi pro soluto, non produce effetti traslativi tali da generare plusvalenze tassabili, comportando il conferimento agli organi della procedura, non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti (tanto che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare azioni o di resistervi a tutela del proprio patrimonio), ma semplicemente dei poteri di gestione e liquidazione al fine di realizzare il soddisfacimento dei creditori secondo la proposta omologata".

<sup>37</sup>PAPARELLA F., *Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, 2013, pag. 867.

<sup>38</sup>Disciplinate dall'art. 88, comma 4, TUIR n. 917/1986.

<sup>39</sup>Questo costituisce il bonus concordatario, si tratta della falcidia dei crediti.

<sup>40</sup>"Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione".

<sup>41</sup>Cass. Civ., sez. I, 18 luglio 1995, n. 7800, in <http://www.ilcaso.it>. Rileva: "Se l'entità dei crediti estinti con il concordato costituisse reddito e desse luogo a materia imponibile, il costo di nessun concordato preventivo sarebbe realizzabile all'aliquota minima determinata per legge (il 40%), né alcun concordato fallimentare potrebbe realizzarsi in base alla semplice percentuale più favorevole per i creditori rispetto a quelle che corrisponderebbe la liquidazione fallimentare, in quanto le imposte sul reddito inciderebbero sensibilmente sul concordato stesso elevando l'entità del costo, fino a costituire un disincentivo all'adozione della tipica procedura concorsuale ed al vantaggio per i creditori che ad essa è connessa. Inoltre, quanto minore sia la

Quest'ultima ha infatti affermato che: *“Se l'entità dei crediti estinti con il concordato costituisse reddito e desse luogo a materia imponibile, il costo di nessun concordato preventivo sarebbe realizzabile all'aliquota minima determinata per legge (il 40%), né alcun concordato fallimentare potrebbe realizzarsi in base alla semplice percentuale più favorevole per i creditori rispetto a quelle che corrisponderebbe la liquidazione fallimentare, in quanto le imposte sul reddito (IRPEF,IRPEG o ILOR) inciderebbero sensibilmente sul concordato stesso elevandone l'entità del costo, fino a costituire un disincentivo all'adozione della tipica procedura concorsuale e al vantaggio per i creditori che ad essa è connessa. Inoltre, quanto minore sia la percentuale proposta e corrisposta in sede concordataria ( e quindi quanto minore sia la disponibilità concordataria e maggiore l'entità dell'insolvenza), tanto maggiore sarebbe il costo fiscale calcolato sulla parte estinta, con la conseguenza di ravvisare reddito imponibile tanto maggiore quanto maggiore sia il dissesto da insolvenza e minore l'attivo imponibile, con una costruzione la cui illogicità appare evidente in presenza di una situazione di insolvenza. Solo in ipotesi di eccedenza attiva a favore del debitore alla chiusura della procedura (analogamente a quanto si verifica nel fallimento con cui è comune il presupposto dell'insolvenza), può ipotizzarsi un reddito imponibile realizzato nel corso della procedura; l'eccedenza di attivo patrimoniale, peraltro, può realizzarsi nel concordato essenzialmente quando i creditori siano soddisfatti al 100%, con esclusione per ciò stesso dell'esistenza di un bonus da concordato che possa in ipotesi costituire eccedenza attiva”*<sup>42</sup>. Tale orientamento sembra in linea con la modifica intervenuta nella disciplina del reddito di impresa con l'art. 88, comma 4 del TUIR, recentemente sostituito con l'art. 33, comma 4, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ne ha disposto l'irrelevanza fiscale delle riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo, successivamente estesa ai casi di ristrutturazione dei debiti. La dottrina giuridica giuridica, o meglio una parte degli autori, ha attribuito a tale interpretazione una natura ibrida,

---

*percentuale proposta e corrisposta in sede concordataria (e quindi quanto minore sia la disponibilità concordataria e maggiore l'entità dell'insolvenza), tanto maggiore sarebbe il costo fiscale calcolato sulla parte estinta, con la conseguenza di ravvisare reddito imponibile tanto maggiore quanto maggiore sia il dissesto da insolvenza e minore l'attivo disponibile, con un a costruzione la cui illogicità appare evidente in presenza di una situazione di insolvenza. Solo in ipotesi di eccedenza attiva a favore del debitore alla chiusura della procedura (analogamente a quanto si verifica nel fallimento con cui è comune il presupposto dell'insolvenza), può ipotizzarsi un reddito imponibile realizzato nel corso della procedura; l'eccedenza di attivo patrimoniale, peraltro, può realizzarsi nel concordato essenzialmente quando i creditori siano soddisfatti al 100%, con esclusione per ciò stesso dell'esistenza di un bonus da concordato che possa in ipotesi costituire eccedenza attiva”*.

<sup>42</sup>Cass. Civ., sez. I, 18 luglio 1995, n. 7800, in <http://www.ilcaso.it>.

considerandola in parte una forma di esclusione e in parte una forma di esenzione<sup>43</sup>, anche se da molti criticata in quanto in contrasto con la finalità stessa della procedura concorsuale, la quale non implica la cessione dell'attività d'impresa. Infatti la falceria concordataria costituisce una liberazione dell'imprenditore, cioè una sopravvenuta insussistenza di una parte del passivo che nei precedenti periodi di imposta ha concorso alla formazione del reddito. Quindi tale previsione normativa può essere giustificata dal solo fatto che il legislatore abbia volutamente riservare un trattamento di favore a quelle imprese, e di conseguenza a quegli imprenditori che si trovano ad affrontare un periodo di difficoltà economica.

Dal punto di vista fiscale, assume maggiore rilievo la natura stessa del concordato, cioè se si tratta di un concordato con continuità aziendale o di tipo liquidatorio, soprattutto alla luce della recente modifica normativa, intervenuta con l'aggiunta dei commi 4-bis e 4-ter all'art. 88 del TUIR con il decreto legislativo recante misure per la crescita e la internalizzazione delle imprese. In particolare l'art. 13 dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile 2015 prevede delle modifiche in materia di sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa, nel cui comma 4-ter prevede un trattamento fiscale differente per la riduzione dei debiti originate da procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie, rispetto a quelle che mirano alla continuità dell'attività aziendale; ridefinisce inoltre il meccanismo di calcolo della quota imponibile nel caso di procedure di risanamento<sup>44</sup>. A partire dalle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2012, le impostazioni del TUIR prevedono una disparità di trattamenti tra i concordati preventivi in continuità e gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati. Infatti, nella seconda fattispecie le sopravvenienze attive non sono detassate per intero, ma solo per la parte eccedente le perdite pregresse e/o di periodo, pur avendo tali strumenti le medesime finalità. Inoltre con la ris. dell'Agenzia delle Entrate 29/E del 1 gennaio 2004<sup>45</sup>, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che le plusvalenze realizzate e le sopravvenienze attive scaturenti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo, possono configurarsi come proventi straordinari e

---

<sup>43</sup> Si parla di esclusione nella parte in cui si rivolge all'insussistenza del passivo nell'ambito del concordato con cessione di beni, in quanto la riduzione dei debiti da ciò derivante non rappresenta manifestazione di reddito; si parla di esenzione nella parte relativa al concordato senza cessione di beni e quindi diretto alla prosecuzione dell'attività di impresa.

<sup>44</sup> Il cui termine con la nuova disciplina intende il concordato senza finalità liquidatorie. Il confine tra concordato preventivo "liquidatorio" e il "concordato di risanamento" è molto incerto, in quanto nel secondo caso si comprende non solo la continuazione dell'attività d'impresa da parte del debitore, ma anche di soggetti terzo, attraverso la cessione o il conferimento dell'azienda in esercizio a favore di una o più società, anche di nuova costituzione. La giurisprudenza ha ritenuto idonea l'applicazione dell'art. 186-bis anche ai concordati preventivi eseguiti tramite affitto dell'azienda a terzi.

<sup>45</sup> Da <http://www1.agenziaentrate.gov.it>.

quindi non concorrenti alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini Irap. Con il nuovo comma 4-ter viene rimossa questa disomogeneità, prevedendosi l'esclusione integrale da imposizione solo per le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato preventivo non di risanamento, da un lato, e l'equiparazione del trattamento fiscale delle riduzioni dei debiti derivanti da concordati di risanamento a quello delle riduzioni discendenti da accordi di ristrutturazione del debito, dall'altro<sup>46</sup>. L'articolo suddetto stabilisce che l'ammontare delle perdite pregresse deve essere computato senza considerare il limite dell'80%.

Le conseguenze fiscali del concordato preventivo non si riflettono solo in capo al debitore, ma anche in capo al creditore che rischia di non recuperare il credito nei confronti dell'impresa in crisi, determinando così anche il reddito del creditore. Infatti in questo caso il creditore si trova a tener conto di una perdita derivante dalla differenza tra il credito iscritto in bilancio e l'importo riconosciuto in sede di concordato. In questo caso l'art. 101, comma 5 del TUIR prevede la deducibilità di una perdita su crediti, nel caso in cui sussistano elementi certi e precisi e solo se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. In quest'ultimo caso il legislatore ha previsto una presunzione legale assoluta, non richiedendo il necessario accertamento delle caratteristiche o le dimensioni della crisi di impresa. Tale disposizione però non definisce il periodo d'imposta nel quale la perdita deve concorrere alla formazione del reddito d'impresa, ma riconosce come momento indicatore della certezza della perdita su crediti la data di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Ma comunque non specifica se la perdita debba essere dedotta nell'esercizio in cui inizia il procedimento e debba riguardare l'intero credito oppure se portarla in deduzione in un secondo momento e per un ammontare diverso da quello esistente al momento di apertura della procedura concorsuale. In riferimento a ciò molte sono state le tesi in dottrina giuridica e in giurisprudenza. Secondo un primo orientamento della Corte di Cassazione la perdita deve essere dedotta integralmente nel periodo in cui ha avuto avvio la procedura, questo da un lato per semplificare il regime delle perdite, dall'altro in modo da non attribuire al debitore un ulteriore vantaggio, cioè quello di ripartire su più esercizi la deduzione della perdita. Secondo altre teorie la perdita non necessariamente dovrebbe essere dedotta nell'esercizio di apertura della procedura, ma anche nei periodi di imposta successivi purché sussistano i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità delle perdite, secondo l'ordinario regime, previsti dall'art. 101, comma 5 del

---

<sup>46</sup> ANDREANI G., TUBELLI A., *Il nuovo regime fiscale delle riduzioni dei debiti dovuti a crisi d'impresa*, in *Il fisco*, pag. 2114.

TUIR. L'Amministrazione finanziaria ritiene di far coincidere la sussistenza della perdita con quello del provvedimento di apertura del concordato, affermando l'indeducibilità della perdita avvenuta in un periodo precedente o successivo all'ammissione del debitore alla procedura concorsuale. Tale soluzione non considera la funzione dell'istituto che, dopo la novella del 2006, si dirige verso soluzioni della crisi d'impresa non necessariamente liquidatorie, spostando l'accertamento della perdita sul credito ad un momento successivo all'ammissione del debitore alla procedura. In tale ottica, l'eventuale differimento della deduzione ad un periodo d'imposta successivo all'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo sembra trovare una base nei parametri di certezza ed obiettiva determinabilità richiesti dall'art. 109, comma 1 del TUIR, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta di competenza, fermo restando la possibilità concessa dall'art. 101, comma 5, di una immediata deducibilità della perdita del credito<sup>47</sup>. La giurisprudenza di legittimità sostiene invece che dal momento in cui il debitore è sottoposto a procedure concorsuali, opera per presunzione la deducibilità, tenendo conto del livello di presumibile realizzazione del credito, affermando che: *“L'orientamento da ultimo citato è quello che meglio risponde sia alla lettera della legge (la quale, disponendo la deducibilità dei crediti nell'anno di apertura della procedura concorsuale, non ne impone perciò la deduzione, e non offre una base all'assunto che essa dovrebbe aver luogo indefettibilmente in quell'esercizio), e sia alla sua ragione ispiratrice, che è quella di dare attuazione più precisa al ricordato disposto dell'art. 75, comma 1, D.P.R. n. 917/1986. Infatti, se il precedente rifiuto di riconoscere l'elevato tasso di improbabilità della realizzazione del credito nei confronti di soggetti dichiarati insolventi costituiva un criterio irragionevolmente rigido di applicazione del ricordato principio, è pure doveroso riconoscere che i vari tipi di procedure concorsuali consentono, in tutto o in parte, il recupero del credito in dipendenza di molteplici variabili; e che non v'è ragione di escludere aprioristicamente la possibilità che l'apprezzamento di tali elementi consenta di individuare i requisiti di certezza e di determinabilità della perdita, con riguardo ad un esercizio diverso da quello nel quale la procedura concorsuale si apre”*<sup>48</sup>. Tale soluzione appare da un lato coerente con il principio di competenza, dall'altro è in contrasto con la natura semplificatoria della presunzione di perdita di credito ammesso alla procedura concorsuale. Differente invece appare la tesi secondo cui le perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali scaturiscono da un fenomeno valutativo, poiché i crediti non sono stati né trasferiti né estinti giuridicamente, sarebbero per tale motivo sottratti all'applicazione del principio di

---

<sup>47</sup>PAPARELLA F., *Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, 2013, pagg. 873-874.

<sup>48</sup> Cass. Civ., sez. trib., 4 settembre 2002, n. 12831, in <http://www.ilcaso.it>.

competenza. L'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti interpreta tale scelta del legislatore di voler ammettere a deduzione della perdita nel periodo di apertura della procedura concorsuale, come semplice presunzione dell'esistenza della perdita in tale esercizio e non lo vede come un obbligo a dedurre l'importo del credito integralmente in tale periodo. Quindi in questo caso la valutazione vincolerebbe sia il debitore che l'Amministrazione finanziaria. L'Assonime invece, pur ritenendo che la deduzione delle perdite deve avvenire nei vari esercizi in base agli importi iscritti in bilancio, ha sostenuto che potrebbe non essere riconosciuto all'Amministrazione finanziaria alcun potere circa la contestazione delle valutazioni fatte dall'imprenditore in sede di redazione del bilancio. L'Agenzia delle Entrate, pur sostenendo che devono sempre valere le ordinarie regole di competenza per l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti, non ha fornito indicazioni circa i criteri applicabili<sup>49</sup>, ma nella Circ. n. 26/E del 1. agosto 2013<sup>50</sup> ha affermato che in presenza dell'assoggettamento del debitore al concordato preventivo (e anche a seguito della pubblicazione del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti) opera un automatismo circa la deducibilità delle perdite relativi ai crediti vantati verso l'impresa debitrice a prescindere dalla verifica della definitività delle perdite, risultando sufficiente l'accertamento giudiziale o amministrativo dello stato di crisi del debitore. Tali requisiti si intendono sussistenti dalla data del provvedimento di ammissione alla procedura concorsuale, ma l'Agenzia precisa che una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui la perdita su crediti è deducibile deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza. Ciò nonostante ha affermato di ritenere applicabile il principio generale di derivazione del reddito di impresa imponibile dal bilancio, quindi la perdita in un determinato esercizio è data dalla perdita iscritta in bilancio in conformità alle regole del codice civile e ai principi contabili applicati dall'impresa. Aspetto importante è l'attribuzione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate del potere di sindacare circa la correttezza del comportamento seguito dal redattore del bilancio perché la valutazione delle perdite non è un processo arbitrario, ma deve essere conforme ai principi contabili adottati e perché si fa riferimento alle risultanze dei documenti di natura contabile e finanziaria redatti ed omologati da un organo della procedura. Una rilevante e recentissima modifica è stata determinata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, denominata "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese", il cui art. 13, comma 1, aggiungendo all'art. 88, comma 4, il comma 4-ter, specifica che: "*Non si considerano, altresì, sopravvenienze*

---

<sup>49</sup> ANDREANI G., *La competenza delle perdite su crediti relativi a imprese in crisi*, in *Il Fisco*, pag. 6034.

<sup>50</sup> *Ibidem* (49).

*attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis.”<sup>51</sup> Questa ulteriore novità ha ammesso quindi la deducibilità delle perdite nel periodo di imputazione a bilancio, estendendo tale previsione “Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”<sup>52</sup>.*

Detto questo, si evince che un passo essenziale nel concordato preventivo da parte del debitore consiste nella ripartizione delle perdite tra i creditori a seconda che si tratti di creditori privilegiati, di crediti tributari e contributivi e di creditori chirografari, in modo da garantire ai creditori un trattamento migliore rispetto a quello che essi potrebbero ottenere da soluzioni alternative e, ai creditori privilegiati, il rispetto delle cause di prelazione. Questa distinzione ha come obiettivo principale quello di garantire la conservazione del valore

---

<sup>51</sup> In <http://www.gazzettaufficiale.it>.

<sup>52</sup> D. Lgs. N. 147/2015, art. 13, comma 1, lettera d), in <http://www.gazzettaufficiale.it>.

d'impresa, ottenibile attraverso una maggiore tutela dei creditori e anche perché il debitore, per gli adempimenti alle proprie obbligazioni, non coinvolge il suo intero patrimonio, riservando una parte per la continuazione dell'attività aziendale, previo consenso dei creditori<sup>53</sup>. Infatti secondo alcuni la suddivisione in classi “permette al debitore in stato di crisi di calibrare la proposta concordataria sulle esigenze dei singoli gruppi di creditori e, conseguentemente, di concordare una ristrutturazione del proprio debito che soddisfi i diversi interessi di cui sono portatori i singoli creditori”<sup>54</sup>. Tale suddivisione non è espressamente prevista dalla legge, quindi, secondo la tesi maggioritaria, la scelta della suddivisione in classi è lasciato alla libera autonomia contrattuale ed è successivamente sottoposta al giudizio dei creditori. Altri invece sostengono l'obbligatorietà della suddivisione a tutela dei creditori più deboli, soprattutto se vi è una forte omogeneità

Per quanto riguarda le diverse categorie di creditori vengono applicate per ciascuna criteri e regole differenti. Per esempio in riferimento ai creditori privilegiati (muniti cioè di privilegi, pegno o ipoteca) devono essere soddisfatti in misura pari o superiori rispetto a quanto ottenibile attraverso la liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni o dei diritti sui quali sussiste una causa di prelazione. In particolar modo il debitore deve garantire, in caso di ripartizione in classi, che i titolari di credito di grado superiore dovranno avere un trattamento migliore rispetto a quello riservato ai creditori di grado. Un esempio di credito privilegiato è il credito di rivalsa in ambito IVA, che nel caso di concordato preventivo, se il fornitore dell'imprenditore in stato di crisi ha emesso la fattura in un periodo precedente all'apertura della procedura concorsuale, egli ha il diritto di partecipare al piano concordatario, includendo in questo modo alla soddisfazione concordataria anche l'IVA relativa all'imponibile. L'iva rientrerà nella categoria di privilegio speciale, invece l'imponibile come privilegio della prestazione cui inerisce<sup>55</sup>. Ritornando alla soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati, si registrano due decisioni della Corte di Appello di Roma. Il collegio di merito statuiva che “l'esistenza del privilegio speciale esula dall'accertamento dell'esistenza del bene sul quale lo stesso può essere esercitato [...] dovendosi solo avere riguardo alla sua astratta natura- rilevando solo al momento della

---

<sup>53</sup>DE CICCO O., , 2011, *Procedure concorsuali e par condicio creditorum: la protezione dei creditori tra parità e ragionevolezza*, *Rivista di diritto commerciale*, pag . 351.

<sup>54</sup>NARDECCHIA G., *Le classi e la tutela dei creditori nel concordato preventivo*, *Giurisprudenza commerciale*, 2011, pag. 82/II.

<sup>55</sup>Art. 18, comma 5, D.P.R. n. 663/1972: “*Il credito di rivalsa IVA ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del c.c. e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del creditore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del c.c., cui tuttavia è posposto*”.

liquidazione”; “l’art. 2747, comma 2, c.c. esplicitamente stabilisce che la sussistenza del privilegio speciale è “subordinata” al perdurare della presenza nel patrimonio del debitore dei beni oggetto del privilegio medesimo. [...] È evidente che neppure l’apertura di una procedura di concordato preventivo, per quanto regolata da leggi speciali, può produrre effetti retroattivi, fino al punto da far rivivere diritti estintisi ben prima che la procedura medesima avesse inizio<sup>56</sup>”. Quindi secondo tale orientamento, nel caso in cui manchi il bene che assiste il privilegio, il credito IVA verrà degradato a chirografario. Opinione della Suprema Corte è che “la mancanza del compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce, a differenza che nel fallimento, l’esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente ( e correlativamente, il creditore non è ammesso al voto sulla proposta di concordato)”<sup>57</sup>, facendo sì che un credito assistito da un credito speciale rimanga sempre un credito privilegiato a prescindere dalla presenza o meno del bene a garanzia nel patrimonio del debitore. I crediti garantiti vengono tra l’altro equiparati (ai soli fini del voto) ai crediti chirografari nel caso in cui la proposta prevede la soddisfazione non integrale e per la parte di credito non coperta da garanzia e non offerta in pagamento per ragioni di garanzia. I creditori chirografari possono essere soddisfatti anche parzialmente, ma essendo assenti limiti minimi imposti dalla legge, si deve tener conto della collocazione del credito rispetto al valore di liquidazione. Nel caso in cui si tratti di soci che hanno finanziato la società in difficoltà, la legge dispone che tali crediti siano postergati al soddisfacimento degli altri creditori, e non posti al pari dei creditori chirografari, in quanto ciò violerebbe il principio di omogeneità degli interessi economici<sup>58</sup>. È inoltre previsto per questo un adempimento non necessariamente attraverso somme di denaro, ma con qualsiasi mezzo<sup>59</sup>. Un’importante e più recente novità è stata introdotta dal Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, al cui art. 3, lettera c) si aggiunge al previgente art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la possibilità per i creditori, rappresentanti il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale, di presentare “una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre 30 giorni prima dell’adunanza dei creditori”<sup>60</sup>, la quale verrà approvata se dalla proposta del debitore non viene data garanzia del pagamento di almeno il 40% dell’ammontare dei crediti chirografari.

---

<sup>56</sup>Pronuncia del 18 settembre 2006; sentenza 16 settembre 2009.

<sup>57</sup>CARINCI A., *Migrazioni fra procedure concorsuali e neutralità del fattore fiscale nelle soluzioni alla crisi di impresa*, in *Il Fisco*, pag. 4127.

<sup>58</sup>Cassazione 4 febbraio 2009 n. 2706, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>59</sup>Art. 124, comma 2, lettera c), e 160 l.f., in <http://www.fallco.it>.

<sup>60</sup>D.L. n. 83/2015, art. 3, lettera c), in <http://www.gazzettaufficiale.it>.

## 2.4.2 L'imposta sul valore aggiunto

Altro aspetto rilevante riguarda l'imposta sul valore aggiunto disciplinato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'art. 26 che recita: *“Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene mena in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissioni e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”*. Tale norma concede il diritto, e non obbliga, al creditore di recuperare l'IVA assolta sulle fatture emesse da debitori insolventi sottoposti a procedure concorsuali, naturalmente solo per quelle fatture emesse e registrate. Quindi nel caso in cui la fattura sia stata emessa e registrata, si deve accertare il momento in cui si manifestano le insolvenze. Precedentemente con il D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, veniva subordinata tale possibilità all'avvio della procedura concorsuale, che successivamente è stata limitata, con l'art. 13-bis della L. n. 140 del 1997, alle sole procedure concorsuali già concluse. L'agenzia delle Entrate ha fatto discendere da questa novella l'interpretazione secondo cui tale diritto può essere esercitato solo nel momento in cui è accertata l'infruttuosità della procedura<sup>61</sup>, ed in particolare, solo per i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato<sup>62</sup>. Tale interpretazione non è condivisa dalla dottrina giuridica in quanto si reputa in contrasto con la direttiva comunitaria<sup>63</sup>, il cui art. 90 dispone che il mancato pagamento comporti in ogni caso la riduzione della base imponibile e di conseguenza dell'imposta, al contrario della normativa comunitaria che invece ne subordina tale possibilità solo a seguito della perdita realizzata. Per quanto riguarda nello specifico la variazione in diminuzione per il recupero del tributo, il creditore una volta accertata l'infruttuosità del debitore, può emettere la nota di variazione in diminuzione per la liquidazione periodica dell'IVA, facendo

---

<sup>61</sup> Tale infruttuosità deve essere accertata facendo riferimento alla data omologazione e al momento in cui il debitore concordatario adempia agli obblighi assunti in sede di concordato.

<sup>62</sup> PAPARELLA F., *Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, 2013, pag. 878.

<sup>63</sup> Direttive CE n. 112 del 2006, in <http://eur-lex.europa.eu>.

riferimento sia all'imponibile che all'imposta, attenendosi alle direttive della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. Dall'altro lato anche il debitore deve registrarla come variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, in modo da riversare all'Erario l'imposta detratta sulla base della fattura originaria<sup>64</sup>. Per quanto riguarda il termine massimo per le operazioni di variazione, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che non opera il limite temporale di un anno dalla data di effettuazione dell'imponibile<sup>65</sup>, in quanto tale variazione non dipende da un sopravvenuto accordo delle parti o dalla inesattezza della precedente fatturazione. Tenendo conto dell'art. 18<sup>66</sup>, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, si evince che in caso di concordato preventivo, se il fornitore dell'imprenditore in stato di crisi ha emesso la fattura prima dell'apertura della procedura concorsuale, egli potrà partecipare al piano concordatario e il credito da ammettersi alla soddisfazione concordataria riguarderà oltre che l'imponibile anche la relativa IVA, attribuendo degli ordini di privilegi differenti, in quanto il credito di rivalsa sarà assistito sempre da privilegio speciale, mentre l'imponibile l'ordine di privilegio della prestazione cui inerisce. Inoltre un aspetto che preme sottolineare nell'ambito dell'Iva riguarda il ricorso o meno, in sede di concordato preventivo, dell'istituto della transazione fiscale, la quale ammette la falcidia o la riduzione del credito tributario solo nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 182-ter della legge fallimentare, aspetti che illustrerò più approfonditamente nel successivo capitolo per meglio comprenderne la natura e le varie opinioni espresse. Infatti mentre l'Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione sostengono l'infalciabilità dell'Iva e delle ritenute alla fonte, altri ritengono e sperano invece che si propenda per tale possibilità. Un ulteriore appunto da fare, riguarda una recentissima modifica apportata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016. Infatti l'art. 126, comma 4, prevede che in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, la detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione si attua *“a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942,*

---

<sup>64</sup>Nel caso in cui si verifichi il recupero integrale o parziale del credito, il creditore dovrà effettuare una variazione di segno opposto a quella fatta precedentemente.

<sup>65</sup>D.P.R. 633/1972, art. 26, comma 3, in [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).

<sup>66</sup> *“il credito di rivalsa IVA ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del Codice Civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado di privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del Codice civile, cui tuttavia e posposto”*.

n. 267”, ma solo ed esclusivamente per il cessionario o committente assoggettato a procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016, quindi per il successivo periodo d’imposta. Si può concludere sottolineando l’importanza di tale novità, che ammette la possibilità di recuperare l’imposta, nel caso in cui il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali, già fin dall’inizio della procedura, senza la necessità di doverne attendere l’esito, al contrario da quanto disposto fino ad ora.

### **2.4.3 L’imposta di registro e l’imposta regionale sulle attività produttive**

Molto più discussa è invece la questione dell’imposta di registro, quindi le modalità di tassazione del provvedimento di omologazione del concordato preventivo. Secondo la predisposizione precedente, la giurisprudenza tendeva a distinguere due tipologie di concordato, quella con garanzia e la *cessio bonorum*. Nel primo caso riteneva che fosse assoggettata a tassazione proporzionale, in quanto la proposta del debitore diventa obbligatoria per tutti i creditori, fungendo così da atto costitutivo di un insieme di situazioni giuridiche ed in considerazione di ciò la giurisprudenza di legittimità aveva collocato tale atto tra quelli indicati alla lett. c) della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, cioè tra gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; nel secondo caso invece l’imposta di registro dovrebbe essere in misura fissa poiché i beni rimangono in ogni caso di proprietà del debitore. La dottrina giuridica ha criticato tale interpretazione, riconoscendo invece la natura di atto giudiziario da assoggettare ad imposta di registro in misura fissa. In dottrina giuridica hanno invece riconosciuto l’assoggettabilità della sentenza di omologazione del concordato all’imposta proporzionale di registro, infatti in una circolare il Ministero delle Finanze stabiliva che *“sebbene i precedenti rapporti obbligatori tra l’imprenditore e i creditori abbiano generato il presupposto impositivo ai fini dell’imposta di registro, la sentenza di omologa costituisce una nuova situazione soggettiva attiva di natura patrimoniale che dà luogo all’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, una volta che il debitore o il terzo assunto abbiano assunto l’obbligo di ottemperare a quanto definito nel concordato preventivo”*<sup>67</sup>, salvo tali crediti fossero rientrati nell’ambito dell’applicazione dell’Iva che prevedeva invece la prevalenza di quest’ultima. Di opposta opinione era la Corte di cassazione che riteneva più idoneo l’assoggettamento all’imposta in misura fissa, abolendo la differenza tra il concordato preventivo con cessione dei beni e con garanzia, mancando nel primo l’effetto traslativo che giustifichi una tassazione proporzionale. La giurisprudenza ha di

---

<sup>67</sup>MONTEMURNO D., *L’imposta di registro nei decreti di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei concordati preventivi*, in *Il Fisco*, pag. 4122.

recente ritenuto più adeguato l'assoggettamento dell'omologazione del concordato ad un imposta di registro fissa anche per il concordato per garanzia, soluzione condivisa anche dall'Agenzia delle Entrate che fa rientrare tale fattispecie tra gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, relativa agli atti di omologazione<sup>68</sup>. Quest'ultima pronunzia viene però annullata da due successivi provvedimenti della stessa. Con il primo, l'Agenzia riconferma l'opinione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui i decreti di omologa dei concordati preventivi con cessione dei beni o con garanzia devono essere assoggettati ad un imposta fissa, essendo assenti gli effetti traslativi, presenti invece nelle ipotesi di decreto di omologa che dispone la cessione dei beni al terzo assuntore, in cui si applica la disposizione alla lettera a) dell'art. 8. Con il secondo provvedimento viene esteso il suddetto trattamento anche alle ipotesi di accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 182-bis della legge fallimentare.

Un'ultima precisazione deve essere fatta a riguardo della tassa sulle attività produttive, che rappresenta una grossa fetta dell'imposta sui redditi di impresa. A riguardo ci si è chiesti se, a seguito della procedura concorsuale, il presupposto dell'IRAP venisse meno come nel caso della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria e il fallimento. In questo caso si è optato per il rifiuto di questa ultima ipotesi in quanto manca lo spossessamento del debitore e soprattutto vi è la prosecuzione dell'attività aziendale. Stessa procedura non è prevista per le plusvalenze derivanti da cessione di beni e le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa, che vengono considerate proventi straordinari, come già si era detto in precedenza. Tale interpretazione ministeriale riprende quanto già indicato nella Circolare ministeriale 4 giugno 1998, n. 141/E, la quale ha precisato che nella voce A.5) del Conto Economico rientrano solo *“le plusvalenze derivante dall'alienazione dei beni strumentali a seguito della fisiologica sostituzione dei cespiti, conseguente al deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa; non ricorrendo le predette condizioni, la plusvalenza presenta natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E.20) del Conto economico, con conseguente esclusione dalla base imponibile IRAP”*<sup>69</sup>.

---

<sup>68</sup> PAPARELLA F., *Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, pag. 885.

<sup>69</sup> ORLANDI M., *Il concordato preventivo con continuità aziendale*, in *Il fisco*, pagg. 7390-7391

## 2.5 L'accordo di ristrutturazione del debito

L'accordo di ristrutturazione, disciplinato dall'art. 182-bis<sup>70</sup> della legge fallimentare, come modificato dall'art. 48 del D.L. n. 78/2010, permette un ricorso al tribunale per l'omologazione di un programma di ristrutturazione di una parte del debito e il conseguente integrale soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo. Tale strumento è stato introdotto dal D.L. 35/2005, convertito poi nella L. 80/2005, caratterizzandolo di due fasi, una stragiudiziale e una giudiziale. Nella fase stragiudiziale l'imprenditore rinegozia i propri debiti con i creditori; nella fase giudiziale il Tribunale fa produrre gli effetti legali dell'accordo. Per l'omologazione il debitore era tenuto alla presentazione di una relazione tecnica effettuata da un perito esterno, attestante la fattibilità dell'operazione e il soddisfacimento di tutti i creditori, cioè anche quelli dissenzienti. Molte sono state le modifiche, a partire dalla sua introduzione, tra le ultime il D.L. n. 83/2012, che ha riguardato la relazione del professionista, il pagamento anticipato di alcuni crediti anteriori, il regime dei finanziamenti prededucibili e il regime di capitalizzazione. Obiettivo primario di coloro che fanno ricorso a questo istituto consiste nel riprogrammare le scadenze delle obbligazioni, oppure la contrazione di un finanziamento a lungo o medio termine con cui sistemare alcune posizioni debitorie e ridurre in questo modo l'esposizione complessiva in maniera immediata; si può anche ottenere la riduzione delle obbligazioni scadute in modo da riequilibrare i debiti residui e destinare i flussi finanziari al soddisfacimento dei creditori che non aderiscono; si può modificare il tasso di interesse o il tasso di cambio; si possono ottenere alcune postergazioni da una parte dei creditori.

Molti sono i vantaggi che questo strumento porta a favore delle imprese che versano in uno stato di difficoltà, tra cui:

- La maggiore rapidità rispetto al concordato preventivo;
- Il contenuto del piano risulta essere molto più flessibile e non vincolato da limiti posti dal legislatore, salvo la meritevolezza della causa;

---

<sup>70</sup>L'art. 182-bis della legge fallimentare prevede che: *“L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordi di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.”*

- I finanziamenti necessari al buon esito della procedura ricevono tutela sia nella fase delle trattative per concludere l'accordo sia nelle fasi dell'esecuzione dello stesso;
- È previsto un blocco delle azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del debitore che può essere anticipato fino alle fasi che conducono all'accordo e con effetto automatico al deposito dell'accordo al registro delle imprese;
- Non è previsto nessun obbligo informativo nei confronti dei creditori non aderenti;
- L'accordo non implica la perdita di controllo dell'impresa in capo all'imprenditore;
- Rende possibile il soddisfacimento dei creditori aderenti al piano, includendovi anche quelli erariali e previdenziali;
- Al tribunale spetta l'onere della verifica della serietà del piano e l'idoneità a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Nonostante i numerosi vantaggi, non si possono non menzionare gli svantaggi di tale strumento:

- Vi è l'obbligo di soddisfare in modo integrale i creditori che decidono di non aderire al piano;
- Non è prevista la cristallizzazione della posizione debitoria per poter consentire la prosecuzione dell'attività;
- È previsto un controllo di omologazione da parte del tribunale.

Detto ciò, prima di proseguire con un'analisi dettagliata dell'argomento, sarebbe utile definire i presupposti di tale strumento, in particolar modo i presupposti oggettivi e soggettivi. Per quanto riguarda i primi, si fa ricorso allo stato di crisi<sup>71</sup> per il quale, come nel caso del concordato preventivo, bisogna stabilire se esiste un livello massimo o un livello minimo, al di sopra e al di sotto dei quali il ricorso alla ristrutturazione non sarebbe consentito (anche se

---

<sup>71</sup>Cfr. FRANCIS LEFEBVRE, *Il fallimento*, pag. 61, Ed. Ipsoa La giurisprudenza e gli interpreti ritengono che lo stato di crisi, in analogia con il concordato preventivo, comprende anche lo stato di insolvenza. Per evitare situazioni di abuso dell'istituto si esclude una semplice situazione di declino autorizzi il ricorso all'accordo, dovendosi ritenere necessaria una situazione di crisi vera e propria, anche nella sua manifestazione prospettica e non ancora attuale (Mandrioli).

non si riscontra nessuna precisazione normativa). Tale norma fa riferimento non ad una semplice crisi temporanea, ma allo stato di insolvenza. Per ciò che concerne il presupposto soggettivo<sup>72</sup>, l'accordo può essere proposto da qualsiasi imprenditore, che sia persona fisica, società o ente, e dal 2011 con D.L. n. 98 anche l'imprenditore agricolo. Affinché ciò possa verificarsi devono sussistere i seguenti requisiti:

- Deve essere esercitata un'attività commerciale o un'impresa agricola;
- Nel caso di impresa commerciale devono superarsi, almeno una delle soglie richieste per la dichiarazione di fallimento.
- Deve sussistere uno stato di crisi.

Si è accennato in precedenza alla disposizione che precisava che l'accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere stipulato dai creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti dell'impresa in crisi, prevedendo invece per i creditori dissenzienti un integrale soddisfacimento. Per il calcolo di tale percentuale deve considerarsi il passivo complessivo<sup>73</sup> del debitore e l'importo di cui ciascun creditore risulta esserne il titolare, permettendo in questo modo la stipula dell'accordo anche da parte di un singolo creditore purché rappresentante del 60% dei debiti dell'impresa. Si ritiene inoltre obbligatoria la sussistenza della maggioranza suddetta al momento dell'omologazione da parte del tribunale. Per quanto riguarda invece la modalità di consenso nulla viene specificato dalla legge, ma la prassi più diffusa ritiene che debba avvenire in forma scritta, non escludendo un accordo stipulato tra debitore e creditore mediante scrittura privata autenticata.

---

<sup>72</sup>Cfr. PIROZZI F., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti per garantire il credito ed assicurare la continuità aziendale*, in *Gazzetta forense*, n. 1 gennaio/febbraio 2014, pag. 69. La novella del 2007 ha sostituito il termine debitore con il termine imprenditore in stato di crisi. Ciò implica che l'accordo di omologazione della ristrutturazione può essere richiesta non da un debitore civile, ma dall'imprenditore assoggettabile alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 1 l. fall..

<sup>73</sup>Cfr. FRANCIS LEFEBVRE, in *Il fallimento*, Ed. Ipsoa, pag. 61. Vengono ricompresi nel passivo:

- i creditori dissenzienti, i creditori assistiti da cause legittime di prelazione, i creditori non avvisati dal debitore proponente;
- le adesioni provenienti da società appartenenti al medesimo gruppo della società ricorrente;
- vengono esclusi dal computo i crediti delle banche e intermediari finanziari che hanno erogato finanziamenti in funzione della presentazione della domanda di omologazione dell'accordo o in esecuzione dell'accordo; i crediti dei soci che hanno concesso finanziamenti; i crediti del professionista attentatore della relazione.

### 2.5.1 Tipologie di accordi

Come si è già detto, gli accordi di ristrutturazione dei debiti comportano una modifica nei rapporti originari obbligatori e contrattuali tra impresa e creditori. Tali strumenti quindi permettono da un lato al debitore di recuperare l'equilibrio della propria situazione finanziaria e patrimoniale, e migliorare quella economica. Può inoltre beneficiare fiscalmente dell'intassabilità del provento straordinario derivante dall'eventuale riduzione del debito, che analizzerò in seguito. Dall'altro lato il creditore può sperare nel recupero del proprio credito che invece rischiava di perdere o di incassare in tempi più lunghi. Anche per il creditore vi possono essere dei vantaggi fiscali, come ad esempio la deduzione delle perdite su crediti a seguito di una ristrutturazione del debito. Fatta questa precisazione, occorre ricordare e analizzare le diverse fattispecie di accordi che possono essere attuati:

- i. Modifica delle condizioni e delle scadenze dei debiti esistenti.
  - a. Riduzione dei debiti: gli accordi possono produrre una riduzione dei debiti, sia in riferimento a quelli scaduti e non pagati che a quelli futuri. Tale riduzione costituisce una Sopravvenienza attiva da iscrivere tra i Proventi che ne va a ridurre l'ammontare dei debiti;
  - b. Rideterminazione degli interessi maturandi: in questo caso si tratta di una riduzione degli interessi per gli anni successivi, non facendo registrare in questo modo un beneficio immediato ma solo nel futuro;
  - c. Rideterminazione dei tempi di pagamento: anche in questo caso, come il precedente, non si registra un beneficio immediato, ma nei periodi successivi. Infatti il debitore potrà ottenere o un differimento del pagamento oppure un allungamento delle scadenze, in riferimento sia ai soli interessi sia all'intero debito. Questa concessione avviene per lo più da parte di banche e fornitori di nuova finanza, i quali sono disposti a postergare propri crediti, in modo da aiutare le imprese in difficoltà. In questa tipologia di accordo si deve riclassificare il debito in situazione patrimoniale, ad esempio si può passare da una scadenza a breve a una a medio lungo termine.
- i. Conversione dei debiti in altri strumenti finanziari. Molte volte possono essere stabiliti accordi che comportano la conversione dei debiti in altri strumenti di debiti, aventi anche caratteristiche diversi, o con strumenti di capitale, con la possibilità di mantenere inalterati i creditori originari, oppure con il subentro di nuovi investitori. In

questo caso, non si registra nessun doppio movimento di cassa, ma il valore dell'importo del debito originario può non coincidere con quello che va a sostituirlo, generando così un Provento/Onere straordinario.

- ii. Cessione di assets aziendali. Molto spesso i debitori decidono di soddisfare i propri creditori attraverso la vendita a quest'ultimi di immobili, fabbricati, terreni, crediti e partecipazioni, generando sul piano contabile Proventi/Oneri straordinari.

## **2.5.2 Contenuto dell'accordo e trattamento dei creditori**

Si era accennato già in precedenza come il contenuto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti possa essere molto ampio e flessibile, in modo da poter essere facilmente adattabile alle diverse esigenze del debitore e dei creditori, in base alle condizioni in cui versa l'impresa e le cause che le hanno determinate. Infatti obiettivo cardine di tale istituto è il salvataggio e la conservazione dell'impresa e dei suoi beni. Ed è proprio a tal fine che sono state introdotte, in una delle recenti riforme, le seguenti disposizioni<sup>74</sup>:

- La possibilità di accedere, previa autorizzazione del tribunale e attestazione del professionista, all'erogazione di nuova finanza interinale, anche a seguito di concessione, a garanzia, di pegno o ipoteca, concedendo la prededuzione degli stessi<sup>75</sup>;
- La possibilità di pagare, previa attestazione del professionista, i crediti sorti anteriormente, volti al soddisfacimento dei creditori e indispensabili per la continuazione dell'attività aziendale<sup>76</sup>;
- Il non obbligo dello scioglimento in caso di perdita del capitale e di ricapitalizzazione<sup>77</sup>.

L'importanza di tale istituto è evidente nel fatto che il debitore offre ai creditori informazioni in merito allo stato di crisi al fine dell'ottenimento di benefici finanziari da parte di quest'ultimi volti al superamento della crisi e al mantenimento della gestione dell'impresa. Allo stesso modo i creditori beneficerebbero dell'aumento delle risorse prodotte conseguentemente alla risoluzione della crisi e alla continuazione dell'attività d'impresa

---

<sup>74</sup>PATTIMO R., *Evitare il fallimento, i nuovi strumenti*, in Il quotidiano IPSOA, pagg. 39-40.

<sup>75</sup>Art. 182-quinquies, commi 1,2,3, della L. Fall, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>76</sup>Art. 182-quinquies, commi 4, della L. Fall, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>77</sup>Art. 182-sexies della L. Fall, in <http://www.ilcaso.it>.

rispetto a quanto potrebbero ottenere attraverso la liquidazione dell'attivo<sup>78</sup>. Ed è per questo motivo che in questo contesto che la relazione del professionista riveste un ruolo rilevante, in quanto ha una funzione di garanzia nei confronti dei terzi. Una delle più recenti modifiche, come accennato prima, ha riguardato proprio la relazione del professionista, con l'art. 33, comma 1, lettera e) del D.L. n. 83/2012, in modo da poter eliminare gli aspetti critici emersi dalla formulazione originaria, ma rimane non disciplinato il contenuto della stessa al contrario di quanto avvenuto per il concordato preventivo<sup>79</sup>. Un primo aspetto della modifica riguarda i requisiti soggettivi del professionista attestatore, in quanto si dispone che la nomina spetti esclusivamente al debitore, tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti elencati dall'art. 67, comma 3, lettera d) del R.D. n. 267/1942. Inoltre il professionista dovrà anche possedere i requisiti d'indipendenza e non devono sussistere le cause che comportino l'ineleggibilità e decadenza enunciati all'art. 2399 c.c.. Inoltre l'attestazione non fa più riferimento esclusivamente all'attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti, per la quale vengono puntualizzati i vincoli, ma soprattutto alla veridicità dei dati aziendali, come già si era detto per il concordato. Infatti il ruolo del professionista era limitato alla valutazione circa l'attuabilità dell'accordo, lasciando il ruolo di attestatore della veridicità dei dati aziendali solo nel caso di concordato preventivo e piano di risanamento. Su questi due aspetti dottrina giuridica, giurisprudenza e prassi professionale erano concordi nel ritenere, da un lato, che le diverse espressioni di "ragionevolezza", "fattibilità" e "attuabilità" usate dal legislatore con riferimento al piano da attestare, avessero un significato univoco: l'interpretazione comune era quella per cui il professionista fosse tenuto a formulare un giudizio prognostico sulla idoneità del piano al superamento dello stato di crisi e sulle sue probabilità di riuscita. Dall'altro lato era condiviso l'orientamento secondo cui in tutte e tre le ipotesi l'attestatore non potesse prescindere da una preliminare verifica della veridicità dei dati aziendali<sup>80</sup>. Il professionista deve attestare se il piano è in grado di soddisfare al 100% i creditori entro 120 giorni, decorrenti dall'omologazione, se si tratta di crediti già scaduti alla data del decreto del tribunale, o alla loro scadenza. In questo caso il professionista dovrà anche ricercare elementi probatori della corrispondenza dei dati aziendali a quelli contabili, anche attraverso l'analisi dei criteri di valutazione adottati, così come richiesto per l'istituto del concordato preventivo. In aggiunta, con l'introduzione dell'art. 182-quinquies, comma 5,

---

<sup>78</sup>G. ROPPO, *Profili strutturali e funzionali dei contratti di salvataggio (o di ristrutturazione dei debiti d'impresa)*, in *Dir. fall.*, 2008, I, 377 ss..

<sup>79</sup>La Legge n. 134/2012, art. 161, lettera e) specifica che il piano deve contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

<sup>80</sup>PAPARELLA F., *Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, 2013, pagg. 954-955.

della legge fallimentare, è stato stabilito che nel caso di pagamento anticipato di crediti anteriori all'istanza relativa all'accordo di ristrutturazione, il professionista è chiamato ad attestare che tali pagamenti preferenziali sono relativi all'acquisto di beni e prestazioni di servizi necessari per la prosecuzione dell'attività d'impresa e volti ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori<sup>81</sup>. È stato altresì integrato il comma 3 dell'art. 182-bis della legge fallimentare che ha esteso il divieto per i creditori di iniziare o eseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore all'acquisizione di titoli di prelazione se non concordati.

Per quanto riguarda il diverso trattamento riservato ai creditori bisogna fare riferimento alla distinzione praticata tra creditori aderenti e non all'accordo, e non, come nel concordato preventivo, tra creditori chirografari e privilegiati. I creditori che esprimono il loro consenso all'accordo infatti sono liberi di concordare con l'impresa quali sono le sorti del loro credito, cioè possono richiedere un soddisfacimento totale o parziale, la dilazione o la rinuncia totale al pagamento. Infatti l'accordo può prevedere nello specifico:

- La dilazione di pagamento, con il riconoscimento o meno di interessi dilatori;
- Un trattamento differenziato dei creditori, quindi modalità e termini diversi di pagamento;
- Rinunce totali o parziali di uno o più crediti o degli interessi;
- Cessione parziale o totale dei beni in pagamento ai creditori o di crediti o di rami d'azienda;
- Dilazione o rinuncia all'azione esecutiva di recupero del credito;
- Transazioni fiscali;
- Concessione di nuove garanzie a favore dei creditori;
- Emissione di obbligazioni o titoli di debito;
- Accollo dei debiti dell'impresa da parte di terzi;

---

<sup>81</sup>Salvo i casi in cui pervengano al debitore nuove risorse finanziarie sufficienti al pagamento, senza obbligo di restituzione, oppure il cui rimborso sia postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori.

- Conversione dei crediti in quote di capitale di una società con la sottoscrizione di azioni.

In realtà, prima della riforma del 2005, tale istituto non era ampiamente regolamentata da una precisa norma, a tal punto che i creditori aderenti rischiavano, in caso di successivo fallimento, di essere coinvolti nel reato di bancarotta preferenziale e di essere soggetti alle azioni revocatorie per il pagamento o le garanzie ricevute in adempimento del piano. Ad oggi invece l'art. 182-bis della legge fallimentare<sup>82</sup> permette al debitore di sottoscrivere, anche con

---

<sup>82</sup>Art. 182-bis: *“L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:*

*a) entro cento venti giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;*

*b) entro cento venti giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.*

*L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c), e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.*

*Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.*

*A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.*

una sola parte dei creditori, un accordo di ristrutturazione dei debiti da depositare successivamente in tribunale per l'omologazione insieme a tutta la documentazione richiesta per il concordato preventivo<sup>83</sup>. Inoltre la ristrutturazione dei debiti non esclude la possibilità di suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, infatti il Tribunale di Bergamo con Decreto 27 gennaio 2012 ha affermato che: *“la suddivisione dei creditori in classi analoghe a quelle previste per la procedura di concordato è ammissibile anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare nell’ambito dei quali, tra l’altro, non deve essere necessariamente rispettato il principio della par condicio creditorum”*.

Per quanto riguarda i creditori non aderenti è previsto la soddisfazione integrale e regolare, a tal punto da non risultare necessario il rispetto della par condicio creditorum, a fronte della disponibilità piena del loro credito da parte dei creditori non aderenti. L'accordo dovrà quindi prevedere le modalità di soddisfacimento, requisito primario affinché il professionista possa attestarne l'idoneità del piano ad assicurare il regolare pagamento di questi.

Una recentissima modifica, attraverso il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, ha previsto l'eventualità, in riferimento ai debiti che l'impresa ha nei confronti di banche e intermediari finanziari di *“individuare una o più categorie tra creditori ... che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei”*<sup>84</sup>, con la possibilità di estendere gli effetti anche in capo ai

---

(Testo riportato così come risulta a seguito dell'ultima modifica approvata dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2012 con il Decreto Sviluppo. Le parti sottolineate mettono in evidenza le modifiche apportate).

<sup>83</sup>Bisogna mettere in evidenza le differenze che tali istituti presentano, in quanto l'accordo di ristrutturazione dei debiti:

- non prevede il rispetto della par condicio creditorum;
- per l'applicazione è sufficiente l'approvazione di creditori rappresentanti il 60%;
- non richiede la nomina di alcun organo giudiziale della procedura;
- è prevista solamente l'omologazione e non la votazione;
- non viene applicata la regola della maggioranza, in quanto i creditori non aderenti dovranno essere soddisfatti integralmente;
- si espleta in sole due fasi: una privatistica stragiudiziale, che consiste in una trattativa tra il debitore e i creditori, e una pubblicistica, in cui viene richiesta l'omologazione dell'accordo da parte del tribunale.

<sup>84</sup>D.L. n. 83/2015, art. 9, comma 1: *“L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis può individuare una o più categorie di creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento di cui al primo comma dell'art. 182-bis”*.

creditori non aderenti che non appartengono alla medesima categoria, se quest'ultimi sono stati informati dell'avvio delle trattative *“e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari rappresentino il 75% dei crediti della categoria”*<sup>85</sup>, lasciando in ogni modo inalterati i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari<sup>86</sup>.

### 2.5.3 Aspetti fiscali della ristrutturazione dei debiti

Si era accennato in precedenza ai vantaggi sia per l'imprenditore che per i creditori dal punto di vista fiscale a seguito dell'istituto della ristrutturazione dei debiti. Da un lato il debitore può usufruire della non tassabilità del provento straordinario, dall'altro lato il creditore può sfruttare la prededuzione delle perdite su crediti. L'art. 33, comma 4, del D.L. n. 83/2012 ha sostituito due disposizioni del TUIR:

- L'art. 88, comma 4 che disciplinava la non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzioni dei debiti;
  - L'art. 101, comma 5, in riferimento alla deducibilità delle perdite su crediti.
- a. Sopravvenienze da riduzione dei debiti

L'ultimo periodo dell'art. 88, comma 4, del TUIR, così come novellato dal D.L. n. 83/2012, prevede che *“la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce non sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, di cui all'art. 84”* nel caso di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare. Le perdite fiscali cui fa riferimento il suddetto articolo, con riferimento al limite di imponibilità fondato sulle eccedenze negative utilizzabili, è inficiata dalle sopravvenienze attive a seguito della riduzione del debito. Si segnala che un altro emendamento alla suddetta formulazione, ha corretto il “refuso”, cioè il “non” di troppo, in modo da garantire l'imponibilità dei

---

<sup>85</sup>Ibidem (21).

<sup>86</sup>Art. 9, comma 1 del D.L. n.83/2015: *Dopo l'art. 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente: “Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria). – Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'art. 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata delle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.”*

componenti positivi derivanti dalla decurtazione delle passività del debitore, per un importo complessivo non superiore alle perdite fiscali riportabili. Secondo un principio formulato dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale del 18 maggio 2012, n. 65721, tale perdita dovrebbe essere individuata assumendo tale componente positivo imponibile, ovvero in assenza della nuova disciplina<sup>87</sup>.

b. Perdite su crediti

Il sussistente art. 101, comma 5 del TUIR, che prevede per il debitore assoggettato a procedure concorsuali<sup>88</sup> la deducibilità dal reddito d’impresa le perdite su crediti se risultano da elementi certi e precisi, è stato esteso anche ai casi di ristrutturazione dei debiti. La dottrina giuridica collega tale scelta ad un giudizio di irrecuperabilità del credito di cui l’impresa ne conserva la titolarità giuridica. In questo caso, al contrario di quanto accade per il concordato preventivo, il legislatore, condividendo l’opinione dell’Agenzia delle Entrate, stabilisce che tale perdita, generata a seguito dell’omologazione della ristrutturazione dei debiti, cioè dal momento in cui il debitore si reputa sottoposto alla procedura concorsuale, si ritiene già connotata dei requisiti di certezza e precisione, riconoscendo l’immediata deducibilità delle stesse<sup>89</sup>. Questo perché lo stato di insolvenza del debitore o lo stato di crisi è sancito da un soggetto terzo indipendente e non rimesso alla semplice valutazione da parte del debitore. L’Assonime ha osservato che tale previsione è dovuta al fatto che il legislatore ha voluto fare riferimento alle perdite da valutazione dei crediti vantati nei confronti dei debitori che facciano ricorso agli accordi *“già al momento in cui gli accordi vengono omologati, in analogia con quanto avviene nel caso delle altre procedure concorsuali per le quali si è fatto riferimento al momento della loro attivazione. In altri termini, poiché l’omologa dell’accordo di ristrutturazione non comporta, normalmente, alcun effetto esdebitatorio automatico, in favore del debitore- né alcuna remissione del debito da parte del creditore- la nuova disciplina non sembra riferirsi a questi effetti giuridici, che promanano normalmente dall’esecuzione dell’accordo e che sarebbero di per sé muniti del crisma della*

---

<sup>87</sup>BANA M., CERATO S., *Novità in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati*, in *Il fisco*, pag. 4777.

<sup>88</sup>Includendovi: amministrazione straordinaria delle grandi imprese, concordato preventivo e fallimentare, liquidazione coatta amministrativa.

<sup>89</sup>Modificando l’opinione della circolare del 13 marzo 2009, n. 8/E.

*certezza e precisione ma alle perdite o alle rettifiche di valore stimate e che il creditore può avere rilevato prima che tali effetti si producano”<sup>90</sup>.*

Anche nel caso di ristrutturazione dei debiti, così come per il concordato preventivo, l’art. 66, comma 3, del TUIR non definisce se tale perdita deve essere dedotta nell’esercizio in cui inizia il procedimento e per l’intero importo oppure in esercizi differenti e per ammontare differente. La maggior parte della dottrina giuridica si era mostrata favorevole alla deducibilità delle perdite anche in esercizi successivi a quello di inizio della procedura concorsuale, in quanto è lo stesso art. 101, comma 5 precisa che il debitore è assoggettato alla procedura concorsuale “dalla data” e non “alla data” del relativo decreto. Altri invece reputavano che tali perdite andavano imputate all’esercizio nel quale è emesso il provvedimento. L’ADC ritiene invece che la deducibilità della perdita deve essere ammissibile per tutta la durata della procedura e nei limiti dell’imputazione a bilancio. Anche da quanto affermato dall’ABI<sup>91</sup> la valutazione dell’imprenditore, qualora effettuata ed iscritta in bilancio, diventerebbe vincolante fiscalmente e non potrebbe essere assoggettata a contestazioni da parte degli Uffici delle Entrate.

L’amministrazione finanziaria reputa che il creditore è tenuto a dedurre la perdita nell’esercizio in cui è certa, così come i crediti concorsuali, le cui relative perdite di esercizi devono essere imputate nell’esercizio nel quale viene accertato il dissesto rispetto a quello esistente al momento di apertura della procedura concorsuale. Inoltre la nuova formulazione fa riferimento, per la deducibilità, alla data del decreto del tribunale, al contrario da quanto ritenuto dall’Agenzia delle Entrate<sup>92</sup> che si riferisce alla data di passato in giudicato del provvedimento dell’autorità giudiziaria. Per quanto riguarda l’ammontare della perdita, l’Agenzia ha confermato nella circolare n. 26/E del 2013, che la perdita deducibile corrisponde a quella stimata da redattore del bilancio e che la valutazione dell’entità della stessa “*deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili*”<sup>93</sup>. Alcuni dubbi invece erano stati insinuati dalla Corte di

---

<sup>90</sup>FERRANTI G., *La deduzione delle perdite in caso di debitore assoggettato a procedure concorsuali*, in *Il fisco*, pagg. 3419-3420.

<sup>91</sup>Nella circolare TR/003527 del 12 aprile 1990, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

<sup>92</sup>Circolare 3 agosto 2010, n. 42/E, paragrafo 4.1, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

<sup>93</sup>FERRANTI G., “*La deduzione delle perdite in caso di debitore assoggettato a procedure concorsuali*”, in *Il fisco*, pag. 3419.

Cassazione che in un primo momento aveva affermato che la norma introduce solo una presunzione semplice della perdita su credito la cui applicazione deve essere valutata nel caso concreto, tenendo conto del presumibile realizzo disciplinato dall'art. 2426 c.c.. Questo porta ad affermare che tale perdita non deve essere imputata per intero nell'esercizio di apertura della procedura, ma il contribuente deve valutare il credito in base al principio di prudenza<sup>94</sup>. In un secondo momento la Corte ha sostenuto la coincidenza dell'anno di competenza per operare la deduzione con quello in cui si acquista certezza della non recuperabilità del credito. L'Agenzia nella circolare n. 26/E si è rifatta per la deducibilità delle perdite alle ordinarie regole di competenza, non intendendo con ciò quelle previste dall'art. 109 del TUIR. Infatti successivamente la circolare n. 26/E precisa che, in assenza di regole da parte dell'art. 101 del TUIR, si applica il principio generale di derivazione di bilancio e che la perdita è deducibile per un ammontare pari a quello imputato a conto economico, cioè stimata dal redattore del bilancio, il cui comportamento può essere sindacato dall'Ufficio delle Entrate<sup>95</sup>. Anche nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti bisogna fare le considerazioni riportate nell'ambito del concordato preventivo, in riferimento alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 147/2015. Per quanto riguarda la deducibilità delle perdite il legislatore dispone che ciò debba avvenire nel periodo di imposta di imputazione in bilancio, anche se detta imputazione avviene in un periodo successivo a quello in cui si verificano gli elementi certi e precisi o l'assoggettamento a una procedura concorsuale del debitore.

L'art. 33, comma 1, lettera f)<sup>96</sup> del D.L. n. 83/2012 ha introdotto la disciplina per i finanziamenti alle imprese in crisi, a seguito di un'istanza per l'omologazione dell'accordo

---

<sup>94</sup>Posizione condivisa dall'Assonime nella circolare n. 69 del 23 dicembre 2005.

<sup>95</sup>Circolare n. 18 del 2014, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>. L'Assonime ritiene a riguardo che questo risulta in contrasto con la logica semplificatoria che ha indotto il legislatore ha introdurre la sussistenza in ogni caso degli elementi certi e precisi, poiché comporterebbe la dimostrazione del grado di inesigibilità del credito.

<sup>96</sup>*Dopo l'articolo 182-quater sono aggiunti i seguenti articoli: << Articolo 182-quinqui (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti). - Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore*

di ristrutturazione dei debiti. Infatti, è previsto che tale debitore possa richiedere al tribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 della legge fallimentare purché un professionista designato dal debitore, che è in possesso dei requisiti per l'attestazione dei piani di risanamento, attesti che è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il tribunale acquisite tutte le informazioni<sup>97</sup> può accogliere tale istanza anche ai finanziamenti individuati solo per tipologia ed entità, e non oggetto di specifiche trattative. L'autorizzazione può inoltre riguardare anche la concessione del diritto di pegno o ipoteca, a garanzia dei suddetti finanziamenti. Inoltre l'art. 182-quater estende lo stesso trattamento anche ai crediti derivanti da finanziamenti erogati al fine di consentire la successiva presentazione dell'accordo di ristrutturazione (o concordato preventivo), ma con la differenza rispetto ai precedenti appena menzionati, che tale beneficio può sorgere solo a seguito di una statuizione collegiale emessa nel decreto di ammissioni all'omologa (o alla procedura in caso di concordato preventivo), e non una prededuzione automatica. Lo stesso articolo al comma 3 ammette l'apporto di nuova finanza da parte dei soci, anche in questo caso scaturenti credito prededucibile fino a concorrenza dell'80% del loro ammontare, infatti il testo recita: "In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare". Desta qualche perplessità la deroga agli art. 2467<sup>98</sup> e 2497-quinquies<sup>99</sup>. L'agenzia non affronta la questione, ma ci si chiede se tale

---

*soddisfazione dei creditori. L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67."*

<sup>97</sup>Il tribunale deve prendere atto delle informazioni attendibili e adeguate al provvedimento che deve essere autorizzato, infatti la qualificazione di credito deducibile, a beneficio dei finanziamenti da contrarre, può danneggiare gli altri creditori.

<sup>98</sup>"Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata

prededuzione riguardi solo i finanziamenti aventi le caratteristiche elencate nei suddetti articoli, oppure a tutti i finanziamenti erogati dai soci, anche a favore di società per azioni, purché effettuati in esecuzione di un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione<sup>100</sup>. Si propende maggiormente verso la seconda soluzione in quanto non si ritiene possa esservi una rilevante differenza tra i finanziamenti erogati da parte delle banche e quelli erogati dai soci, poiché i primi richiedono, a fronte di tale concessione, il rilascio di garanzie personali o reali.

Un'altra problematica, ormai superata dal comma 5, art. 33, del D.L. 83/2012, era messa in evidenza da quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria e condiviso dal legislatore, secondo cui la ristrutturazione dei debiti non rientrerebbe nel novero delle procedure concorsuali, impedendo in questo modo al debitore di poter invocare la facoltà di emissione della nota di variazione Iva di cui all'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, modificata dal D.L. n. 83/2012, non sussistendo l'ipotesi di infruttuosità della procedura concorsuale. Ma con la modifica dell'art. 101, comma 5, del TUIR, al secondo periodo viene stabilito che: *“ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”*<sup>101</sup>. Grazie a questa equiparazione dell'accordo alle procedure concorsuali il creditore è maggiormente tutelato nell'emissione della nota di variazione, in quanto non è tenuto a sottostare al vincolo temporale, previsto dal comma 3, di un anno dall'effettuazione dell'operazione oggetto di rettifica. Anche in questo caso occorre menzionare la recente modifica apportata dalla Legge di stabilità, prevedendo lo stesso trattamento riservato nel caso di concordato preventivo. Ma in questo caso sussiste l'obbligo in capo al cessionario o committente di effettuare la variazione in aumento, a fronte di una nota di credito ricevuta, in quanto l'accordo di

---

*dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.*

<sup>99</sup> *“Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467”.*

<sup>100</sup> ANDREANI R., RATTI M., *Il problematico ricorso a procedure concorsuali e transazione fiscale*, in *Corriere Tributario*, n. 12/2011, pag. 946.

<sup>101</sup> BANA M., 28 luglio 2012, *Per gli accordi di ristrutturazione, possibile una nuova qualificazione fiscale*, in EUTEKNEINFO.

ristrutturazione dei debiti non viene fatta rientrare tra le procedure concorsuali, requisito essenziale richiesto dal comma 5 dell'art'126 della suddetta legge.

Un'altra questione ancora da affrontare da parte dell'Agenzia delle Entrate, riguarda il dubbio circa l'applicazione di tale deduzione nei confronti dei soggetti che non hanno aderito all'accordo. A riguardo l'Assonime, favorevole alla deducibilità sopra definita anche per i creditori non aderenti, ha osservato che *“la presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi riguarda le perdite di natura valutativa iscritte in bilancio e non gli effetti giuridici dell'accordo, che dovrebbe prevedere l'integrale soddisfacimento dei creditori non aderenti; in questo senso la norma si è espressa in termini oggettivi, facendo riferimento non ai creditori che partecipano all'accordo, ma all'esistenza di debitori che addiventano a tali accordi e, dunque, mostrano di attraversare una situazione di crisi che trova testimonianza nell'accordo omologato. Il punto tuttavia non è pacifico, tenuto conto che, a fronte dell'eventuale perdita di natura valutativa, la sussistenza delle condizioni per addivenire al pagamento per i intero dei creditori che non partecipano all'accordo viene verificata, non soltanto dalla relazione asseverata dal professionista indipendente, ma anche dal Tribunale in sede di omologa dell'accordo stesso”*<sup>102</sup>.

In riferimento alle perdite su crediti derivanti dalla conversione dei crediti degli enti creditizi e finanziari in partecipazioni, in sede di accordi di ristrutturazione dei debiti, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, nella circolare del 3 agosto 2010, n. 42/E, possono essere riconosciuti a partire dalla data che rende definitivo il decreto di omologa dell'accordo.

Per quanto riguarda, i debiti che l'impresa in difficoltà ha nei confronti dello Stato, il debitore potrà ricorrere all'istituto della transazione fiscale, che tratterò nel dettaglio nel prossimo capitolo. Un'ultima precisazione che è necessario fare riguarda il caso di esito patologico dell'accordo di ristrutturazione, in cui si prevedono le stesse regole previste nel caso del concordato preventivo, che ho già esposto, per la notifica della cartella di pagamento, disciplinato dal già accennato art. 25 del D.P.R n. 602/1973.

Per quanto riguarda le imposte dirette e le imposte di registro anche in questo caso si rimanda alle norme previste per il concordato preventivo.

---

<sup>102</sup>Circolare n. 15 del 2013, in <http://www.ilcaso.it>.

#### **2.5.4 Procedimento di omologazione ed esecuzione dell'accordo**

L'iter procedurale per gli accordi di ristrutturazione dei debiti risulta essere molto più semplice e veloce rispetto a quelli analizzati per il concordato preventivo, in quanto il legislatore ha volutamente semplificare il processo di risanamento dell'impresa in crisi. Infatti si è voluto, da un lato, premiare quei comportamenti corretti e coerenti al salvataggio dell'impresa e, dall'altro, stimolare il ricorso a tale istituto, attraverso l'eliminazione del rischio di andare incontro al reato di bancarotta, come accennato in precedenza.

La normativa prevede che l'accordo tra debitore, cioè l'imprenditore in difficoltà, e creditori debba essere concluso con il raggiungimento del consenso del 65% dei creditori, la cui percentuale non viene calcolata per teste ma sul totale dei crediti<sup>103</sup>, ricomprendendo in questo modo anche i creditori dissenzienti. Tale accordo percentuale risulta essere requisito essenziale affinché si proceda alla pubblicazione dell'accordo così raggiunto presso il Registro delle imprese, anche se ciò non comporta l'esclusione di successive possibili adesioni. Dalla data di pubblicazione, fino ai sessanta giorni successivi, sorge un divieto in capo ai creditori a proseguire o iniziare azioni cautelative od esecutive sul patrimonio del debitore, in modo da non compromettere gli accordi stabiliti.

Successivamente l'accordo va depositato presso il tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa, insieme alla documentazione indicata all'art. 161 della l. fall. e alla relazione del professionista. In questa sede il tribunale dovrà astenersi dall'esprimere giudizi di merito, al contrario di quanto accade per il concordato preventivo. Per quanto riguarda la relazione del professionista invece è chiamata ad attestare l'idoneità a garantirne il soddisfacimento dei creditori estranei.

Dopo i trenta giorni dal deposito i giudici provvederanno all'omologa dell'accordo con decreto motivato senza la necessità di fissare un'udienza di comparizione dei creditori e senza alcuna votazione, che invece sono richiesti nel concordato preventivo. Successivamente all'omologazione l'impresa deve dare esecuzione al piano nel rispetto degli accordi presi con i creditori.

---

<sup>103</sup>Tribunale di Roma, 16 ottobre 2006, in <http://www.ilcaso.it>.

## 2.6 Piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento è stato introdotto con D.L. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con la legge 14 maggio 2005, n. 85, con l'obiettivo di permettere all'impresa in crisi di poter ristabilire la sua situazione finanziaria e ai creditori di recuperare i loro crediti<sup>104</sup>.

Il piano si dice attestato in quanto un professionista dovrà verificarne la ragionevolezza e l'idoneità al superamento della crisi. Inoltre, così come per il concordato preventivo e per la ristrutturazione dei debiti, tale piano immunizza il debitore da azioni revocatorie, in quanto in caso di fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzie non possono essere revocati<sup>105</sup>. Tra i vantaggi di tale istituto si possono menzionare:

- La semplicità della procedura;
- Il debitore rimane in possesso della gestione e dell'amministrazione dell'impresa, durante l'attuazione del piano;
- Non sono previste forme di pubblicità ai creditori, garantendo la riservatezza;

---

<sup>104</sup>Già prima della riforma del 2005 era possibile affrontare la risoluzione delle imprese in crisi attraverso soluzioni privatistiche, cioè tramite consenso tra impresa e creditori. Infatti il codice di commercio del 1985 consentiva il ricorso ad accordi di riorganizzazione attraverso il consenso di un numero significativo di creditori disponibili ad accettare un pagamento preferenziale dei creditori dissenzienti. Si poteva ricorrere alla rinuncia al credito, alla cessione del credito o beni in pagamento, il riscadenziamento dei debiti con le banche, tutti strumenti che non garantivano nessuna protezione (sia per il debitore che per i creditori e banche) e privi di controllo da parte della giurisprudenza.

<sup>105</sup>Art. 67, comma 3, lettera d), L. fall.: *“Non sono soggetti all'azione revocatoria:*

*a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;*

*b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;*

*c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; (1)*

*d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; (2)*

*e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;*

*f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;*

*g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.”*

- Non è necessario un controllo o un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziale;
- Il finanziamento erogato nel tempo necessario a redigere il piano può essere esentato da revocatoria fallimentare;
- Esenzione da revoca fallimentare, come già detto prima.

Accanto ai numerosi di vantaggi, bisogna mettere in evidenza anche gli svantaggi:

- l'impossibilità di concordare una transazione per i debiti fiscali e tributari, come nel caso di concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti;
- la mancanza di misure di protezione del patrimonio del debitore dalle azioni esecutive o cautelari dei creditori.

Il piano di risanamento può essere predisposto<sup>106</sup> da imprenditori commerciali, società, associazioni o enti che superino almeno una delle soglie dimensionali necessarie per l'assoggettamento al fallimento. Inoltre affinché l'impresa possa ricorrere a tale istituto deve ricorrere lo stato di crisi, e non necessariamente di insolvenza. L'impresa di norma si avvale di un consulente per la predisposizione del piano, diverso dal soggetto chiamato ad attestare il piano, e che non esonera quest'ultimo dalle sue responsabilità. Per quanto riguarda l'attestazione del piano la norma stabilisce che *“un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b)<sup>107</sup>, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quanto non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso il professionista deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399<sup>108</sup> c.c. e non deve neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni*

---

<sup>106</sup>La decisione di presentare il piano:

- spetta all'imprenditore individuale;
- nelle società di capitali la dottrina giuridica ritiene che debba essere presa dal consiglio di amministrazione, che se ne assume la responsabilità; in quelle di persone deve essere approvato dai soci con le maggioranze previste dallo statuto per assumere le modifiche dell'atto costitutivo. In caso di rilevante perdita di capitale che porta allo scioglimento della società gli amministratori possono convocare l'assemblea nei termini di legge e il piano può essere eseguito solo se il capitale sociale è stato riportato al minimo richiesto dalla legge mediante aumenti di capitale, rinunce a crediti, conferimenti, ecc.

<sup>107</sup>Si fa riferimento ai requisiti per la nomina a curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 2501-bis.

<sup>108</sup>Si fa riferimento alle cause di ineleggibilità a sindaco.

*attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore*". Prima della riforma del 2012, con il suddetto articolo, invece era previsto il solo l'obbligo di far attestare la ragionevolezza del piano da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e dotato dei requisiti presenti all'art. 28, lett. a) e b). Quindi con la nuova formulazione è stabilito che il professionista deve essere designato dal debitore, e dovrà possedere il requisito di indipendenza sia rispetto il debitore sia rispetto ai relativi creditori<sup>109</sup>. Per quanto riguarda la nomina del professionista, la giurisprudenza si è pronunciata più volte circa tale competenza. La tesi prevalente attribuisce tale potere all'imprenditore che redige il piano. Il professionista è quindi chiamato a redigere una relazione che attesta l'idoneità e la ragionevolezza del piano a condurre il risanamento dell'impresa, non limitandosi ai soli dati fornitigli dall'imprenditore, ma dovrà anche valutare i metodi e parametri utilizzati per la valutazione, anche avvalendosi dell'aiuto di periti esperti. Il professionista è anche responsabile dei danni arrecati sia nei confronti dei debitori che dei creditori. Una volta ottenuta l'attestazione del piano, non è necessaria nessuna forma di pubblicità né un controllo da parte del giudice o dei creditori, al contrario di quello che accade nei casi di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti. Per questo motivo il piano di risanamento può identificarsi come atto unilaterale dell'imprenditore, in quanto una volta attestato dal professionista, inizia a produrre i suoi effetti, i quali, in caso di esito negativo del piano, non potranno più essere revocati gli atti pregiudizievoli posti in essere attraverso l'attuazione del piano. Inoltre questo permette di mettere ancor più in evidenza il carattere stragiudiziale dell'istituto, rispetto all'accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto in questo caso non è prevista la necessità di raccogliere l'adesione minima da parte dei creditori. Ho accennato prima al fatto che il piano non richiede la necessità di pubblicazione nel registro delle imprese, ma lascia la facoltà all'imprenditore di poterne fare esplicita richiesta. Tale pubblicazione consente di attribuire data certa al piano di risanamento, utile per stabilire l'inizio della decorrenza del beneficio della revocatoria fallimentare; ancor più importante perché permette di beneficiare della disciplina fiscale sulle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti contenuta nella art. 88, comma 4 del TUIR, che analizzerò più avanti. Inoltre questo non obbligo di pubblicazione è garante della riservatezza per l'impresa, infatti a seguito della diffusione sul mercato dello stato di crisi, i creditori potrebbero assumere un

---

<sup>109</sup>Non dovrà avere nessun legame con l'impresa debitrice, né con coloro i quali hanno interesse all'operazione di risanamento, da relazione di natura professionale o personale.

atteggiamento tale da ostacolare il processo di risanamento, se non addirittura a far precipitare la crisi stessa.

### **2.6.1 Caratteristiche del piano di risanamento**

Il piano attestato di risanamento è definito dalla legge come atto unilaterale dell'imprenditore, non ritenendo necessario l'accordo con uno o più creditori. Ma la prassi al contrario ritiene invece che il piano potrà avere possibilità di successo solo se si basa su un accordo con i creditori e stabilisce che tutti i creditori che rimangono estranei al piano devono essere pagati per intero e alle scadenze pattuite. Inoltre i creditori non possono proporre opposizione al piano al fine di ottenere da parte dell'autorità giudiziaria un controllo sulla sua validità.

Il piano deve prospettarsi il raggiungimento di due obiettivi fondamentali:

- deve garantire il soddisfacimento delle obbligazioni che gravano sull'imprenditore;
- generare una situazione in cui la liquidità ordinaria generata dall'attività risanata sia sufficiente a coprire i costi per il normale funzionamento dell'attività d'impresa.

Elementi indispensabili del piano sono l'idoneità al raggiungimento degli obiettivi prefissati e la ragionevolezza del piano. Ad esempio un piano deve considerarsi idoneo e ragionevole:

- quando nella situazione esistente al momento in cui viene concepito, sembra possibile che l'imprenditore possa disporre di tutti i mezzi per far fronte ai propri debiti e allo stesso tempo possa garantire il ritorno all'equilibrio tra entrate ed uscite;
- ragionevole quando il piano appare coerente con la situazione specifica dell'imprenditore, con il suo mercato di riferimento e con la situazione economica generale.

Al fine di garantire tutto ciò il piano al suo interno, nonostante la legge non ne specifichi puntualmente il contenuto, deve indicare:

- le cause della crisi, lo stato di solvibilità e liquidità e tutte le caratteristiche dell'impresa;

- le ipotesi alla base del piano, le fonti informative e le metodologie applicate;
- le misure che si vogliono applicare per ottenere il raggiungimento dell'obiettivo principale, cioè il risanamento dell'impresa in crisi;
- la durata del piano.

Il piano quindi rappresenta il documento in cui vengono rappresentate le soluzioni che l'imprenditore vuole intraprendere al fine del risanamento dell'impresa in crisi, prevedendo una delle seguenti modalità di intervento:

- la dilazione o rinuncia temporanea dell'azione di recupero del credito;
- remissione o consolidamento del debito;
- cessione dei crediti, di rami d'azienda o dei beni in pagamento dei creditori;
- dismissione o razionalizzazione di linee produttive;
- Rinuncia al pagamento degli interessi;
- Mobilità dei dipendenti;
- Concessione di nuova finanza;
- Concessione di garanzia per debiti pregressi;
- Conversione dei crediti in capitale di rischio;
- Liquidazione a saldo e stralcio;
- Ricapitalizzazione del capitale;
- Fusione con altra società;
- Trasferimento d'azienda ad altra società di nuova costituzione e la contestuale o futura cessione, mediante liquidazione, del soggetto imprenditore.

Il piano deve essere in forma scritta, in modo che il professionista possa attestarne la correttezza e congruità dei dati. Inoltre il piano deve avere una data certa affinché possa essere opponibile al curatore in caso di successivo fallimento dell'impresa.

## 2.6.2 Aspetti fiscali del piano attestato di risanamento

Dal punto di vista fiscale per le imprese in crisi risulta fondamentale l'intervento normativo effettuato con l'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, denominato Decreto crescita, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale ha apportato importanti modifiche e novità in riferimento alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e alla deducibilità delle perdite su crediti, in modo da rendere più agevole e conveniente per le imprese che versano in difficoltà il ricorso a tale strumento.

In particolare l'art. 88 è stato modificato proprio per poter prevedere in capo all'imprenditore, la detassazione delle sopravvenienze attive originate dall'esdebitamento derivante dall'omologazione degli accordi di ristrutturazione e dei piani attestati, in misura pari alla porzione di debito del quale l'imprenditore si è liberato per effetto della procedura. In realtà, prima della modifica avvenuta con il D.L. n. 83/2012, l'art. 88, comma 4 del Tuir destinava tale regime solo al concordato preventivo o fallimentare. Già in una prima formulazione di tale articolo si pensava ad una possibile estensione anche agli istituti di composizione della crisi di impresa di più recente introduzione, anche se fortemente ostacolati dal parere della giurisprudenza di merito e dell'Agenzia delle Entrate. Infatti quest'ultima<sup>110</sup>, sostenendo la natura negoziale dell'accordo di ristrutturazione e del piano di risanamento, si è espressa in maniera negativa a tale possibilità, causando così un disincentivo all'utilizzo di tali istituti. A fronte di queste problematiche, l'art. 33 del D.L. n. 83/2012 ha introdotto nell'art. 88, comma 4 del TUIR, un ulteriore periodo che attribuisce ai casi di ristrutturazione dei debiti e del piano attestato di risanamento pubblicati nel registro delle imprese la possibilità che una riduzione dei debiti dell'impresa “ *non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo di cui all'art. 84*”. Tale modifica è “ *meramente ricognitiva di un principio che già doveva portare ad interpretare estensivamente il pregresso testo della previsione, per ricomprendervi le fattispecie che oggi vengono espressamente contemplate*”<sup>111</sup>, che ha permesso un'equiparazione tra le diverse soluzioni della crisi e una conseguente maggiore competitività tra i vari strumenti utilizzabili in caso di crisi. Si può notare come la norma fiscale richiede l'obbligo della pubblicazione nel registro dell'impresa, al contrario di quanto disposto dalla legge fallimentare. La differenza tra la disciplina delle sopravvenienze attive tra concordato preventivo o fallimento e piano attestato o ristrutturazione dei debiti sta nella quota non soggetta a tassazione. Infatti mentre

---

<sup>110</sup>Circolari n. 8/E del 2009 e n. 42/E del 2010, in <http://www1.agenziaentrate.gov.it>.

<sup>111</sup>PAPARELLA F., *Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, 2013, pag. 926.

nel primo caso vi è una integrale detassazione, nel secondo caso può avvenire solo per la “*parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84*”, ai sensi dell’art. 88, comma 4. Per determinare la quota esente da tassazione è fondamentale procedere al raffronto tra la sopravvenienza e la perdita pregressa, il quale ha destato molti dubbi. La prima problematica che emerge riguarda le perdite di periodo, visto che a queste concorrono le sopravvenienze da esdebitamento, quindi ci si chiede se le perdite debbano essere considerate al lordo o al netto delle stesse sopravvenienze. A riguardo l’Agenzia delle Entrate ha più volte fatto rientrare tale sopravvenienza tra le sopravvenienze esenti, quindi la totale esenzione della stessa potrebbe generare un doppio beneficio, in quanto prima vi è la deducibilità degli oneri e delle passività e in secondo luogo il mancato assoggettamento a tassazione di quest’ultimi. Quindi la scelta di commisurare la quota residua di non imponibilità della sopravvenienza attiva all’ammontare delle perdite pregresse<sup>112</sup> e di periodo utilizzabili negli esercizi successivi mirerebbe a circoscrivere l’irrilevanza fiscale della sopravvenienza “*nella misura strettamente necessaria per evitare che quest’ultima produca l’emersione di un reddito imponibile e, quindi, di un debito per imposte sui redditi, limitando e condizionando così il rischio paventato dall’Agenzia con la citata nota*”<sup>113</sup>. A fronte di queste problematiche si è resa necessaria l’equiparazione suddetta, optando per la determinazione della quota imponibile attraverso la comparazione delle sopravvenienze per un ammontare non superiore alle perdite disponibili, salvo il caso in cui la sopravvenienza attiva imponibile sia eccedente tale limite, le cui riduzioni possono essere riportate successivamente. Parte della dottrina giuridica ritiene che l’agevolazione rappresentata dall’imponibilità solo parziale di un provento “*intanto può essere effettivamente garantita in quanto si consente la deduzione dei correlati componenti negativi o l’utilizzo delle perdite fiscali che per l’effetto si formano; un effetto discorsivo si produce solo quando i componenti negativi sostenuti (o le perdite fiscali*

---

<sup>112</sup>Ci si riferisce alle perdite fiscali maturate in periodi di imposta precedenti e utilizzabili a compensazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Tuir: “*La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme vevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all’articolo 80*”.

<sup>113</sup> PAPPARELLA F., *Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, 2013, pagg. 928-929.

*in cui si trasformano) dovessero essere superiori al provento esente realizzato: in tale ipotesi, infatti, i primi vanno ad incidere su proventi imponibili rispetto ai quali sono estranei e, dunque, oltre quanto necessario per conservare l'esenzione del provento cui si riferiscono. Di duplicazione del beneficio si potrebbe parlare soltanto se l'utilizzo e il riporto delle perdite fiscali fossero assimilati a una misura agevolativa, ma ... non pare che nell'attuale sistema possa dirsi superato il ruolo del regime delle perdite quale correttivo alla segmentazione della vita d'impresa in periodi d'imposta ...*"<sup>114</sup>.

Anche in riferimento alle perdite su crediti, anche l'art. 101, comma 5 del TUIR è stato modificato dall'art. 33 del D.L. n. 83/2012, che ha esteso tale possibilità prevista già per il concordato preventivo o fallimentare anche alle imprese che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis, regolarmente omologati, invece escludendo da tale estensione all'automatismo adelle perdite su crediti a seguito dell'attuazione dei piani attestati di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lettera d). Questa differenza sostanziale potrebbe essere determinata dal fatto che gli accordi di ristrutturazione offrono maggiore garanzia in quanto è obbligatoria l'omologazione da parte del giudice, invece i piani attestati, si è già detto in precedenza, producono i loro effetti a prescindere dalla autorizzazione del giudice<sup>115</sup>. Inoltre già l'Agenzia delle Entrate, prima della modifica con il D.L. n. 83/2012, aveva affermato che *"alle perdite su crediti, generate per effetto di quanto previsto nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis L. fall, omologato dal tribunale, non è applicabile, in linea di principio, la previsione di deducibilità immediata contenuta nell'art. 101, comma 5, secondo periodo, TUIR. Ciò non di meno, la rilevanza fiscale del prodotto differenziale (derivante dalla conversione o estinzione dei crediti) potrà essere riconosciuta ai sensi dell'art. 101, comma 5, primo periodo, TUIR, considerando integrati gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo sia divenuto definitivo (ipotizzando che avvenga nel medesimo periodo di imposta della conversione) in quanto non più suscettibile di impugnativa."*<sup>116</sup> Quindi le modifiche apportate dall'ultimo intervento normativo hanno semplicemente confermato quanto ipotizzato dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre l'Assonime ha affermato nella circolare n. del 2013 che *"poiché i piani attestati non presuppongono alcun accordo preventivo con la*

---

<sup>114</sup>CONTRINO A., *Accordi di ristrutturazione del debito e modifiche alla disciplina del reddito di impresa*, in *Corriere tributario*, n. 35/2012, pag. 2690.

<sup>115</sup>È lo stesso art. 101, comma 5, del TUIR a richiedere la sussistenza di elementi certi e precisi della sussistenza delle perdite su crediti per poter usufruire della deducibilità.

<sup>116</sup>Circolare n. 42/E del 2010, <http://www1.agenziaentrate.gov.it>.

*maggioranza dei creditori, né alcuna fase di verifica da parte dell'autorità giudiziaria, il legislatore ha forse ritenuto superfluo ribadire che gli elementi di certezza e precisione sussistono in presenza di effetti estintivi che promanano da accordi negoziali realmente conclusi tra il creditore e il debitore ed eseguiti. In quest'ottica, perciò, rimane fermo che la perdita su crediti effettivamente subita (e non meramente stimata) può essere dedotta a seguito di questi ulteriori eventi che cristallizzano gli effetti dell'atto remissorio in favore del debitore”<sup>117</sup>. Al fine di limitare i profili di incertezza il legislatore, con l'art. 13, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 147/2015, ha esteso la deducibilità automatica delle perdite su crediti realizzate in presenza di piani attestati di risanamento, a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese, operando una totale equiparazione, da questo punto di vista, con il regime delle procedure concorsuali. Anche in questo caso, come nei due istituti precedentemente esposti, è ammessa la deducibilità della perdita nel periodo di imputazione in bilancio, anche se tale perdita avviene in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi o a quello in cui il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.*

Prima di proseguire con l'analisi della detraibilità dell'IVA, è opportuno precisare che per il piano attestato di risanamento, al contrario di quanto accade per l'accordo di ristrutturazione dei debiti, manca la fase giudiziale, cioè quella di omologa. Questa carenza però viene colmata dalla responsabilità attribuita al professionista che è chiamato a verificare la veridicità e la fattibilità del piano, attività del tutto parificata alla funzione dell'omologa nell'accordo di ristrutturazione. Per quel che riguarda il periodo di imposta competente valgono le stesse considerazioni esposte per la ristrutturazione dei debiti.

Un ultimo aspetto da analizzare riguarda la detraibilità dell'Iva (disciplinata dall'art. 26 del D.P.R. 633/1972<sup>118</sup>) corrispondente a quella parte di credito rimessa dai creditori per effetto del piano di risanamento attestato, questione non affrontata nella modifica apportata dal D.L. n. 83/2012. In particolare il suddetto articolo, al comma 2 e 3 precisa che *“se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato*

---

<sup>117</sup>FERRANTI G., *La deduzione delle perdite in caso di debitore assoggettato a procedure concorsuali*, in *Il fisco*, pag. 3421.

<sup>118</sup>Il cui comma 2 consente al cedente o prestatore di servizi di recuperare l'Iva anticipata all'erario sulle fatture rimaste insolte nei confronti dei debitori assoggettati a procedure concorsuali o esecutive.

*pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.”* Questo dettato normativo sembra non permettere di recuperare l’IVA versata ma mai incassata, così come il creditore sembrerebbe non potere invocare la facoltà di emettere la nota di variazione IVA, di cui all’art. 26, comma 2, non potendo far rientrare il piano attestato di risanamento tra le procedure concorsuali.

Si può notare come il piano attestato di risanamento non prevede forme di vantaggio fiscale fortemente incentivanti per le imprese in crisi, per questo motivo molto non è di largo utilizzo, a differenza degli altri strumenti per il risanamento, nonostante i vari interventi normativi attuati.

## 3 La transazione fiscale

### 3.1 La transazione fiscale e la sua evoluzione normativa

L'istituto della transazione fiscale è disciplinato nel capo del Titolo III della legge fallimentare, Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267, all'art. 182-ter<sup>119</sup> e definito in ambito

---

<sup>119</sup> Art. 182-ter l. fall. La transazione fiscale: *“Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma. Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale è depositata presso gli uffici indicati al secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. La transazione fiscale conclusa*

civilistico dall'art. 1965 c.c. come *“il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”*. Si tratta di un istituto che permette al debitore di pagare alcuni tributi e i relativi accessori parzialmente e in modo dilazionato, anche se già iscritti a ruolo, apparendo per certi versi in contrasto con il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria. *“Per quanto attiene alla nozione di lite, insorta o che può insorgere, è appena il caso di evidenziare che il presupposto in relazione al quale può configurarsi un negozio transattivo, non si concretizza soltanto con riferimento alle liti giudiziarie pendenti ma anche a quelle potenziali”*<sup>120</sup>. Prima dell'inserimento dell'art. 182-ter nella legge fallimentare il Legislatore aveva introdotto qualcosa di simile alla transazione, con l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 138 del 2002, poi abrogato dall'art. 151 del D.Lgs. n. 5 del 2006. Tale disposizione consentiva all'Agenzia delle Entrate, successivamente all'inizio dell'esecuzione coattiva, di poter procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici, purché il gettito fosse di esclusiva spettanza dello Stato e se ne fosse accertata l'insolvenza del debitore, indicando un criterio da seguire per valutare il possibile abbattimento del debito tributario del contribuente, in modo da poter ottenere una maggiore *“economicità e proficuità”* rispetto a quella ottenibile dall'ordinaria procedura esecutiva, al contrario dell'attuale disposizione. Tutto questo permette di affermare che l'istituto della transazione fiscale non presenta elementi di incompatibilità con il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, in quanto tale istituto permette al Legislatore di definire anticipatamente la posizione del contribuente attraverso l'individuazione dell'ammontare dei tributi effettivamente pagabili di quest'ultimo, di volta in volta differente a seconda della disponibilità dell'imprenditore, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli altri debiti dell'imprenditore.

Prima di approfondire l'istituto della transazione fiscale sarebbe bene fare una breve disamina sull'evoluzione normativa, partendo dalla sua introduzione avvenuta, come detto precedentemente, con l'art. 3, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e abrogato successivamente dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e contestualmente introdotto dal novellato art. 182-ter della legge fallimentare con D.Lgs. 5/06, che prevedeva l'applicazione solo nell'ambito del concordato

---

*nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie”*.

<sup>120</sup> Circ. n. 8/E del 4 marzo 2005, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

preventivo. Tale modifica ha apportato rilevanti cambiamenti a tale istituto, che fin dalla sua nascita ha fatto scaturire problematiche interpretative. Infatti sarebbe opportuno sottolineare le differenze sussistenti tra l'art. 3, precedentemente menzionato, e l'art. 182-ter. La novellata disciplina attribuiva la possibilità di presentare l'iniziativa al solo debitore, e non più all'Amministrazione finanziaria e la sua approvazione non spettava alla Commissione consultiva, ma solo all'arbitrarietà degli Uffici. Inoltre il Legislatore aveva esteso l'applicazione dell'istituto anche ai tributi non iscritti a ruolo e il cui gettito fosse di esclusiva spettanza dello Stato, tutt'al contrario da quanto previsto dall'art. 182-ter.

Successivamente il D.lgs. 169/07 ha esteso l'istituto della transazione fiscale anche agli accordi di ristrutturazione del debito. Inoltre, con l'art. 32, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, il Legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 182-ter L.F., estendendo l'oggetto della transazione fiscale ai crediti di natura contributiva e prevedendo, fra l'altro, che il debito attinente l'imposta sul valore aggiunto non potesse essere oggetto di falcidia, ma soltanto di dilazione.

Una più rilevante modifica, si è avuta con l'art. 29, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recante la manovra economica correttiva 2010, che ha integrato l'art. 182-ter, il quale ha previsto una equiparazione di trattamento del debito Iva e il debito per ritenute operate e non versate, riconoscendone solo la dilazione delle stesse. Il Legislatore inoltre ha disposto, alla lettera b) dell'art. 29, che anche il piano di ristrutturazione dei debiti, così come per il concordato preventivo, dovesse essere accompagnato da una dichiarazione del debitore o del legale rappresentante della situazione dell'impresa fedele ed integrale, rendendo in questo modo più gravoso l'onere della documentazione che il contribuente è chiamato a presentare. Alla lettera c) del suddetto articolo ha previsto una revoca automatica degli effetti della transazione fiscale nel caso in cui il contribuente non esegua, entro 90 giorni dalle scadenze previste nell'accordo, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e gli Enti che gestiscono le forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Tale provvedimento ha inoltre introdotto delle sanzioni penali volte a contrastare l'abusivo utilizzo di tale istituto.

### **3.2 Presupposto e ambito di applicazione della transazione**

La transazione fiscale è quell'istituto che permette di ottenere un pagamento dilazionato o parziale dei debiti tributari da parte di un soggetto, limitandone l'applicazione all'ambito del

concordato preventivo (art. 160) o negli accordi di ristrutturazione (art. 182 bis). Per quanto riguarda i presupposti soggettivi la disciplina della transazione può riguardare gli imprenditori commerciali di cui all'art. 1 l.fall.<sup>121</sup>, rimanendo esclusi i professionisti, gli imprenditori di minori dimensioni, gli imprenditori agricoli, ed inoltre gli imprenditori commerciali soggetti a procedure concorsuali, come il fallimento e il concordato fallimentare, e le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione controllata. Inoltre il Legislatore ha previsto che possano ricorrere a tale istituto solo ed esclusivamente i debitori che vertono in uno stato di crisi, al fine evitare un uso smisurato dello stesso.

Da un punto di vista oggettivo l'ambito di applicazione viene definito dall'art. 182-ter, in cui viene attribuito al debitore la possibilità di proporre *“il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei tributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”*. Questa dicitura permette di individuare con facilità i tributi transigibili, infatti tra quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate vi rientrano sicuramente l'IRES, l'IRPEF, l'imposta di bollo, l'imposta di registro, le imposte catastali e ipotecarie, l'IRAP, l'imposta sulle successioni e donazioni, le accise, le tasse sulle concessioni governative, nonché le addizionali, le sovrainposte e le imposte sostitutive, purché non gestite da Regioni ed Enti Locali. Il Legislatore ha invece escluso la possibilità di transigere i tributi propri dell'Unione europea, non specificando però quali, generando così un ampio dibattito della dottrina giuridica. Sicuramente rimangono al di fuori della transazione i dazi doganali di pertinenza comunitaria, in quanto risorse proprie dell'UE. Più controversa è invece la questione dell'IVA, in quanto l'Amministrazione finanziaria ne aveva negata la transigibilità, ritenendo che una quota dell'IVA incassata da ciascun Paese membro fosse destinato al finanziamento delle istituzioni comunitarie. Dopo varie teorie e vari dibattiti, la questione ha trovato soluzione tramite l'art. 32, comma 5, del D.L. n. 185 del 2008, che ha previsto, tramite una modifica all'art. 182-ter, la possibilità di ottenere una dilazione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. La giurisprudenza in merito ha previsto invece la regola della intransigibilità per le sanzioni IVA,

---

<sup>121</sup> Art. 1 l.fall.: *“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”*.

in quanto sarebbero risultate in contrasto con il principio di inalterabilità della graduazione dei privilegi<sup>122</sup>. Con una successiva modifica, di preciso con il D.L. n. 185 del 2008, l'istituto è stato esteso anche ai tributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ammettendo la dilazione del pagamento le sole ritenute operate e non versate. Oltre ai contributi e tributi, sono ammessi a transazione anche i relativi accessori, cioè i relativi interessi e sanzioni.

Tornando all'art. 182-ter specifica due modalità differenti a seconda che si tratta di crediti privilegiati o chirografari. Nello specifico afferma che: *“Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari”*. Questo per evitare che le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali ed assistenziali possano essere discriminati rispetto agli altri creditori che si trovano nelle stesse condizioni. Invece il Legislatore non ha specificato le modalità di pagamento, per questo motivo ci si rifà all'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 che stabilisce: *“L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà”*.

Invece l'art. 3 del D.M. 4 agosto 2009 prevede per la transazione ai fini contributi e previdenziali un pagamento<sup>123</sup>:

- Integrale dei crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei crediti per premi;

---

<sup>122</sup> L'art. 182-ter afferma: *“se il credito tributario ... è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei”*.

<sup>123</sup> FRANCO PAPARELLA, *Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, 2013, pagg. 656-657.

- Non inferiore al 40% per i crediti privilegiati per contributi dovuti ad istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle obbligatorie, nonché per gli accessori relativi a quest'ultimi crediti e a quelli di cui al punto precedente, ma limitatamente al 50% del loro ammontare;
- Non inferiore al 30% per i crediti chirografari.

Prima di passare all'analisi dell'istituto della transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, è bene precisare le modalità di individuazione della parte di tributo che risulta essere transigibile. In particolare il Legislatore ha precisato che per i suddetti tributi e contributi la transigibilità è ammessa limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, a prescindere dalla sua iscrizione a ruolo, generando dei dubbi interpretativi vista la non preclusione, letterale, dei tributi e contributi privilegiati. Ma tale dubbio viene superato dal disposto del su citato art. 182-ter che disciplina le modalità di trattamento dei tributi assistiti da privilegio, la cui regolamentazione fa presumere per quest'ultimi la possibilità di essere oggetto di transazione. Inoltre una circolare dell'Agenzia delle Entrate afferma: *“Il primo comma dell'articolo 182-ter stabilisce che la proposta transattiva può avere ad oggetto i tributi amministrati dalle agenzie fiscali e i relativi accessori limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo”. Il corretto significato della locuzione sopra riportata deve essere colto sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme riportate nell'articolo 182-ter, terzo e quarto periodo del primo comma, le quali contemplano l'ipotesi che alla transazione siano ammessi tanto i crediti tributari assistiti da privilegio quanto quelli di natura chirografaria, sia pure con distinti limiti e modalità di pagamento.*

*Partendo dall'assunto che anche i crediti tributari privilegiati possono rientrare nell'ambito applicativo della transazione fiscale, la locuzione in esame non può essere interpretata nel suo significato letterale, così che, mentre il credito chirografario può essere oggetto di transazione indipendentemente dalla circostanza che vi sia stata iscrizione a ruolo, l'ammissione alla transazione fiscale del credito assistito da privilegio presupponga l'avvenuta iscrizione a ruolo. Al contrario, in adesione al canone interpretativo teleologico, è dato ritenere - in sintonia con la ratio sottesa all'istituto, nella specie volta a valorizzare gli accordi negoziali per ridurre l'intervento giudiziale ed evitare, per quanto possibile, il dissesto irreversibile dell'imprenditore commerciale - che possono costituire oggetto di transazione anche i crediti privilegiati non iscritti a ruolo.*

*Pertanto, si deve concludere che nell'ambito di applicazione della transazione fiscale rientrano sia i crediti tributari chirografari sia quelli assistiti da privilegio, indipendentemente dalla circostanza che vi sia stata l'iscrizione a ruolo.*"<sup>124</sup>

### **3.2.1 La transazione fiscale nel concordato preventivo**

L'imprenditore può avanzare la proposta di transazione fiscale sia nell'ambito delle procedure di concordato preventivo (di cui agli artt. 160 ss. L.fall.) sia nell'ambito delle trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.fall.), presentando due differenti aspetti procedurali, che richiedono il rispetto di regole precise in ordine alla presentazione della proposta transattiva, affinché gli Uffici finanziari possano procedere in modo veloce al consolidamento della posizione debitoria.

L'art. 182-ter, al comma 2, stabilisce che il contribuente può proporre il pagamento dilazionato o parziale del debito fiscale in concomitanza alla domanda di concordato preventivo, non implicando, secondo l'Agenzia delle Entrate, la presentazione nello stesso giorno in cui viene presentato presso il tribunale il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ammettendo tempi differenti. In questo senso si può affermare che la transazione fiscale non ha una rilevanza autonoma, ma viene integrata nella domanda di concordato stesso. Anche in riferimento ai soggetti legittimati a tale proposta, si farà riferimento alla disciplina prevista dal concordato<sup>125</sup>, a differenza di quanto disposto dalla legge fallimentare del 1942, che indicava come presupposto soggettivo lo stato di insolvenza del debitore.

Per quanto riguarda la procedura della transazione fiscale l'art. 182-ter dispone che: *“Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale”*.

La domanda di transazione fiscale dovrà quindi essere depositata presso gli Uffici a cura del

---

<sup>124</sup> Circ. 18 aprile 2008, n. 40/E, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>125</sup> Vengono ammessi gli imprenditori commerciali, esclusi gli enti pubblici, i piccoli imprenditori e i liberi professionisti. Inoltre l'art. 23, comma 43, D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazione, dalla L. n. 111 del 2011, ha esteso l'accesso all'istituto della transazione fiscale ed agli accordi di ristrutturazione dei debiti anche agli imprenditori agricoli.

debitore allegando l'intero ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, dal quale gli Uffici stessi potranno verificare la complessiva situazione dell'impresa. Tale norma non specifica la forma o il contenuto della domanda di transazione fiscale, lasciando così alle parti maggiore autonomia nella formulazione della proposta. Ma ciò non toglie che tale domanda non debba contenere una ricostruzione precisa ed esauriente della posizione debitoria dell'impresa e il contenuto della proposta, specificando le percentuali, i tempi e le modalità di soddisfacimento della pretesa fiscale e le garanzie prestate. Inoltre dispone che: *“Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso<sup>126</sup>. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario”*. Nei casi in cui il concordato sia successivamente annullato o risolto ai sensi dell'art. 186, il venir meno di quest'ultimo determina la ripresa del contenzioso dato che se il concordato viene meno conseguentemente anche la transazione verrà meno.

Viene anche specificato che l'approvazione o il diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria non riguarda singolarmente la transazione fiscale, ma il concordato preventivo nel suo complesso, a tal punto che in caso di parere contrario da parte dell'amministrazione della suddetta, gli effetti potrebbero estendersi anche in capo all'Amministrazione finanziaria, se approvata dalla maggioranza dei creditori. Questo solo nel caso in cui i debiti fiscali siano inferiori all'ammontare degli altri debiti, in quanto in caso contrario la proposta concordataria, alle medesime condizioni suddette, non andrebbe sicuramente a buon fine. A sostegno di questa tesi la sentenza del Tribunale di Milano, sentenza 13 dicembre 2007: *“Per tassativa disposizione dell'art. 182 ter l. fall., la transazione fiscale, se proposta, deve essere inserita nel piano di concordato preventivo di cui all'art. 160 l. fall., del quale diviene parte integrante, seguendone inevitabilmente le sorti. La transazione fiscale, pertanto, non costituisce un accordo autonomo ma una fase endoconcorsuale che si chiude con l'adesione o il diniego alla proposta di concordato preventivo mediante voto espresso nell'adunanza dei creditori.*

*Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate ed il concessionario restano soggetti all'esito della*

---

<sup>126</sup> Tenendo conto anche delle somme relative alle cartelle di pagamento notificate al contribuente, per le quali, alla data di presentazione della domanda di transazione, non sia ancora scaduto il termine di opposizione ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.

*votazione concordataria e la transazione fiscale produce o no i suoi effetti se la proposta di concordato sia stata o no omologata. Nel caso di concordato avente diverse classi di creditori, con maggioranza dei crediti e delle classi e con dissenso di una o più classi, il concordato stesso subisce, quindi, il vaglio di convenienza dei creditori facenti parte della o delle classi dissenzienti (c.d. cram downn)”.*

Per questo motivo, in molti ritengono che la transazione fiscale è una modalità di attuazione del concordato, e non rappresenta un accordo diretto tra Fisco e debitore, al contrario di quello che si verifica negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Questa problematica va collegata ad un'altra difficoltà interpretativa, la dubbia natura dell'istituto in esame, cioè se il suo ricorso deve essere visto come un passaggio obbligatorio o facoltativo ai fini del perfezionamento della procedura di concordato. La prima opinione è condivisa dall'Amministrazione finanziaria in quanto la possibilità di un pagamento ridotto dei crediti tributari è subordinata al voto favorevole da parte dell'Ufficio, visto che: *“per effetto del [...] principio di indisponibilità del credito tributario, non è possibile pervenire ad una soddisfazione parziale dello stesso al di fuori della specifica disciplina di cui all'art. 182-ter. Ciò comporta che la falcidia o la dilazione del credito tributario è ammissibile soltanto qualora il debitore si attenga puntualmente alle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale di cui all'art. 182-ter, mentre va esclusa nel caso in cui, con il piano richiesto dall'articolo 160 L. fall. ai fini del concordato preventivo, ovvero nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis L. fall., la proposta di transazione fiscale non sia formulata in conformità alle disposizioni predette”*<sup>127</sup>. Tale opinione è stata riconfermata dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 40/E del 18 aprile 2008 e nella ris. N. 3/E del 5 gennaio 2009, prevedendo, per i tributi non iscritti a ruolo e per quelli iscritti in ruoli ma non consegnati all'Agente della riscossione alla data di presentazione della domanda, di esprimere l'adesione o il diniego alla proposta di transazione fiscale, svincolandola dal principio di maggioranza e dagli atti esdebitatori del concordato<sup>128</sup>. In particolare nella suddetta Circolare ha chiarito che: *“Il debitore, pertanto, contestualmente al deposito presso il Tribunale, dovrà presentare copia della domanda di transazione all'Ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale, nonché al competente agente della riscossione”*. Anche in dottrina giuridica<sup>129</sup> si è sottolineato come dalla norma si può ricavare l'autonomia

---

<sup>127</sup> Circ. Ag. Entrate n. 40/E del 18 aprile 2008, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>128</sup> BERSANI G., *L'ambito di operatività della transazione fiscale nel concordato preventivo: rassegna ragionata di dottrina giuridica e giurisprudenza, Il fisco*, pag. 6909.

<sup>129</sup> ANDREANI G., *L'obbligo di pagamento dell'Iva e delle ritenute nel concordato preventivo con e senza transazione fiscale*, in *Rivista di diritto tributario*, n. 10/2013, pag. 1006.

della transazione fiscale ed il suo ricorso non può essere meramente opzionale, dato che il suo perfezionamento dipenderebbe dalla decisione della maggioranza dei creditori e tale soluzione sarebbe contraria al principio della *par condicio* dei creditori chirografari. Alcune delle altre sentenze a sostegno della natura obbligatoria dell'istituto transattivo sono le seguenti: *“L’articolo 182-ter legge fallimentare fissa le regole imperative (costituenti altrettanti presupposti di ammissibilità della procedura) del trattamento dei crediti fiscali, previdenziali ed assistenziali negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei concordati, stabilendo le condizioni che possono essere offerte per detti crediti, la procedura di transazione da seguire per raggiungere il previo accordo su tale trattamento nonché la regola fondamentale e finale secondo la quale, all’esito della transazione fiscale (e contributiva), il creditore fa valere in concordato le proprie determinazioni tramite l’esercizio del voto, di modo che la transazione si pone come momento procedurale costitutivo della più ampia procedura di concordato”*<sup>130</sup>; *“Nell’ambito del concordato preventivo, la presentazione dell’istanza di transazione fiscale è indispensabile perché l’Erario possa partecipare al meccanismo del voto accettando una falcidia del proprio credito.”*<sup>131</sup>; *“Qualora la proposta di concordato preventivo riguardi anche crediti (e relativi accessori) relativi a tributi amministrati dalle agenzie fiscali o a contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, per tali crediti dovranno trovare applicazione anche le disposizioni contenute nell’art. 182-ter, legge fallimentare, nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi, quelle di cui al D.M. 4 agosto 2009; ne consegue che la transazione fiscale deve essere considerata parte integrante ed indefettibile, a pena di inammissibilità, della proposta di concordato.”*<sup>132</sup>

Di opinione opposta era invece la giurisprudenza di merito, affermandone la natura facoltativa, ma non elemento essenziale per l'ammissibilità del concordato preventivo. In particolare la transazione fiscale viene definita come un sub-procedimento interno al concordato preventivo, anche in caso di posizione contraria, il credito fiscale rimarrebbe vincolato alle sorti del concordato, la cui omologazione vincolerebbe anche l'Erario, come tutti gli altri creditori.

In dottrina giuridica, ammettendo la contrastante interpretazione della norma in esame, si è evidenziato che *“... sin dalla fase ammissiva alla procedura di concordato preventivo gli accordi finalizzati ad una transazione fiscale devono seguirne l’iter, a tal punto che, qualora il termine di trenta giorni fissato al concessionario ed all’ufficio per trasmettere la*

---

<sup>130</sup> Tribunale di Roma, 23 dicembre 2009, n. 1949, in <http://www.ilcaso.it> .

<sup>131</sup> Tribunale di Monza, 23 dicembre 2009, n.7/11, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>132</sup> Tribunale di Roma, 20 aprile 2010, Procedimento di concordato preventivo n. 6/10, in <http://www.ilcaso.it>.

*certificazione e procedere alla liquidazione di rispettiva competenza scada allorquando il tribunale abbia già dichiarato aperta la procedura di concordato, le copie dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmesse al commissario giudiziario, al fine di porlo nelle condizioni di verificare l'elenco dei creditori e dei debitori e di redigere l'inventario del patrimonio del debitore, nonché la relazione particolareggiata di cui all'art. 172*"<sup>133</sup>. Anche in questo caso si possono riportare alcune sentenze a sostegno della natura facoltativa della transazione fiscale, tra le quali: *"Nel concordato preventivo in caso di soddisfazione parziale del credito privilegiato dell'Erario non è necessario proporre la transazione fiscale."*<sup>134</sup>; *"Il mancato assenso alla transazione fiscale da parte dell'ente preposto non impedisce l'omologa del concordato preventivo, posto che nell'ambito del concordato la transazione in questione è un'opzione meramente facoltativa per il debitore, così che il piano concordatario potrebbe imporre la falcidia dei crediti tributari anche in assenza dell'accesso al procedimento di cui all'articolo 182 ter, legge fallimentare. Il mancato voto (o il voto contrario) dell'amministrazione finanziaria non condiziona quindi l'approvazione del concordato qualora vengano raggiunte le maggioranze previste dall'articolo 177, legge fallimentare, fermo restando che l'amministrazione finanziaria non potrà mai ritenersi vincolata al contenuto di una transazione che non abbia assentito."*<sup>135</sup>; *"Il piano di concordato preventivo è ammissibile anche se prevede la riduzione del credito fiscale in assenza di transazione fiscale."*<sup>136</sup>; *"L'art. 146 del d.lvo 5/06, introducendo l'istituto della transazione fiscale, ne ha evidenziato il carattere meramente facoltativo e discrezionale per il debitore, il quale "può proporre" la dilazione del pagamento, ovvero il pagamento parziale dei tributi aventi natura tanto chirografaria quanto privilegiata, senza peraltro venire escluso (pur in presenza di debiti tributari) dalla possibilità di adire al concordato senza formulare alcuna proposta di tal genere; con il che, i debiti maturati nei confronti del fisco usufruiranno, secondo il loro rango, della sorte comune a tutti gli altri debiti oggetto di concordato."*<sup>137</sup>; *"La transazione fiscale non è un procedimento cui si debba necessariamente ricorrere per la presentazione di una proposta di concordato preventivo che comprenda crediti fiscali, bensì una procedura a carattere facoltativo della quale il debitore si può*

---

<sup>133</sup>BERSANI G., *L'ambito di operatività della transazione fiscale nel concordato preventivo: rassegna ragionata di dottrina giuridica e giurisprudenza*, in *Il fisco*, pag. 6909-6910.

<sup>134</sup> Tribunale di Bergamo, 10 febbraio 2011, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>135</sup> Tribunale di Ravenna, 21 gennaio 2011, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>136</sup> Tribunale di Salerno, 9 novembre 2010, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>137</sup> Corte di Appello di Torino, 23 aprile 2010, n. 1133, in <http://www.ilcaso.it>.

*avvalere al fine di rendere incontestabili i crediti in questione.*”<sup>138</sup>

Quindi si può concludere dicendo che parte della dottrina giuridica e della giurisprudenza hanno sostenuto che il ricorso alla transazione è indispensabile per consentire al Fisco di partecipare al voto a acconsentire una riduzione del credito erariale, mettendo così in evidenza la natura imperativa della norma, evidenziando allo stesso tempo che la sua approvazione dipenda dalla volontà dei creditor, e non solo dalla volontà del Fisco<sup>139</sup>.

La Corte di Cassazione inoltre con sentenza n. 22931 del 4 novembre 2011, ribadendo la natura facoltativa, e quindi l'autonomia, dell'istituto, ha affermato che : *“La tassatività della disposizione, e quindi l'affermazione del principio secondo il quale l'assetto dei crediti (inteso quale definizione della percentuale di pagamento o delle modalità alternative di soddisfacimento) quale emerge dalla proposta omologata obbliga tutti i creditori indipendentemente non solo dal loro voto favorevole o contrario ma dalla stessa loro partecipazione al procedimento, porta ad escludere la possibilità di un particolare statuto per il fisco, non essendo revocabile in dubbio che un'eccezione al principio, se voluta e per le conseguenze pratiche che comporta, sarebbe stata espressamente inserita dal Legislatore in occasione della formulazione della disposizione dedicata alla materia”*. In questo modo la Corte ha ribadito che un eventuale diniego alla proposta della transazione fiscale non comporta la non approvazione del concordato, ma tuttavia: *“il non verificarsi dei particolari effetti della transazione fiscale (consolidamento del debito inteso come non modificabile manifestazione della pretesa ed estinzione dei giudizi in corso) che sono chiaramente subordinati all'omologazione, in uno con il concordato, della connessa transazione fiscale, non potendo né il debitore né il fisco rimanere pregiudicati nei rispettivi diritti se non hanno concordemente accettato l'assetto degli interessi che tale pregiudizio giustifica”*. Nella stessa viene anche precisato che nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, non contenente proposta di transazione fiscale, la votazione contraria da parte dell'Amministrazione fiscale non impedisce l'omologazione, se sussistenti gli altri presupposti richiesti dalla legge, permettendo così la falciatura.

### **3.2.2 La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti**

Il D. Lgs. 169/2007 ha introdotto, aggiungendo il sesto comma all'art. 182 ter l. fall., la

---

<sup>138</sup> Corte di Appello del Tribunale di Genova, 19 dicembre 2009, n. 1032, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>139</sup> ANDREANI G., *L'obbligo di pagamento dell'Iva e delle ritenute nel concordato preventivo con e senza transazione fiscale*, in *Rivista di diritto tributario*, n. 6/2013, vol. XXIII, pag. 1003.

possibilità di utilizzare la transazione fiscale anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti. La procedura regolata dall'art. 182-ter L. fall. è la medesima della transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo, prevedendo il deposito della proposta presso gli stessi uffici, che devono procedere ad un procedimento di verifica e liquidazione, insieme a tutta la documentazione prevista dall'art. 161 L. fall., ed alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante<sup>140</sup>, il quale deve attestare l'integrità e la fedeltà della documentazione presentata, mancando la figura del Commissario giudiziale, presente invece nel concordato preventivo in cui svolge la funzione di verifica dei crediti e dei debiti, di inventario ed analisi della contabilità. Nei successivi 30 giorni l'assenso della proposta di transazione deve essere espresso con le seguenti modalità<sup>141</sup>:

- a) tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda: con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competenza regionale;
- b) tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda: con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale.

Nonostante, però, la legge fallimentare preveda la presentazione della medesima documentazione sia per il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo sia per quello di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la maggior parte della giurisprudenza precisa che i due istituti rappresentano due soluzioni differenti della crisi dell'impresa.

Una prima problematica emerge dalla possibilità concessa di presentare la transazione fiscale in un periodo precedente alla stipula degli accordi di concordato, in quanto il Fisco non può in questo modo esprimere il proprio giudizio sulla base di una situazione patrimoniale non coerente con quella esistente al momento della stipula dell'accordo.

Un'altra imprecisione non considerata dal Legislatore è la non concordanza del primo comma dell'art. 182 ter l. fall.146 con la probabile eventualità di un accordo al quale aderisce il Fisco: altri creditori privilegiati e chirografari non aderenti all'accordo di ristrutturazione dovranno

---

<sup>140</sup> Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

<sup>141</sup> DIGREGORIO NATOLI S., *Transazione fiscale e concordato preventivo: limiti e interferenze per la falcidia dei crediti tributari e dell'Iva*, in *Il fisco* pag. 1786.

essere pagati integralmente e, dunque, verosimilmente meglio dell'Erario. L'unica soluzione consiste nel pensare che la comparazione dei crediti dell'Erario aderente all'accordo dovrà avvenire unicamente con la parte dei creditori anch'essi aderenti all'accordo e non con i creditori estranei.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 182-ter l. fall. prevede una revoca dell'istituto della transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nel caso in cui il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

### **3.3 I tributi che possono essere oggetto di transazione**

#### **3.3.1 La transazione fiscale dei tributi locali**

Facendo riferimento al contenuto letterale dell'art. 182-ter della legge fallimentare, di cui già in precedenti paragrafi esposto, potrebbero ritenersi esclusi dalla possibilità di ricorrere all'istituto della transazione fiscale i tributi degli Enti Locali, in quanto non amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Ma ciò risulterebbe in netto contrasto con quello che è l'obiettivo primario dello stesso, cioè quello di agevolare il processo di risanamento delle imprese in difficoltà, a differenza di altri preesistenti istituti, come la transazione sui ruoli, che mirava a garantire una maggiore efficacia ed efficienza dell'attività di riscossione dei tributi. Inoltre va evidenziata la stessa natura derogatoria della transazione al generale istituto del concordato preventivo in un primo momento, e successivamente anche dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il Legislatore, al fine di individuare i tributi assoggettabili all'istituto in esame, ha adottato un criterio legato alla natura esclusivamente processuale, individuando il soggetto creditore<sup>142</sup>, coincidente con il soggetto legittimato, nell'ambito delle procedure concorsuali, a rendere la propria adesione al piano presentato dall'imprenditore in crisi. L'agenzia fiscale è legittimata infatti sia nella fase in cui la gestione del tributo rientra nella sua diretta sfera di competenza, sia nel caso in cui si avvalga di altri soggetti per la riscossione coattiva dell'obbligo tributario. In riferimento a ciò bisogna menzionare il decreto del 29 dicembre 1999, in attuazione del disegno di riforma del Ministero delle Finanze, previsto dal D.Lgs. 300/99, il quale attiva quattro Agenzie Fiscali a svolgere attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale,

---

<sup>142</sup> Si evince dalla formulazione dell'art. 182-ter della legge fallimentare: “ *tributi amministrati dalle agenzie fiscali*”.

dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria:

- Agenzia delle Entrate che gestisce i controlli, l'accertamento, la riscossione della maggior parte e dei più importanti tributi;
- Agenzia delle Dogane che gestisce le importazioni e le esportazioni delle merci ed applica i tributi doganali, i dazi, i diritti di confine, ecc.;
- Agenzia del Demanio che amministra i beni immobili dello Stato e riscuote i canoni demaniali;
- Agenzia del Territorio che gestisce il catasto, la pubblicità immobiliare, riscuotendo alcuni tributi e diritti amministrativi.

Ma ciò detto implica una non difficoltà interpretativa ai fini dell'individuazione dei tributi assoggettabili a tale istituto. Il termine "amministrati" si può trovare già nell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 300/1999, dove si prevede che: *"L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori"*. In tale norma l'amministrazione dei prelievi tributari è distinta dall'attività di riscossione e dall'attività di gestione del contenzioso, quindi il termine "amministrazione" indica la fase del controllo e dell'accertamento degli obblighi tributari, ragione per cui, sebbene gli enti locali siano soggetti estranei alla transazione fiscale, non tutti i tributi locali sono esclusi dall'applicazione dell'istituto<sup>143</sup>. Questo implica che tutte le volte che si è in presenza di una gestione da parte dell'Agenzia delle Entrate *ex lege*<sup>144</sup> o per convenzione dei tributi, allora questi possono essere oggetto di transazione fiscale, anche se il gettito è devoluto agli Enti locali. Nel primo caso vi possono rientrare:

- Tasse automobilistiche;
- Addizionali regionali, provinciali e comunali:
  - a. Irap, per cui il gettito spetta alle Regioni, ma la gestione è attribuita all'Agenzia delle Entrate;
  - b. Irpef, per la quale ai comuni viene attribuita la regolamentazione delle aliquote e delle agevolazioni, ma la gestione spetta all'Agenzia delle Entrate.

---

<sup>143</sup> FRANCO PAPARELLA, *"Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi"*, 2013, pag. 684.

Nel secondo caso invece vi possono rientrare anche quei tributi per cui il gettito viene attribuito agli Enti locali, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 300/99 il quale afferma: *“Le regioni e gli Enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono”*.

Per i tributi locali non amministrati dalle Agenzie fiscali ex lege o per convenzione, parte della dottrina giuridica ritiene che sia applicabile anche ai tributi locali la falcidia prevista dalle disposizioni generali del concordato preventivo. Altra parte della dottrina giuridica sostiene invece che tale falcidia possa operare solo in caso di transazione, costringendo il contribuente a pagare l'intero ammontare in forza del principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

### **3.3.2 L'applicazione della transazione fiscale sul credito IVA e Aiuti di Stato**

L'istituto della transazione presenta, non solo delle problematiche di compatibilità con il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, come si è già detto in precedenza, ma anche nella sua collocazione nel quadro dell'ordinamento comunitario. In questo ambito le due problematiche rilevanti sono l'Iva, una risorsa che finanzia i bilanci comunitari, e gli Aiuti di Stato, disciplinati dall'art. 107 TFUE, in particolare se tali tributi possono essere assoggettabili a transazione fiscale e in che modo, a fronte da quanto disposto dall'art. 182 ter l. fall., che prevedeva la transazione fiscale *“per i tributi ed i relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo, amministrati dalle agenzie fiscali ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea”*, prima della modifica apportata dal D.L. n. 185/2008. Non era in realtà specificato dal Legislatore se questa esclusione fosse automatica per mezzo delle disposizioni comunitarie oppure solo per il fatto che una parte del gettito fosse a beneficio del bilancio Ue. La Corte di Giustizia era orientata verso la non possibilità di transigere in materia di Iva, facendo riferimento alla sent. Causa 132/06 del 17 luglio 2008, che riguardava un caso completamente diverso come quello del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002<sup>145</sup>, dove

---

<sup>145</sup> I giudici europei si sono espressi sulla compatibilità con il diritto comunitario, e in particolare con la sesta direttiva europea in tema di iva, degli artt. 8 e 9 della L. n. 289/2002, relativi al cosiddetto “condono iva”, affermando quanto segue:

1. dagli artt. 2 e 22 della sesta direttiva<sup>12</sup> e dall'art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (oggi art. 4, par. 3, del Trattato sull'Unione Europea) emerge che ogni Stato membro ha l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie al fine di garantire che l'iva sia interamente riscossa nel suo territorio. A tale riguardo, gli Stati membri sono obbligati a controllare le dichiarazioni fiscali dei contribuenti, la relativa contabilità e gli altri documenti utili, nonché a calcolare e a riscuotere l'imposta dovuta;

veniva messa in evidenza l'incompatibilità con la normativa europea, che vietava un trattamento ai fini IVA tra operatori economici che effettuavano medesime operazioni<sup>146</sup>. Naturalmente obiettivo del Legislatore comunitario era quello di non creare disparità tra i contribuenti e di assicurare una riscossione armonizzata dell'imposta in tutti i Paesi membri. Ma la transazione fiscale non genera situazioni di disparità tra contribuenti, essendo un istituto attuabile solo in casi del tutto eccezionali, cioè lo stato di crisi dell'impresa, e che si svolge sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. In realtà, a ben vedere, la dilazione di pagamento Iva è già prevista dall'art. 19 D.P.R. n. 602/1973, dove si riconosce all'Agente di riscossione “ *su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà*”, il potere di concedere tale possibilità fino ad un massimo di settantadue rate mensili, con l'eventualità di decadenza in caso di mancato pagamento della prima rata, o delle successive due<sup>147</sup>. La stessa Agenzia delle Entrate aveva consigliato di non considerare l'Iva nella proposta di transazione, affermando: ““... e in attesa

---

2. l'art. 9 della L. n. 289/2002 consente ai contribuenti che non hanno osservato gli obblighi in materia di iva, relativi agli esercizi d'imposta compresi tra il 1998 ed il 2001, di sottrarsi definitivamente a questi ultimi e alle sanzioni dovute per il mancato rispetto degli stessi, versando una somma forfettaria invece di un importo proporzionale al fatturato realizzato. Queste somme forfettarie sono sproporzionate rispetto all'importo che il soggetto passivo avrebbe dovuto versare sulla base del volume d'affari risultante dalle operazioni da lui effettuate, ma non dichiarate;

3. ne deriva che la L. n. 289/2002 pregiudica seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell'iva: infatti, le disposizioni di detta legge, introducendo rilevanti differenze di trattamento tra i soggetti passivi sul territorio italiano, alterano il principio di neutralità fiscale. Per lo stesso motivo, queste disposizioni violano l'obbligo di garantire una riscossione equivalente dell'imposta in tutti gli Stati membri;

4. è di conseguenza censurabile ogni norma, qual è quella sopra citata, che comporti una rinuncia generale e indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d'imposta, in quanto in contrasto con gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva nonché con l'art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (oggi art. 4, par. 3, del Trattato sull'Unione Europea).

<sup>146</sup> Franco Paparella, *Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi*, 2013, pag. 688.

<sup>147</sup> Per quanto riguarda le rate la circ. min. n. 40/E del 2008 prevedeva: “*L'assenza di una espressa disciplina in ordine alle concrete modalità della dilazione di pagamento si giustifica in considerazione della valorizzazione data dal Legislatore all'autonomia delle parti. Pertanto si ritiene che, in via di principio, la proposta di rateazione formulata dal contribuente all'Ufficio potrà anche eccedere i limiti previsti dall'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973. Ciò posto, occorre tuttavia sottolineare quanto segue. Nel caso in cui la dilazione di pagamento sia proposta con il piano di cui all'articolo 160 della L.F., l'Ufficio terrà conto, nel valutare l'adesione o il diniego alla transazione fiscale, di quanto previsto in generale dal concordato, in quanto il trattamento del credito tributario non potrà essere inferiore a quello offerto ai creditori che hanno un diritto di prelazione con grado inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali. Va altresì osservato che, secondo una recente giurisprudenza di merito (Corte d'appello di Bologna, decreto del 27 giugno 2006), “la mancanza di garanzia ... certamente ... non costituisce più una tipologia tipica del concordato preventivo (come accadeva in passato, secondo il disposto dell'art. 160, n. 1 l.f.), ma rende difficile una valutazione positiva di fattibilità” del piano concordatario, soprattutto quando la società proponente il concordato non risulti particolarmente affidabile in rapporto agli obblighi assunti. Pertanto, l'Ufficio dovrà tener conto della mancata prestazione di una idonea garanzia nel valutare la proposta di rateazione formulata dal contribuente*”.

che si consolidi al riguardo l'orientamento della giurisprudenza, si invitano gli Uffici a escludere l'Iva dalle transazioni fiscali, fino a nuove disposizioni della scrivente”<sup>148</sup>. Altri, invece, ritenevano l'Iva transigibile, partendo dalla considerazione che lo Stato non può disporre delle entrate di un singolo Stato impedendogli di transigere in materia tributaria se rispetta allo stesso tempo la disciplina comunitaria sull'Iva. Anche la stessa Corte d'Appello di Milano, in una sentenza del 14 maggio 2008<sup>149</sup>, aveva messo in evidenza come l'imponibile Iva di uno Stato membro dell'Unione europea sia solo un parametro su cui applicare l'aliquota concordata da tutti gli Stati, prescindendo dall'imposta dovuta dal singolo contribuente italiano e, quindi, qualsiasi sia l'importo pagato del credito Iva proposta dal contribuente nell'eventuale transazione fiscale, non si modifica l'imponibile su cui calcolare la risorsa comunitaria. Tale opinione era condivisa dal Tribunale di Milano<sup>150</sup>, sostenendo addirittura che l'Iva non costituisse risorsa propria dell'Unione Europea, ma semplicemente un mero trasferimento finanziario.

Successivamente, con l'art. 32, comma 5, del D.L. n. 185/2008, che ha modificato il primo comma dell'art. 182-ter, si è esteso l'istituto della transazione anche sull'IVA, ammettendone però la sola dilazione dei pagamenti<sup>151</sup>.

A riguardo, la sentenza n. 7667 del 16 maggio 2012 della Cassazione Civile, sezione tributaria: *“In tema di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, secondo l'istituto di cui all'art. 182 ter legge fall., anche per le procedure cui non sia applicabile razione temporis l'art. 32 d.l. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito nella l. 28 gennaio 2009 n. 2), che ha modificato il comma 1 dell'art. 182 ter legge fall., prevedendo*

---

<sup>148</sup> Circolare Agenzia delle Entrate 40/E del 2008, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>149</sup> Corte Appello di Milano, 14 maggio 2008, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>150</sup> Tribunale di Milano, 16 aprile 2008, in <http://www.ilcaso.it>.

<sup>151</sup> Art. 32. Comma 5, lett.a) del D.L. n. 185/2008: *“il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.»”*.

*espressamente che la proposta, quanto all'Iva, può configurare solo la dilazione del pagamento, sussiste l'intangibilità del predetto debito d'imposta, in quanto le entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili relativi a detto tributo - secondo la direttiva n. 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, la decisione n. 2007/436/Ce adottata dal Consiglio in data giugno 2007, e la sentenza della Corte di Giustizia 29 marzo 2012, in causa C-500/10, Belvedere Costruzioni s.r.l. - costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, e quindi, il relativo credito, attenendo comunque a tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, non può essere oggetto di accordo per un pagamento parziale neppure ai sensi dell'art. 182 ter nella versione introdotta dal D.lg. 9 gennaio 2006 n. 5”.*

Un ulteriore aspetto da valutare attiene gli elementi accessori all'Iva, cioè le sanzioni e gli interessi. Le due circolari fondamentali a riguardo sono:

- Circolare Agenzia delle Entrate 40/E del 2008<sup>152</sup>: “... è da ritenere che l'esclusione dell'Iva dalla transazione fiscale riguarda il solo tributo. Gli accessori relativi all'Iva, vale a dire gli interessi e le sanzioni, possono pertanto formare oggetto di transazione fiscale”;
- circolare Agenzia delle Entrate 14/E del 2009<sup>153</sup>: “Ne consegue che: a) la proposta di transazione fiscale può prevedere il pagamento dilazionato dell'Iva; b) si conferma che non è ammessa la falcidia del credito tributario relativo all'Iva; c) limitatamente agli accessori relativi all'Iva, si ribadisce che il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato del relativo credito”.

La possibilità di ottenere una dilazione dei pagamenti porta a delle difficoltà interpretative in riferimento alle conseguenze sulla disciplina dei privilegi e alla classificazione dei creditori in classi nel caso di concordato preventivo. In presenza di un concordato preventivo con transazione fiscale si può quindi legittimamente proporre l'integrale soddisfazione del credito Iva all'Erario e il pagamento parziale di crediti privilegiati di grado antergato rispetto all'Iva, senza che ciò comporti un'alterazione delle cause legittime di prelazione.

In merito alla intangibilità del credito Iva, considerevoli sono le decisioni di recenti pronunce giurisprudenziali. In particolare il Tribunale di Perugia con decreto del 14 luglio 2012 sostiene che, dato il carattere eccezionale della norma 182 ter l. fall. “non si può sostenere

---

<sup>152</sup> Circolare Agenzia delle Entrate, Cit. pag.71.

<sup>153</sup> Circolare Agenzia delle Entrate, 14/E del 2009, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

*l'intangibilità del credito Iva in qualsiasi procedura di concordato preventivo perché ciò significherebbe introdurre un ulteriore requisito di ammissibilità, non previsto dalla legge. Se, infatti, il Legislatore avesse voluto sancire tale principio, lo avrebbe dovuto fare espressamente, trattandosi di disposizione che deroga all'ordine dei privilegi e che quindi è, a sua volta, eccezionale rispetto all'art. 160 l.f. Peraltro, l'adesione ad una interpretazione 'estensiva' di suddetta norma equivarrebbe a precludere al debitore l'accesso alla procedura concordataria ogni qual volta questi non avesse nel suo patrimonio risorse sufficienti a pagare integralmente l'Iva, risultato questo che contrasta con le intenzioni del Legislatore, il quale ha invece inteso sempre di più potenziare le forme alternative di risoluzione della crisi di impresa'. Di conseguenza, in un concordato senza transazione fiscale il debitore può proporre il pagamento parziale del credito Iva, rispettando però l'obbligo di pagamento dell'imposta definitivamente accertata<sup>154</sup>. Non mancano tuttavia pronunce giurisprudenziali contrarie alla appena esposta, come ad esempio il Tribunale di Latina del 30 luglio 2012: "Il debito di Imposta sul Valore Aggiunto non è suscettibile di falcidia, a prescindere dalla circostanza secondo la quale la falcidiabilità sia prevista nell'ambito di una transazione fiscale". In riferimento a ciò, il Tribunale di Varese<sup>155</sup>, con decreto del 15 giugno 2012, si oppose alla valenza dell'intangibilità dell'Iva anche al di fuori dell'ambito di una procedura di concordato preventivo con transazione fiscale sostenendo che: "... si sarebbe in presenza di una norma sulla collocazione di un credito, in quanto tale destinata ad operare non solo in tutte le procedure concorsuali, ma anche nelle procedure esecutive individuali...". Lo stesso Tribunale affermò che la regola del trattamento di Iva e ritenute previdenziali deve essere vista come una regola speciale che trova il suo fondamento nello scambio tra Erario e debitore proponente che si avvale della transazione fiscale: da un lato il consolidamento del debito e, dall'altro, l'assoggettamento ai limiti di transigibilità dettati con riguardo a Iva e ritenute. Si era accennato all'inizio non solo alle problematiche relative all'Iva, ma anche a quelle riferite agli aiuti di Stato, cioè qualsiasi trattamento fiscale<sup>156</sup> favorevole rivolto alle imprese. La Commissione UE nella dec 2004/C244/02 contenente gli orientamenti comunitari in tema di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà ha fatto rientrare la società avente qualsiasi forma purché sussistano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale.*

---

<sup>154</sup> Cassazione Civile, sezione I, 12 ottobre 2011 n. 22931, del 4 novembre 2011, in Fallimento 2/2012.

<sup>155</sup> Tribunale di Varese, 15 giugno 2012 n. 9877, in [http://: www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>156</sup> Tale trattamento dovrà essere parametrato ad un livello di tassazione normale, cioè se il livello dei prelievi tributari e contributivi sulle imprese è più basso rispetto ad un altro allora le soluzioni a tale problematiche vanno ricercate negli artt. da 99 a 102 del Trattato.

### 3.4 La disciplina dei privilegi

Nella legge fallimentare il principio di responsabilità patrimoniale va interpretato seguendo le regole del concorso nella soddisfazione dei creditori (soddisfazione dei crediti nell'ordine: prededucibili, preferenziali, chirografari) ed il rapporto tra le cause di prelazione disciplinato dall'art. 2748 c.c.. Inoltre, l'art. 111 quater l. fall. introdotto con la riforma del 2006 stabilisce che i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione sul ricavato dalla vendita del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge, ed i crediti garantiti da ipoteca e pegno e assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione sul ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia e concorrono, per quanto ancora loro dovuto, con i crediti chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo<sup>157</sup>. Queste regole trovano applicazione nell'ambito della procedura di concordato preventivo, e non negli accordi di ristrutturazione dei debiti, e proprio questa è una delle principali caratteristiche che differenzia i due istituti.

Infatti, pur lasciando libera l'organizzazione della proposta concordataria, il Legislatore ha voluto porre dei limiti ben precisi per i quali, qualunque tipo di concordato venga proposto, la soddisfazione dei crediti non può che avvenire nel rispetto dell'ordine di prelazione (tanto che lo stesso art. 160 l. fall. prevede che con la formazione delle classi non si può alterare l'ordine delle cause di prelazione), questo proprio perché gli effetti si ripercuotono anche nei confronti

---

<sup>157</sup> Riprendendo la specifica disciplina dei privilegi tributari contenuta nelle norme civilistiche agli articoli 2752, 2758, 2759, 2771 e 2772.

- L'art. 2752 c.c. attribuisce privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti dello Stato per tributi afferenti ai redditi mobiliari, più precisamente Irpef, Ires, Ilor ed Irap, iscritti a ruolo e divenuti esecutivi nell'anno in cui il concessionario interviene nell'esecuzione e in quello precedente;

- l'art. 2758 c.c. attribuisce ai crediti per tributi indiretti un privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative;

- l'art. 2759 c.c. attribuisce ai crediti dello Stato per Irpef, Ires, Ilor (dovuti per i due anni anteriori a quello in cui si procede, e limitatamente all'imposta riferibile al reddito d'impresa) un privilegio speciale sui mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso. In caso di concordato preventivo, il *dies a quo* dal quale computare a ritroso il termine di due anni coincide con la data del provvedimento di apertura della procedura; nel caso di accordi di ristrutturazione del debito, invece, si farà riferimento alle imposte iscritte nei ruoli posti nell'anno di apertura del concorso ed in quello precedente;

- l'art. 2771 c.c. stabilisce che i crediti relativi ad imposte dirette (Irpef, Ires, Ilor) sono assistiti da privilegio speciale sopra gli immobili siti nel Comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili;

- l'art. 2772 c.c. attribuisce il privilegio ai crediti per ogni tributo indiretto, ed in particolare il privilegio generale sugli immobili che hanno formato oggetto di cessione al credito Iva, sia per tributo che per sanzioni.

dei non aderenti; negli accordi di ristrutturazione, al contrario, i creditori non aderenti devono venir soddisfatti integralmente, indipendentemente dalle cause di prelazione. In conclusione, al debitore che propone un concordato preventivo non è consentita l'alterazione dell'ordine delle cause di prelazione, neanche con la formazione delle classi, ed il pagamento parziale dei creditori prelatizi speciali o generali è consentito solo se la percentuale di soddisfazione proposta non è inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione.

Tale contesto viene spiazzato dal primo comma dell'art. 182 ter l. fall., norma speciale che introduce la transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, ammettendo espressamente che:

- un credito tributario può essere soddisfatto, in tutto o in parte, anche se altri crediti appartenenti alla stessa classe non siano integralmente soddisfatti, indipendentemente dalla relazione con il valore del bene gravato;
- un credito tributario può essere soddisfatto parzialmente solo se in modo non deteriore rispetto ai crediti privilegiati di grado successivo.

Entrando più nello specifico nelle modalità di trattamento delle differenti categorie di crediti tributari, il primo comma del su menzionato articolo stabilisce letteralmente che la transazione può avere ad oggetto i tributi *“limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritta a ruolo”*. Passando alla lettura dell'art. 160 l. fall. si può osservare che il Legislatore aveva già previsto la possibilità di falcidia dei crediti tributari chirografari anche nell'ambito di concordato preventivo. Ci si potrebbe chiedere, allora, se volendo riconoscere espressamente tale possibilità in una nuova norma, il Legislatore avesse voluto riconoscere una specialità per detti crediti, cosicché possano venir falcidiati unicamente applicando la disposizione dell'art. 182 ter l. fall.. Tuttavia, tale disposizione non deve essere interpretata letteralmente, nel senso di precludere il ricorso alla transazione ai crediti tributari privilegiati non iscritti a ruolo, in quanto se così fosse si sconvolgerebbe la finalità stessa dell'istituto: il dubbio sulla transigibilità dei tributi privilegiati non iscritti a ruolo deriva dalla lettura dell'art. 182 ter l. fall.<sup>158</sup>, in quanto il Legislatore non riporta la locuzione letterale *“anche se non iscritti a ruolo”* in riferimento ai crediti tributari privilegiati. Si è così a favore dell'applicazione della transazione fiscale sia ai crediti tributari chirografari, sia a quelli privilegiati, indipendentemente dall'iscrizione a ruolo: infatti, il

---

<sup>158</sup> *“... il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ... Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori...”*

primo comma dell'art. 182 ter l. fall. pone già il principio della parità di trattamento tra crediti suddetti prevedendo che *“se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali”*.

D'opinione opposta è chi riterrebbe più corretto tenere ben distinti i debiti tributari iscritti e ruolo da quelli non iscritti a ruolo affermando che, con riferimento all'esistenza di una situazione contenziosa da sottoporre a transazione, sono situazioni diverse quelle in cui si definiscono obbligazioni tributarie scaturenti da dichiarazioni del contribuente o da accertamenti non divenuti definitivi o da iscrizioni a ruolo in via provvisoria, rispetto alle obbligazioni tributarie risultanti da iscrizioni a ruolo divenute definitive: infatti solo per le prime è ammissibile il concetto di transazione.

Il D.L. 185/2008 ha stabilito nell'art. 182 ter l. fall. che *“se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”*. Di conseguenza, se la proposta non prevede la suddivisione in classi di creditori, il trattamento previsto per i crediti chirografari tributari non può essere deteriore rispetto a quello previsto agli altri crediti chirografari. E' evidente che qualora la proposta di concordato preveda un trattamento diverso dei crediti tributari e contributivi chirografari rispetto a quello degli altri chirografari, si è necessariamente in presenza di un concordato con suddivisione in classi: in tal caso, ai crediti tributari e contributivi chirografari deve venir offerta una percentuale di soddisfazione non diversa a quella prevista per i crediti che ricevono un trattamento più favorevole.

### **3.5 Effetti della transazione fiscale**

L'intesa transattiva viene raggiunta nei modi e nei tempi dettati dal comma secondo dell'art. 182 ter l. fall., come precedentemente esposto, pena l'inefficacia. Il debitore dovrà quindi depositare presso l'Amministrazione finanziaria la sua proposta di transazione fiscale, allegandovi il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, dal quale l'Ufficio può trarre utili informazioni sulla complessiva situazione di crisi dell'impresa, sull'entità e sulla natura degli altri crediti della stessa, nonché sulle modalità in cui l'imprenditore intende adempiere al piano concordatario. Nella prassi si ritiene che successivamente dovrà instaurarsi un contraddittorio tra Fisco e contribuente, fino ad arrivare

alla definizione della transazione fiscale, determinando l'entità delle imposte dovute dall'imprenditore in stato di crisi, nonché le modalità e le scadenze in cui costui dovrà adempiere. La transazione fiscale così perfezionata costituisce un atto *ad hoc*, specificatamente approvato dall'Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda il contraddittorio tra Fisco e contribuente, durante le trattative devono essere delineate le liti oggetto della transazione, infatti l'Amministrazione finanziaria, facendo riferimento all'istituto previsto dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138, aveva osservato che *“relativamente alla configurazione giuridica dell'istituto, si ritiene che il termine ‘transazione’ utilizzato dal Legislatore debba essere riferito al contratto tipico previsto dall'art. 1965 c.c., primo comma, che definisce la transazione come ‘il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata, prevenendo una lite che può sorgere tra loro”*<sup>159</sup>.

La transazione fiscale, oltre a consentire un pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti di natura tributaria, produce da un lato l'effetto di consolidamento della posizione fiscale del debitore e dall'altro la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi transattivi. Nel primo caso si tratta di una quantificazione certa delle passività fiscali oggetto di transazione che si concretizza nelle certificazioni del debito tributario rilasciate dall'Ufficio e dall'Agente della riscossione. L'effetto di “consolidamento” è una novità in materia tributaria che ha fatto nascere diverse interpretazioni sull'argomento:

- alcuni ritengono che con la domanda di transazione fiscale sorge l'obbligo in capo all'Amministrazione finanziaria di effettuare i controlli formali e sostanziali, così da restringere ai trenta giorni la possibilità di esercizio del suo potere accertativo;
- altri sostengono invece che tale obbligo e tale effetto si verifichino solo nel momento in cui l'Amministrazione finanziaria esprima voto favorevole alla proposta di concordato;
- altri ancora ritengono che l'effetto del consolidamento è relativo solo all'aspetto liquidatorio dei tributi e non a quello di accertamento.

Si evince come il Legislatore abbia voluto contraddistinguere l'Erario da tutti gli altri crediti nell'ambito del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Infatti per tutti i crediti diversi da quelli fiscali, non è previsto un procedimento volto alla verifica della loro esistenza, tant'è che l'art. 176 della L.F. prevede l'ammissione provvisoria per i crediti contestati, nell'ambito del concordato preventivo, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò possa influire sull'accertamento della loro esistenza.

---

<sup>159</sup> Circ. n. 8/E del 4 marzo 2005, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

Bisognerà a seguito di ciò comprendere il potere esercitabile dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente che abbia presentato domanda di transazione. Secondo una parte della dottrina giuridica questo comporterebbe un controllo sia formale che sostanziale; altra parte della dottrina giuridica invece attribuirebbe potere di accertamento al Fisco solo nel caso di voto favorevole dell'Ufficio alla proposta del concordato.

Di tutt'altra opinione è l'Agenzia delle Entrate, secondo cui è possibile attivare un potere di controllo, con la possibilità di poter determinare un debito tributario superiore rispetto a quello risultante dalle certificazioni rilasciate dal debitore. Tutto quanto sinora detto porta alla conclusione che il Legislatore volesse in questo modo introdurre un istituto volto alla definizione dell'accertamento del debito tributario. Infatti se così non fosse, si dovrebbe ritenere che la previsione dell'art. 182-bis della legge fallimentare altro non sarebbe che la reiterazione, in relazione ai crediti tributari, del principio generale dell'ammissibilità del pagamento ridotto dei creditori privilegiati nell'ambito della procedura di concordato preventivo, con la conseguenza che tale istituto sarebbe solo “... *un inutile appesantimento procedurale, privo di effettiva valenza concreta*”<sup>160</sup>.

Una tesi più recente attribuisce invece all'Ufficio il potere di svolgere azioni di verifica e controllo sostanziale, nei termini previsti dalla legge, nonché di emettere i relativi atti di accertamento.

Per quanto riguarda gli effetti sulla tassazione del reddito di impresa, l'art. 88 TUIR stabilisce che non sono considerate sopravvenienze attive la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo, così come l'art. 33, comma 4, del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazione dalla L. n. 134 del 2012, modificando l'art. 88 suddetto ha specificato che: “*in caso di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84*”. Inoltre lo stesso art. al comma 5, modificando la disciplina prevista dall'art. 101 TUIR, dispone che: “*Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione*

---

<sup>160</sup>BERSANI G., *L'ambito di operatività della transazione fiscale nel concordato preventivo: rassegna ragionata di dottrina giuridica e giurisprudenza*, in *Il fisco*, pag. 6196.

*dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”.*

Un ultimo aspetto di rilievo riguarda le sorti delle liti pendenti a seguito della omologazione del concordato preventivo. A tal riguardo l’art. 182-ter prevede che la chiusura del concordato preventivo determina la cessazione del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui alla proposta di transazione fiscale. La Cassazione ha precisato che tale effetto non si produce “ *per gli altri creditori i quali quando votano sulla proposta concordataria sostanzialmente formulano il loro consenso solo in relazione alla percentuale o alle modalità di soddisfacimento prospettate ma possono non solo proseguire l’eventuale contenzioso in corso ma iniziarlo anche ex novo se in disaccordo con l’ammontare o la qualità dei crediti indicati nella domanda*”<sup>161</sup>. La dottrina giuridica prevalente, per quanto riguarda la cessazione della materia del contendere in relazione alle liti aventi ad oggetto i tributi transatti, ritiene di poter applicare tale disciplina anche alle liti che potrebbero sorgere in riferimento ad atti di accertamento già emessi (cioè potenziali), per i quali non sia ancora in corso il termine per l’impugnazione, e agli accertamenti che l’Amministrazione finanziaria potrebbe effettuare, nonostante l’art. 182-ter, comma 5, della L.F. sembrerebbe far riferimento alle sole liti già instaurate, cioè pendenti presso le Commissioni tributarie competenti, dato che, secondo tale orientamento, all’accordo transattivo conseguirebbe l’effetto di preclusione del potere di rettifica dei tributi e delle annualità oggetto della transazione.

---

<sup>161</sup> Cassazione Civile, SEZ. I, 4 novembre 2011, n. 22931, in <http://www.ilcaso.it>.

## Conclusioni

Il presente elaborato mette in evidenza come nell'ordinamento del nostro Paese sono previsti vari strumenti cui l'imprenditore può ricorrere per il risanamento dell'impresa in crisi. Il legislatore, infatti, con la Riforma delle procedure concorsuali, ha cercato di rendere più agevole l'ingresso a tali istituti per le imprese in stato di crisi, in modo da garantire la sopravvivenza delle stesse e la conservazione delle attività aziendali. Nella Legge Fallimentare vengono disciplinati il concordato preventivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato di risanamento, tutti strumenti volti a risollevare le sorti economico-finanziario delle imprese.

Il Legislatore ha voluto creare un apparato normativo volto al potenziamento dell'autonomia nella soluzione dello stato di crisi dell'impresa, al fine di favorire l'emersione anticipata dei presupposti dell'insolvenza e pervenire al risanamento dell'impresa, attraverso il ricorso ad istituti alternativi al fallimento. Infatti si è voluto lasciare ampio margine di azione al debitore, che potrà proporre ai creditori qualsiasi soluzione ritenga idonea a riscontrare il loro consenso, attraverso un vero e proprio piano che programmi il recupero dell'impresa, coinvolgendo al rischio d'impresa anche i creditori.

La Legge Fallimentare tratta in maniera marginale l'aspetto tributario nell'ambito delle procedure concorsuali, generando non pochi problemi relativamente all'applicazione delle stesse e alle modalità di determinazione del reddito di impresa. Infatti dall'analisi condotta emerge la presenza di un sistema normativo lacunoso, non garante dell'omogeneità fiscale tra i vari istituti. Infatti sarebbe stato necessario affiancare all'introduzione dei suddetti istituti, una regolamentazione fiscale che permettesse da un lato una migliore e facile determinazione del reddito imponibile nelle imprese in stato di crisi, e dall'altro attuare un ridimensionamento delle pretese erariali in situazioni in cui si presenta l'alternativa tra il soddisfacimento dei crediti tributari e la sopravvivenza dell'impresa all'interno del mercato. In realtà il fattore tributario non dovrebbe poter condizionare la scelta della soluzione ottimale alla crisi di impresa, in quanto ciò potrebbe pregiudicare il fine ultimo degli istituti ampiamente trattati.

L'unica norma di carattere strettamente fiscale presente nel Regio Decreto è l'art. 182 ter che introduce l'istituto della transazione fiscale, attraverso cui l'Amministrazione finanziaria e gli Enti previdenziali ed assistenziali possono essere parti attive negli accordi di risanamento delle imprese in crisi. La transazione fiscale permette al debitore di proporre un piano di pagamento parziale o dilazionato dei crediti previdenziali e contributivi, chirografari e

privilegiati, iscritti a ruolo e non, nelle modalità descritte nei precedenti capitoli. Ancora oggi, nonostante i vari interventi da parte del legislatore, non è chiara l'oggetto, la natura e l'ambito di applicabilità del suddetto istituto, rendendone difficile e complesso il suo utilizzo e il suo ricorso, a causa delle incertezze interpretative. Questo implica uno scarso utilizzo dello strumento, nonostante possa risultare per le imprese in stato di crisi di fondamentale importanza, a fronte della possibilità di poter ridurre il debito fiscale, che rappresenta, il più delle volte, una grande fetta dei debiti complessivi. È proprio per la sua importanza che in molti ritengono necessario l'apporto di ulteriori modifiche che ne rendano più vantaggioso l'utilizzo. Infatti si potrebbe rendere applicabile la transazione fiscale anche separatamente al ricorso degli istituti di cui agli artt. 160 e 182 bis l. fall., con le dovute garanzie, affinché possano ricorrervi le imprese che non versano in uno stato di crisi tanto grave da dover ricorrere agli istituti di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti; oppure favore il ricorso a tale istituto anche nell'ambito di un piano attestato ex art. 67 l. fall., in quanto ciò potrebbe essere una soluzione atta ad evitare un'eventuale futura insolvenza delle imprese in questione; un'ulteriore modifica potrebbe consistere nel ricomprendere tra i tributi oggetto di transazione anche quelli non amministrati dalle Agenzie fiscali, con il vantaggio di includere nella proposta transattiva anche imposte come l'IMU e altre imposte caratteristiche di specifiche attività.

La novella normativa vuole spingere l'imprenditore a denunciare tempestivamente la propria situazione di crisi, riconoscendogli la possibilità di presentare una domanda di concordato preventivo "in bianco": l'imprenditore in crisi può ora depositare il ricorso per l'ammissione alla procedura concordataria allegando unicamente i bilanci degli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare successivamente (entro 60 o 120 giorni) la proposta ai creditori, il piano concordatario e l'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano. Questa interessante possibilità dovrebbe quindi permettere di presentare in un successivo momento anche la proposta di transazione fiscale volta alla sistemazione del carico fiscale presente nel bilancio dell'impresa.

Detto ciò, è difficile comprendere le motivazioni che hanno spinto il legislatore tralasciare, altre volte a non chiarire, le posizioni e le caratteristiche di tali istituti, di così fondamentale importanza, generando un depotenziamento degli stessi, a fronte delle incertezze interpretative che si sono create attorno.

A tale riguardo, si sottolinea come il ricorso ad accordi di ristrutturazione del debito, sia stato fortemente scoraggiato dal dettato di una norma, l'art. 88, comma 4, del Tuir, che fino all'emanazione del Decreto Sviluppo, prevedeva la non imponibilità del bonus concordatario,

non disciplinando in modo espresso l'ipotesi in cui la sopravvenienza attiva conseguisse all'omologa di un accordo di ristrutturazione. È da mettere in evidenza come l'intervento correttivo attuato dal Decreto Sviluppo ha inciso sostanzialmente sull'inquadramento degli accordi di ristrutturazione del debito ai fini tributari, tuttavia, non realizzando un'equiparazione *tout court* rispetto alla fiscalità del concordato preventivo. Infatti per quest'ultima fattispecie è prevista l'esenzione per intero della sopravvenienza attiva da imposizione; in riferimento agli accordi di ristrutturazione, la norma in discorso limita la non imponibilità del bonus alla porzione che eccede le perdite pregresse e di periodo, con l'intento di evitare che si benefici di una duplice agevolazione. L'unico allineamento che viene attuato fa riferimento all'estensione dell'automatismo della deducibilità delle perdite anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsto fino ad allora solo per il concordato preventivo, alleggerendo notevolmente la pressione fiscale a suo carico ed agevolando in tal modo il cammino verso il risanamento.

Ci si augura che tutti questi interventi in materia tributaria e concorsuale siano volti a garantire un concreto contributo per il risanamento delle imprese che si trovano in uno stato di crisi, nonostante le sussistenti difficoltà interpretative e di coordinamento.

## Bibliografia

- ACIERNO R.; La transazione fiscale secondo l’Agenzia delle Entrate, in [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it).
- AMATORE R., Il contenuto del giudizio di omologazione, in *Giurisprudenza di merito*, n. 3/2013.
- ANDREANI G., Effetti fiscali di una frequente operazione di risanamento aziendale, in *Il Fisco*, 25/2014.
- ANDREANI G., La competenza delle perdite su crediti relativi a imprese in crisi, in *Il Fisco*, 39/2013.
- ANDREANI G., TUBELLI A., , Il nuovo regime fiscale delle riduzioni dei debiti dovuti a crisi d’impresa, in *Il fisco*, 22/2015.
- ANDREANI G., TUBELLI A., Ancora incompiuta la disciplina della transazione fiscale, in *Il fisco*, 29/2015.
- ANDREANI G., TUBELLI A., L’Assonime fa il punto sulla disciplina della soluzione concordata della crisi d’impresa, in *Corriere Tributario*, 45/2010.
- ANDREANI G.,L’obbligo di pagamento dell’Iva e delle ritenute nel concordato preventivo con e senza transazione fiscale, vol. XXIII, n. 10/2013, in *Rivista di diritto tributario*.
- ANDREANI R., RATTI M., Il problematico ricorso a procedure concorsuali e transazione fiscale, in *Corriere Tributario*, n. 12/2011.
- AQUILANTI F., Il nuovo termine della notifica della cartella di pagamento nei confronti dei debitori assoggettati a procedure concorsuali, in *Il fisco*, 32-33/2015.
- AQUILANTI F., Prededucibilità del credito tributario da ritenuta nelle procedure concorsuali, in *Il fisco*, 13/2015.
- BANA M., , Per gli accordi di ristrutturazione, possibile una nuova qualificazione fiscale, in *EUTEKNEINFO*, 28 luglio 2012.
- BANA M., , Sopravvenienze da riduzione dei debiti “al buio”, in *EUTEKNEINFO*, 09 luglio 2012.
- BANA M., CERATO S., Concordato preventivo. Disciplina speciale per continuità aziendale e contratti pendenti, in *Il fisco*, 29/2012.

- BANA M., CERATO S., Novità in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati, in *Il fisco*, 2012.
- BANA M., Il concordato preventivo: novità e profili critici, in *Il Fisco*, 2013.
- BELLE' R., Convenienza e legittimità delle soluzioni concordatarie, in *Il Fallimento*, n. 5/2012.
- BELTRAMI P., LOMBARDI G., I criteri di selezione della procedura più adatta al risanamento di un'impresa in crisi, in *Giurisprudenza commerciale*, 2011.
- BELTRAMI P., LOMBARDI G., I criteri di selezione della procedura più adatta al risanamento di un'impresa in crisi, in *Giurisprudenza commerciale*, 2011.
- BERSANI G., L'ambito di operatività della transazione fiscale nel concordato preventivo: rassegna ragionata di dottrina giuridica e giurisprudenza, in *Il Fisco*, 43/2012.
- BERSANI G., Omesso versamento IVA: insolvenza dell'imprenditore e procedure per la risoluzione delle crisi di impresa, in *Il Fisco*, 24/2013.
- BONELLI A., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: finalità ed effetti sui creditori, in [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it).
- BONELLI A., Il concordato preventivo e le condizioni per il pagamento parziale dei creditori prelatizi, [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it).
- BONELLI A., ROSSONI S., Le attestazioni nelle procedure negoziali per la ricomposizione della crisi, in *Corriere Tributario*, n. 2/2015.
- BONFATTI S., CENSONI P. F., Lineamenti di diritto fallimentare, CEDAM, 2013.
- BONFATTI S., Pluralità di parti ed oggetto dell'accertamento del Tribunale nell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. (e nel concordato preventivo), in *Il Fallimento*, n. 5/2012.
- BUTTIGNON F., Il governo delle crisi d'impresa in Italia, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 2/2008.
- CARINCI A., Migrazioni fra procedure concorsuali e neutralità del fattore fiscale nelle soluzioni alla crisi di impresa, in *Il Fisco*, 42/2014.
- CARUCCI G., ZANARDI B., Niente esonero per il piano attestato, in *Il Sole 24 ore*, 12 febbraio 2016.
- CELENTANO P., FORGILLO E., Fallimento e concordati. Le soluzioni giudiziali e negoziate delle crisi dopo le riforme, 2008.
- CONTRINO A., Accordi di ristrutturazione del debito e modifiche alla disciplina del reddito di impresa, in *Corriere tributario*, n. 35/2012.

- CORTI A., LAMPERTI M., La transazione fiscale e previdenziale: prassi applicative e attuali criticità dell'istituto, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3/2013.
- COSENTINO N., Transazione fiscale e concordato preventivo, 2011, in [www.centrostudiconcorsuali.it](http://www.centrostudiconcorsuali.it).
- D'ORAZIO L., La pronuncia di omologazione dell'accordo di ristrutturazione da parte della Corte di Appello, in *Giurisprudenza di merito*, n. 3/2013.
- DE CICCO O., Procedure concorsuali e par condicio creditorum: la protezione dei creditori tra parità e ragionevolezza, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2011.
- DEL FEDERICO L., I crediti tributari nell'accertamento del passivo fallimentare, in *Rassegna tributaria*, n. 1/2015.
- DEL FEDERICO L., Questioni controverse sulla transazione fiscale, in *Corriere Tributario*, n. 29/2010.
- DENORA B., Procedure concorsuali infruttuose e note di variazione in diminuzione ai fini IVA: la tutela del creditore a fronte dell'inadempimento del debitore, in *Rivista di diritto tributario*, vol. XXIII, n. 6/2013.
- DEZZANI F, DEZZANI L., Accordo di ristrutturazione art. 182-bis della legge fallimentare: la sopravvenienza attiva nel bilancio del debitore, in *Il Fisco*, 30/2012.
- DEZZANI F, DEZZANI L., Perdite su crediti: esercizio di competenza in procedure concorsuali e accordi di ristrutturazione, 34/2013, in *Il Fisco*.
- DIGREGORIO NATOLI S., Transazione fiscale e concordato preventivo: limiti e interferenze per la falcidia dei crediti tributari e dell'Iva, in *Il Fisco*, 12/2013.
- FERLAZZO NATOLI L., L'equiparazione del credito erariale per ritenuta d'imposta e d'acconto nella prospettiva della collazione nello stato passivo del fallimento, in *Rivista di diritto tributario*, vol. XXIII, n. 6/2013.
- FERRANTI G., La deduzione delle perdite in caso di debitore assoggettato a procedure concorsuali, in *Il fisco*, 35/2014.
- FERRARI M. P., Le modifiche alla procedura di presentazione della domanda di concordato preventivo, in [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it).
- FRANCIS LEFEBVRE, *Il fallimento*, IPSOA, 2012.
- G. ROPPO, Profili strutturali e funzionali dei contratti di salvataggio (o di ristrutturazione dei debiti d'impresa), in *Diritto fallimentare*, 2008.
- GUIOTTO A., La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, in *Il Fallimento*, n. 1/2012.

- LA CROCE G., Il credito erariale Iva tra orientamenti U.E. e arresti della Cassazione, in *Il Fallimento*, 2/2012.
- LA MALFA A., Modifiche e integrazioni alla transazione fiscale, in *Corriere Tributario*, n. 33/2010.
- LO CASCIO G., Concordato preventivo: incerti profili interpretativi, in *Il Fallimento*, n. 1/2012.
- LO CASCIO G., Crisi, continuità aziendale ed altri rimedi: criticità del nuovo sistema normativo, in [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it).
- LO CASCIO G., Il concordato preventivo nel quadro degli istituti di risanamento, in *Il Fallimento*, n. 2/2012.
- MARENCO F., Giurisprudenza civile di merito in tema di remissione dell'iva nell'ambito del concordato preventivo con o senza transazione fiscale, in <http://www.ilcaso.it>.
- MAURO M., <<Favor>> legislativo per la soluzione della crisi d'impresa che precede il fallimento, in *Corriere Tributario*, n. 33/2010.
- MEZZABOTTA C., Ristrutturazione del debito secondo l'OIC: effetti contabili, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 12/2011.
- MONTEMURNO D., L'imposta di registro nei decreti di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei concordati preventivi, 2013, in *Il Fisco*.
- NARDECCHIA G., Le classi e la tutela dei creditori nel concordato preventivo, in *Giurisprudenza commerciale*, 2011.
- NEGRI G., Crisi d'impresa, spazio ai giudici, in *Il Sole 24 ore*, 12 febbraio 2016.
- NOCERO I. L., L'inefficacia delle azioni revocatorie nel concordato preventivo, in [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it).
- ORLANDI M., Il concordato preventivo con continuità aziendale, in *Il fisco*, 46/2012.
- PAOLA V., La problematica scissione tra facoltatività procedimentale e obbligatorietà sostanziale dell'art. 182 ter l. fall., in *Il Fallimento*, 2/2012.
- PAPARELLA F., Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, Giuffrè, 2013.
- PAPARELLA F., La partecipazione delle sanzioni amministrative tributarie al riparto nelle procedure concorsuali, in *Rassegna tributaria*, n. 3/2015.
- PATIMO R., Cambiano le regole per la deducibilità delle perdite su crediti, in [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it).

- PATIMO R., Le novità per la relazione del professionista negli accordi di ristrutturazione, in [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it).
- PATIMO R., Nuovi strumenti per le imprese in difficoltà, in [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it).
- PATTI A., La fattibilità del piano nel concordato preventivo tra attestazione dell'esperto e sindacato del tribunale, in *Il Fallimento*, n. 1/2012.
- PATTIMO R., Evitare il fallimento, i nuovi strumenti, in *Il quotidiano IPSOA*.
- PETRILLO A., Il regime fiscale della crisi di impresa, in <https://www.crowehorwath.net>.
- PEZZELLA D., SANTACROCE B., Il concordato preventivo non esclude il reato di omesso versamento IVA: quali effetti sulle sanzioni tributarie?, in *Corriere Tributario*, n. 1/2014.
- PEZZELLA D., SANTACROCE B., Il ruolo della transazione fiscale nel concordato preventivo, in *Corriere Tributario*, n. 34/2010.
- PIROZZI F., Gli accordi di ristrutturazione dei debiti per garantire il credito ed assicurare la continuità aziendale, in *Gazzetta forense*, n. 1 gennaio/febbraio 2014.
- PURI P., La transazione fiscale al vaglio della Suprema Corte, in *Corriere Tributario*, 25/2010.
- RANALLI R., La scelta dello strumento di risanamento della crisi aziendale, in *Il fallimento*, n. 5/2012.
- RANALLI R., La scelta dello strumento di risanamento della crisi aziendale, in *Il fallimento*, n. 5/2012.
- REBECCA G., ZANNI M., La disciplina della transazione fiscale: un “cantiere” sempre aperto, in *Il Fisco*, n. 39/2010.
- ROSSI E., SERGIACOMO A., Condizione per il pagamento parziale dei creditori prelatizi, in *Il Fisco*, n. 10/2012.
- SALVARDI F., I requisiti dell'attestatore alla luce della l. 134/12 e della circolare dell'IRDCEC dell' 11.02.13: focus sull'indipendenza, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).
- SANDRINI G., Il comma 2 dell'art. 160 l. fall. e la “crisi”: dal declassamento economico a quello temporale, in *Il Fallimentarista*, 2014.
- ZIZZO G., Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, in *Corriere Tributario*, n. 29/2010.
- Assonime nella circolare n. 69 del 23 dicembre 2005, in <http://www.ilcaso.it>.
- Cassazione Civile, n. 2706, del 4 febbraio 2009, in <http://www.ilcaso.it>.

- Cassazione Civile, Sez. I, n. 16738, del 29 luglio 2011, in *Il Fallimento*, n. 1/2012.
- Cassazione civile, Sez. I, n. 18987, del 16 settembre 2011, in *Il Fallimento*, n. 1/2012.
- Cassazione Civile, Sez. I, n. 22931, del 4 novembre 2011, in *Il Fallimento* n. 2/2012.
- Cassazione Civile, Sez. I, n. 22932, del 12 ottobre 2011, in *Rivista de diritto tributario*, n. 1/2012.
- Cassazione Civile, Sez. I, n. 29863, del 29 dicembre 2011, in *Il Fallimento*, n. 5/2012.
- Cassazione Civile, Sez. I, n. 7800, del 18 luglio 1995, in <http://www.ilcaso.it>.
- Cassazione Civile, Sez. trib., n. 11701, del 21 maggio 2007, in *Fisconline*.
- Cassazione Civile, Sez. trib., n. 12831, del 4 settembre 2002, in <http://www.ilcaso.it>.
- Cassazione, Sez. VI, Ord. n. 13542, del 6 maggio 2015, in *Il Fisco*, 2015.
- Circolare n. 8/E del 4 marzo 2005, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>.
- Circolare n.15 del 3 aprile 2013, in <http://www.ilcaso.it>.
- Circolare n.18 del 30 luglio 2014, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>.
- Circolare TR/003527 del 12 aprile 1990, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>.
- Circolare, n. 42/E del 3 agosto 2010, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>.
- Circolari n. 8/E del 13 marzo 2009, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>.
- Circolare Agenzia delle Entrate 40/E del 2008, in <http://www.ilcaso.it>.
- Circolare Agenzia delle Entrate, 14/E del 2009, in <http://www.agenziaentrate.gov.it>.
  
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.
- Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633. Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
- Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83. Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
- Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83. Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, in [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).
- Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 15 luglio 2011, n. 111.
- Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

- Decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
- Decreto legislativo del 12 settembre 2007, n. 169. Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Decreto Legislativo del 12 settembre 2007, n. 169. Disposizioni integrative correttive al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 5, 5-bis e 6, della Legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Decreto legislativo del 9 gennaio 2006, n. 5. Riforma della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Direttive CE n. 112 del 28 novembre 2006, in <http://eur-lex.europa.eu>.
- Legge 7 agosto 2012, n. 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.
- Legge del 14 maggio 2005, n. 80. Conversione in legge, con modificazioni, de decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.
- Legge del 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
- Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, (dell'amministrazione controllata) e della liquidazione coatta amministrativa.
- Relazione illustrativa della Legge n. 80 del 2005, [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).
- Testo Unico delle imposte sui redditi. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
- Corte Appello di Milano, 14 maggio 2008, in <http://www.ilcaso.it>.
- Corte di Appello del Tribunale di Genova, 19 dicembre 2009, n. 1032, in <http://www.ilcaso.it>.

- Corte di Appello di Roma, n. 3/2013, 11 agosto 2012, in Giurisprudenza di merito.
- Corte di Appello di Torino, 23 aprile 2010, n. 1133, in <http://www.ilcaso.it>.
- Tribunale di Arezzo, 24 aprile 2012, Giurisprudenza di merito, n. 3/2013, in <http://www.ilcaso.it>.
- Tribunale di Bergamo del 10 febbraio 2011, in <http://www.ilcaso.it>.
- Tribunale di Bologna, Sez. IV, decr., 17 novembre 2011, in *Il Fallimento*, n. 5/2012.
- Tribunale di Busto Arsizio, 6 maggio 2014, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 3/2014.
- Tribunale di Milano, 16 aprile 2008, in <http://www.ilcaso.it>.
- Tribunale di Monza, 23 dicembre 2009, n.7, in <http://www.ilcaso.it>.
- Tribunale di Ravenna, 21 gennaio 2011, in <http://www.ilcaso.it>.
- Tribunale di Roma, 16 ottobre 2006, in <http://www.ilcaso.it>.
- Tribunale di Roma, 20 aprile 2010, n. 6, in <http://www.ilcaso.it>.
- Tribunale di Roma, 23 dicembre 2009, n. 1949, in <http://www.ilcaso.it>.
- Tribunale di Salerno, 9 novembre 2010, in <http://www.ilcaso.it>.
- Tribunale di Varese, 15 giugno 2012 n. 9877, <http://www.ilcaso.it>.
- [http://www.studiocataldi.it/news\\_giuridiche\\_asp/news\\_giuridica\\_12942.asp](http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_12942.asp).